



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 24
DEL 16 GIUGNO 2010



Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0346/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendolo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L. n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 4 giugno 2010, n. 60

Determinazione del compenso ai componenti della Commissione giudicatrice per l'affidamento a contraente generale ai sensi dell'art. 176 del DLgs. n. 163/2006 e s.m.i. della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del PSC, delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della "III corsia dell'autostrada A4 - Tratto Nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. km 63+300) - Gornars (progr. km 89+000), Nuovo svincolo di Palmanova e variante SS n. 352 - 1° lotto".

pag. 7

Decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 0111/Pres. (Estratto)

Approvazione della variante n. 2 al Piano territoriale infraregionale del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia.

pag. 9

Decreto del Presidente della Regione 1 giugno 2010, n. 0126/Pres.

DL 171/2008. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti a favore delle aziende viticole ad indirizzo biologico danneggiate dalla peronospora della vite (*Plasmopara viticola*) nel corso dell'anno 2008, ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

pag. 9

Decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2010, n. 0127/Pres.

LR 42/1996, art. 69. Ricostruzione habitat e miglioramento di habitat naturali di interesse comunitario nelle Risorgive di Castions di Strada. Approvazione progetto.

pag. 17

Decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2010, n. 0128/Pres.

DPR 361/2000, art. 7. "Fondazione Cruciat Clelia e Carina" - Pinzano al Tagliamento (PN). Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

pag. 18

Decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2010, n. 0129/Pres.

DPR 361/2000, art. 7. Fondazione Flebus Aminta - Torreano (UD). Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

pag. 22

Decreto dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie 3 giugno 2010, n. 314

Legge regionale 23/1997, art. 23. Comune di Grado (Gorizia). Sospensione del Consiglio comunale e nomina Commissario.

pag. 27

Decreto del Direttore centrale attività produttive 31 maggio 2010, n. (147) 915/IND

Affidamento del servizio di gestione delle agevolazioni a favore delle PMI previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (legge Sabatini), secondo la disciplina dettata, per l'attuazione regionale, dal regolamento adottato con DPRReg. 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. e successive modifiche e integrazioni. Prenotazione fondi e approvazione dei documenti di gara.

pag. **28****Decreto del Direttore centrale attività produttive 4 giugno 2010, n. 962/PROD/POLEC**

LR 4/2005 art. 12 bis, comma 10. Approvazione schemi di convenzione tra il Fondo, le banche e i confidi per l'individuazione delle modalità operative comuni inerenti in particolare le istruttorie per la concessione delle garanzie.

pag. **102****Decreto del Direttore centrale attività produttive 4 giugno 2010, n. 963/PROD/2010**

LR 4/2005, art. 12 ter - Regolamento di attuazione di cui al DPRReg. 191/2009, modificato dal DPRReg. 105/2010. Approvazione di schema di richiesta di finanziamento agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti.

pag. **134****Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo 17 maggio 2010, n. 1677/CULT.FP/DPF**

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Approvazione operazioni relative a voucher formativi per il sostegno all'iscrizione alle scuole di specializzazione post lauream - Anno accademico 2009/2010 - a valere sull'asse 4 - Capitale umano - azione 71 V - Scadenza avviso 30 aprile 2010.

pag. **163****Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo 17 maggio 2010, n. 1684/CULT.FP/DPF**

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Approvazione operazioni relative a voucher formativi per il sostegno alla partecipazione a master post laurea - Anno accademico 2009/2010 - a valere sull'asse 4 - Capitale umano - azione 71 V - Scadenza avviso 30 aprile 2010.

pag. **167****Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo 17 maggio 2010, n. 1693/CULT.FP/DPF**

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Approvazione operazioni a valere sull'asse 2 - Occupabilità - azione 33 - Piano aziendale per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati.

pag. **171****Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo 21 maggio 2010, n. 1767/CULT.FP/DPF**

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Approvazione operazioni a valere sull'asse 2 - Occupabilità - azione 33 - Piano aziendale per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati.

pag. **175****Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo 28 maggio 2010, n. 1840/CULT.FP/DPF**

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Approvazione operazioni a valere sull'asse 3 - Inclusione sociale - azione 55 WE - Realizzazione di azioni formative finalizzate al collocamento mirato di disabili.

pag. **179**

Deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2010, n. 1022. (Estratto)

Comune di Farra d'Isonzo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 42 del 01.12.2009, di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **182****Deliberazione** della Giunta regionale 28 maggio 2010, n. 1026

Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia - Austria. Identificazione struttura per i controlli di I livello. Parziale modifica della DGR 1058/2008.

pag. **182****Deliberazione** della Giunta regionale 28 maggio 2010, n. 1031

LR 8/2004 - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale Ersa - Approvazione Disciplinare tecnico ai sensi della LR 21/2002 prodotto trota, approvato con decreto del Direttore generale n. 42 di data 01.03.2010.

pag. **183****Direzione** centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.07.2002 n. 16. Ditta Scapinello Roberto.

pag. **206****Direzione** centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Rossit Maria.

pag. **206****Direzione** centrale attività produttive - Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo

Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali della società cooperativa "Solo Servizi Società Cooperativa Sociale".

pag. **206****Direzione** centrale attività produttive - Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo

Elenco di società cooperative cancellate dal Registro regionale delle cooperative con decreti assessorili del 20 maggio 2010.

pag. **206****Direzione** centrale attività produttive - Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo

Elenco di società cooperative cancellate dall'Albo regionale delle cooperative sociali con decreti del 4 giugno 2010.

pag. **207****Direzione** centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

LR 5/2007 art. 63 comma 1, LR 52/1991 art. 32 comma 9. Variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Doberdò del Lago: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 6 del 18 gennaio 2010.

pag. **207****Segretariato** generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **207****Segretariato** generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **208**

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **209**



Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - Ater - Udine

Piano di vendita degli alloggi 2010.

pag. **211**

Azienda Agricola Philipp Sparer - Chiopris Viscone (UD)

Avviso di deposito della documentazione per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20, DLgs. n. 4/2008) del progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di 2 MWp nel Comune di Chiopris Viscone.

pag. **211**

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - Ater - Trieste

Bilancio consuntivo esercizio 2009.

pag. **211**

Cafc Spa (UD)

Avviso di emissione di decreto di asservimento su terreni privati per i lavori di "Manutenzione straordinaria della condotta fognaria interna tra via Milano e via Garibaldi in Comune di Majano".

pag. **220**

Comune di Bagnaria Arsa (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "Le Mura 2" a Bagnaria Arsa.

pag. **220**

Comune di Brugnera (PN)

VAS - Avviso ai sensi art. 14, c. 1, DLgs. 152/2006. Variante n. 45 (Friul Intagli Industries Spa) al PRGC.

pag. **220**

Comune di Brugnera (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 46 (Zona S4c via Vittorio Veneto) al Piano regolatore generale comunale.

pag. **221**

Comune di Campoformido (UD)

Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. ed edilizia privata del 25/05/2010, n. 245 (Estratto). Realizzazione pista ciclabile e marciapiede via Adriatica a Basaldella.

pag. **221**

Comune di Claut (PN)

Lavori di completamento degli impianti sportivi in località Despolei. Determina n. 74 del 05.06.2010. Deposito delle indennità provvisorie ex art. 26 del DPR 327/2001.

pag. **223**

Comune di Claut (PN)

Lavori di completamento degli impianti sportivi in località Despolei. Determina n. 74 del 05.06.2010. Liquidazione delle indennità provvisorie ex art. 26 del DPR 327/2001.

pag. **223**

Comune di Latisana (UD) - Settore urbanistico

Avviso di adozione e deposito del PRPC di iniziativa privata denominato "Zona H2".

pag. **225**

Comune di Porcia (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 2 al PRPC di iniziativa pubblica denominato "dell'Area Urbana Centrale".

pag. **225**

Comune di Pordenone

Avviso di deposito relativo all'approvazione della variante al PRGC n. 117.

pag. **226**

Comune di Pordenone

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa pubblica di via Prasecco - B/RU n. 38.

pag. **226**

Comune di Pordenone

Avviso di approvazione del PRPC di iniziativa privata in zona residenziale "C" denominato P.A. n. 55 di via Castel Franco e del relativo schema di convenzione.

pag. **226**

Comune di San Quirino (PN)

Avviso di deposito variante n. 53 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **227**

Comune di Sutrio (UD)

Approvazione progetto generale unitario per la "Realizzazione di tavoli-chalet, unità commerciali e alberghi entro l'ambito "A" e sottoambiti n. 2-3-4 e schema di convenzione urbanistica.

pag. **227**

Ditta Teghil Service Snc di Teghil Alessandro & C. - Varmo (UD)

Avviso di deposito per verifica di assoggettabilità a VIA e contestuale valutazione d'incidenza di progetto preliminare per un impianto di derivazione ad uso idroelettrico con potenza nominale di 112 kW in Comune di Varmo.

pag. **227**

Opera Pia Coianiz - Asp - Tarcento (UD)

Avviso di mobilità per la copertura di sei posti di "Operatore socio sanitario" a tempo indeterminato - Cat. BS Ccnl comparto sanità.

pag. **228**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

10_24_1_DPR_60

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 4 giugno 2010, n. 60

Determinazione del compenso ai componenti della Commissione giudicatrice per l'affidamento a contraente generale ai sensi dell'art. 176 del DLgs. n. 163/2006 e s.m.i. della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del PSC, delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della "III corsia dell'autostrada A4 - Tratto Nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. km 63+300) - Gonars (progr. km 89+000), Nuovo svincolo di Palmanova e variante SS n. 352 - 1° lotto".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24.02.1992 n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

VISTA l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'12 dicembre 2009, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;

CONSIDERATO che la disposizione del comma 3 dell'art. 1 della richiamata Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. prescrive che il Commissario delegato si avvalga, per dare attuazione alle iniziative che intenderà assumere, di due Soggetti Attuatori designati uno dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed uno dal Presidente della Regione Veneto;

VISTI il decreto del Commissario delegato n. 1 del 6 ottobre 2008 di nomina del dott. Riccardo Riccardi e la nota 1975/C.P.52.00000.200 dd. 19 settembre 2008 del Presidente della Regione Veneto che rende nota la designazione dell'ing. Silvano Vernizzi, Segretario Regionale Infrastrutture e Mobilità, quali Soggetti Attuatori della richiamata Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;

PRESO ATTO del provvedimento n. 1 del 6 ottobre 2008 emesso, a firma congiunta, dai Soggetti Attuatori di nomina dell'ing. Enrico Razzini quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

RICORDATO il decreto del Commissario delegato n. 16 del 20.04.2009 di avvio della procedura di scelta per l'affidamento a Contraente Generale della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del P.S.C., delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della "III corsia dell'Autostrada A4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km. 63 + 300) - Gonars (progr. km. 89 + 000), Nuovo svincolo di Palmanova e Variante S.S. n° 352 - 1° Lotto", nonché di approvazione del bando di

gara e del relativo disciplinare;

RICORDATO il decreto del Commissario delegato n. 31 del 06.08.2009 di approvazione dello schema della lettera di invito alla procedura ristretta, dello schema di contratto di appalto, del capitolato speciale di appalto e degli elaborati tecnici;

RICORDATO il decreto del Commissario delegato n. 37 del 11.11.2009 di nomina della Commissione Giudicatrice per l'affidamento a Contraente Generale della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del P.S.C., delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della "11a corsia dell'Autostrada A 4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km. 63 + 300) - Gonars (progr. km. 89 + 000), Nuovo svincolo di Palmanova e Variante S.S. n° 352 - 1° Lotto", come di seguito composta:

- Presidente dott. Carlo Dapelo
- Commissario dott. ing. Carlo Andrea Bordini, dipendente della S.p.A. Autovie Venete
- Commissario dott. ing. Giovanni Guglielmi, Provveditore opere pubbliche per la Regione Lazio e la Regione Sardegna
- Segretari Verbalizzanti: p.i. Luigi Molinaro e dott. Flavio Colleselli, dipendenti della S.p.A. Autovie Venete;

CONSIDERATO che nel citato decreto n. 37 del 11.11.2009 veniva precisato che il compenso spettante alla Commissione giudicatrice, di cui al comma 3 dell'art 92 del D.P.R. n. 554/99, verrà stabilito con successivo provvedimento;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. consente al Commissario delegato di avvalersi per l'espletamento dei compiti di cui all'Ordinanza medesima del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria Autovie Venete della quale il Commissario ing. Carlo Andrea Bordini e i due segretari verbalizzanti sono dipendenti;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture di determinazione dei compensi spettanti alle commissioni ministeriali di aggiudicazione degli appalti banditi dalle società concessionarie autostradali (UDCGAB Prot. 0014154 - 31/10/2007);

RITENUTO di assumere il sopra citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture come riferimento per la determinazione dei compensi spettanti alle commissioni giudicatrice di cui al decreto del Commissario delegato n. 37 del 11.11.2009, anche in virtù del fatto che l'aggiudicazione riguarda la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'ampliamento dell'autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia nel Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km. 63 + 300) - Gonars (progr. km. 89 + 000), in concessione alla società concessionaria autostradale S.p.A. Autovie Venete;

RITENUTO indispensabile derogare, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., all'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'art. 92 D.P.R. 554/1999 ed all'art. 11, comma 5, lettera f), Legge 23 dicembre 1992 n. 498, attribuendo i compensi ai componenti della Commissione giudicatrice e dell'Ufficio di segreteria che non sono dipendenti della S.p.A. Autovie Venete, in quanto, considerata la priorità all'utilizzo delle risorse per eseguire i lavori, è imprescindibile porre in essere tutte le possibili azioni di contenimento della spesa, in tale contesto emergenziale, in relazione alle risorse necessarie per la realizzazione delle opere;

RITENUTO quindi di attribuire i compensi di cui al presente decreto ai componenti della Commissione giudicatrice e dell'Ufficio di segreteria che non sono dipendenti della S.p.A. Autovie Venete, anche in deroga, per le motivazioni sopra riportate, all'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'art. 92 D.P.R. 554/1999 ed all'art. 11, comma 5, lettera f), Legge 23 dicembre 1992 n. 498.

CONSIDERATO che l'applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture, come da nota nr. 70 dd. 17/05/2010 del Responsabile Unico del Procedimento, determina un compenso, con le limitazioni di cui al paragrafo precedente, al netto degli eventuali oneri previdenziali e IVA, di 30.000,00 euro per il Presidente e di 27.805,91 euro per il componente della Commissione giudicatrice non dipendente della S.p.A. Autovie Venete;

VISTO l'art. 1 comma 6 del citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture che fa, in ogni caso, salve le disposizioni in ordine all'onnicomprendività del trattamento economico spettante ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001 e dal contratto collettivo nazionale di categoria vigente;

CONSIDERATO che l'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. prevede che i compensi determinati per i componenti del Comitato tecnico scientifico sono corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001;

VISTO l'art. 4 comma 1 lettera g) dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. che autorizza il Commissario delegato, per il compimento delle iniziative previste dall'Ordinanza, ove ritenuto indispensabile, a derogare al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 19 e 24 e articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5

aprile 2001;

RITENUTO indispensabile derogare al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 19 e 24 e articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, in considerazione della complessità tecnica dell'appalto, del criterio individuato per l'aggiudicazione e del rilevante importo posto a base di gara;

DECRETA

1) I compensi di cui al presente decreto sono attribuiti ai componenti della Commissione giudicatrice e dell'Ufficio di segreteria che non sono dipendenti della S.p.A. Autovie Venete anche in deroga, per le motivazioni di cui in premessa, all'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'art. 92 D.P.R. 554/1999 ed all'art. 11, comma 5, lettera f), Legge 23 dicembre 1992 n. 498.

2) È attribuito, nel rispetto di quanto previsto al punto 1), un compenso di 30.000,00 euro per il Presidente della Commissione e di 27.805,91 euro per il componente della Commissione giudicatrice non dipendente della S.p.A. Autovie Venete, anche in deroga, per le motivazioni di cui in premessa, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 19 e 24 e articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001.

3) I compensi di cui al punto 2) devono essere integrati con oneri previdenziali e IVA per i componenti e/o membri in possesso di partita IVA, mentre si intendono lordi per gli altri componenti e/o membri.

4) Ad ogni componente la Commissione giudicatrice, nonché a ciascun membro dell'Ufficio di segreteria, spetta il rimborso delle spese di missione sostenute per l'espletamento dell'incarico e supportate da idonea documentazione giustificativa.

5) La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente decreto è a carico della società concessionaria autostradale S.p.A. Autovie Venete ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i..

Il presente decreto, immediatamente eseguibile, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

TONDO

10_24_1_DPR_111_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 0111/Pres. (Estratto)

Approvazione della variante n. 2 al Piano territoriale infraregionale del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres. di data 28 maggio 2010 è stata approvata la variante n. 2 al Piano territoriale infraregionale dell'ambito di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia, comprendente aree poste sul territorio del comune di Gorizia.

Copia conforme all'originale del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici del Consorzio e del Comune interessati.

10_24_1_DPR_126_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 giugno 2010, n. 0126/Pres.

DL 171/2008. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti a favore delle aziende viticole ad indirizzo biologico danneggiate dalla peronospora della vite (*Plasmopara viticola*) nel corso dell'anno 2008, ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

IL PRESIDENTE

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C 319/01) adottati dalla Commissione;

VISTO il decreto legge 3 novembre 2008 n. 171 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2008 n. 205;

VISTO in particolare l'articolo 4 terdecies (Interventi nel settore della produzione agricola) del sopracitato decreto legge n. 171/2008, che al comma 1 individua in ambito nazionale le risorse da destinare alle aziende viticole danneggiate dalla peronospora della vite (*Plasmopara viticola*) nel corso dell'anno 2008, utilizzando le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di data 2 aprile 2009 prot. 8396 con la quale il predetto ministero richiede alle regioni il fabbisogno di spesa per la compensazione dei danni avvenuti a seguito della sopraindicata fitopatia della vite;

VISTA la nota della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, di data 6 maggio 2009 prot. 33860 con la quale, sulla base delle segnalazioni evidenziate dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, viene formulata la richiesta di un fabbisogno di spesa di Euro 525.000,00., precisando inoltre che sul territorio regionale sono risultati significativi esclusivamente i danni verificatisi su vigneti ad indirizzo biologico;

VISTO il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli Venezia Giulia) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale n. 28354 del 2 dicembre 2009 con il quale è stato disposto il finanziamento dell'importo di Euro 76.500,43. destinato alla concessione dei citati aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli di cui al Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, a favore delle aziende viticole regionali ad indirizzo biologico danneggiate dalla peronospora della vite nel corso dell'anno 2008;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1726 di data 28 agosto 2008 relativa alla adozione dei valori delle produzioni e dei prezzi ai fini della determinazione dell'ordinarietà produttiva delle produzioni vegetali per l'anno 2008;

RITENUTO necessario, alla luce delle ridotte disponibilità finanziarie assegnate, disciplinare gli interventi a sostegno delle imprese viticole ad indirizzo biologico danneggiate dalla peronospora della vite nel corso del 2008;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1041 di data 28 maggio 2010 con la quale la Giunta medesima ha approvato, sulla base delle risorse di Euro 76.500,43 assegnate con il decreto ministeriale n. 28354 del 2 dicembre 2009, il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti a favore delle aziende viticole ad indirizzo biologico danneggiate dalla peronospora della vite (*Plasmopara viticola*) nel corso dell'anno 2008, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli";

DECRETA

1. È emanato, sulla base delle risorse di Euro 76.500,43 assegnate con il decreto ministeriale n. 28354 del 2 dicembre 2009, il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti a favore delle aziende viticole ad indirizzo biologico danneggiate dalla peronospora della vite (*Plasmopara viticola*) nel corso dell'anno 2008, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli".

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_24_1_DPR_126_2_ALL1

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti a favore delle aziende viticole ad indirizzo biologico danneggiate dalla peronospora della vite (*Plasmopara viticola*) nel corso dell'anno 2008, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

Art. 1 finalità ed oggetto

Art. 2 regime di aiuto

Art. 3 beneficiari

Art. 4 modalità di presentazione delle domande di aiuto

Art. 5 criteri di concessione degli aiuti

Art. 6 importo di aiuto

Art. 7 procedimento

Art. 8 controlli

Art. 9 rinvio

Art. 10 entrata in vigore

Art. 1 finalità ed oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli di cui al Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a favore delle aziende viticole regionali ad indirizzo biologico che hanno subito una riduzione del reddito derivante dalla produzione di uva biologica nella misura superiore al 30 per cento rispetto alla produzione media del triennio precedente, a seguito degli effetti della peronospora della vite (*Plasmopara viticola*) verificatasi nel corso dell'anno 2008.

Art. 2 regime di aiuto

1. Gli aiuti sono concessi esclusivamente in conformità a quanto previsto nell'ambito degli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli di cui al Regolamento (CE) 1535/2007.

2. L'importo massimo di aiuti concedibili ad una medesima impresa non può superare 7.500,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali.

Art. 3 beneficiari

1. Sono beneficiari degli aiuti le aziende viticole ad indirizzo biologico che presentano i seguenti requisiti:

a) sono iscritte nella sezione a) produttori agricoli dell'elenco regionale degli

operatori dell'agricoltura biologica istituito presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1995 n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli Venezia Giulia);

b) sono iscritte al registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio, fatte salve le ipotesi di esenzione dall'obbligo di iscrizione previste dalla vigente normativa di riferimento;

c) conducono almeno una Unità tecnico economica (UTE) situata in regione.

Art. 4 modalità di presentazione delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto sono presentate in formato cartaceo agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, utilizzando l'apposito modello di cui all'allegato A al presente regolamento.

Art. 5 criteri di concessione degli aiuti

1. Per la concessione degli aiuti si applica la priorità determinata dalla percentuale di danno sulla produzione viticola della campagna 2008/2009, rispetto alla produzione viticola media del triennio di riferimento.

2. Per la determinazione del danno si fa riferimento ai valori delle produzioni e dei prezzi stabiliti per l'anno 2008 dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1726 di data 28 agosto 2008.

3. In caso di parità nella graduatoria opera il criterio residuale della maggiore superficie viticola danneggiata.

Art. 6 importo di aiuto

1. Gli aiuti sono erogati secondo i sottoindicati parametri definiti con riferimento agli ettari di superficie vitata coltivata ad indirizzo biologico:

a) 7.500,00 euro per impresa agricola in caso di superfici vitate ad indirizzo biologico superiori a 15 ettari;

b) 5.500,00 euro per impresa agricola in caso di superfici vitate ad indirizzo biologico superiori a 10 e fino a 15 ettari;

c) 3.500,00 euro per impresa agricola in caso di superfici vitate ad indirizzo biologico superiori a 5 e fino a 10 ettari;

d) 2.000,00 euro per impresa agricola in caso di superfici vitate ad indirizzo biologico da 0,3 a 5 ettari.

2. Sono escluse dagli aiuti le aziende agricole con superfici vitate ad indirizzo biologico inferiori a 0,3 ettari.

3. L'importo dell' aiuto concesso non può essere superiore al danno riconosciuto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Art. 7 procedimento

1. Gli aiuti sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.

2. La graduatoria delle domande presentate è approvata con decreto del Direttore del Servizio competente entro sessanta giorni dal termine per la

presentazione delle domande indicato all' articolo 4, comma 1.

Art. 8 controlli

1. Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio effettuano controlli in merito al rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento, con riferimento alle domande, in misura non inferiore al 5 per cento delle stesse.

Art. 9 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10_24_1_DPR_126_3_ALL2

Allegato A
(rif. art. 4)

MODELLO DI DOMANDA DI AIUTO

All'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di

via _____

Oggetto :

Decreto legge 3 novembre 2008 n. 171 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), convertito con modificazioni in Legge 30 dicembre 2008 n. 205.

Domanda di aiuto in regime de minimis di cui al Regolamento (CE) 1535/2007 a favore delle aziende viticole ad indirizzo biologico, danneggiate a seguito degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola) verificatasi nel corso dell'anno 2008.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ residente a _____ in
loc./via _____ in qualità di titolare (per le ditte
individuali)/rappresentante legale (per le società) dell'azienda viticola ad indirizzo biologico
denominata _____ con sede
a _____ (CUAA
_____)

CHIEDE

la concessione degli aiuti previsti dalla normativa statale in oggetto, nel rispetto delle disposizioni comunitarie previste dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, per i danni verificatisi nel corso della campagna vitivinicola 2008/2009, a seguito degli attacchi di peronospora sui vigneti a conduzione biologica.

A tal fine consapevole delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità degli atti ed uso di atti falsi e consapevole della decadenza dai benefici ai sensi dell'art. 75 del citato DPR 445/2000

DICHARA:

- che nel corso della campagna vitivinicola 2008/2009 conduceva una superficie vitata pari ad ha. _____ come da dichiarazione superfici vitate (mod. B1) relativa alla citata campagna di riferimento;
- di essere iscritto nella sezione a) produttori agricoli dell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica istituito presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1995 n. 32;
- di aver subito nell'anno 2008 a seguito degli effetti derivanti dalle attività patogene della peronospora della vite, una riduzione del reddito derivante dalla produzione di uva biologica nella misura superiore al 30% rispetto alla produzione media del triennio precedente, come si rileva dai dati riportati nello schema di seguito evidenziato:

Dichiarazione vitivinicola	Qli prodotti	Ha condotti	Qli/Ha (A)	
campagna 2008/2009				
Dichiarazione vitivinicola	Qli prodotti	Ha condotti	Qli/Ha	media triennio Qli/Ha (B)
campagna 2007/2008				
campagna 2006/2007				
campagna 2005/2006				
DANNO %				
calcolato come	$100 - (qli/Ha\ 2008 \times 100) / \text{media } qli/Ha\ \text{triennio}$			
quindi	$100 - [(A \times 100) / B]$			

- di consentire all'autorità competente l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni pena la decadenza dal contributo, agli appezzamenti dell'azienda ed alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- di aver /non aver percepito nell'ultimo triennio di riferimento aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 pari ad € _____;
- di non aver beneficiato né di voler beneficiare, per la tipologia di intervento in argomento, di altre forme di contributo previste dalla normativa vigente;
- di non aver percepito nel corso della campagna assicurativa 2008 alcun indennizzo derivante dalla stipulazione di polizze assicurative per le colture viticole;

chiede inoltre che l'importo di aiuto venga accreditato secondo le modalità di seguito indicate : *(barrare la casella corrispondente)*:

- accredito su conto corrente bancario intestato al richiedente:

codice IBAN _____
Istituto _____ Agenzia _____ comune
_____;

accredito su conto corrente postale intestato al richiedente:
conto corrente n° _____ comune
_____;

assegno circolare non trasferibile;

quietanza propria;

Luogo e data

Firma

Allegati:

Fotocopia documento di identità.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

10_24_1_DPR_127_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2010, n. 0127/Pres.

LR 42/1996, art. 69. Ricostruzione habitat e miglioramento di habitat naturali di interesse comunitario nelle Risorgive di Castions di Strada. Approvazione progetto.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996 n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali";

VISTI i commi 146 e 147 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Legge finanziaria 2007" che autorizzano l'Amministrazione regionale a dare attuazione al progetto LIFE06NAT/IT/000060 denominato Conservation and restoration of calcareous fens in Friuli, secondo quanto disposto dal contratto di sovvenzione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 2981 del 30 dicembre 2008 relativa all'approvazione del Programma Operativo di Gestione 2009, ed in particolare le direttive impartite per l'attività della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, relativamente al Servizio tutela ambienti naturali e fauna, che prevede l'attuazione del progetto Life Natura 06/NAT/IT/000060 "Conservation and restoration of calcareous fens in Friuli";

VISTA la convenzione di sovvenzione n. LIFE06NAT/IT/000060 per il costo complessivo di € 2.645.000,00 IVA compresa, di cui € 1.058.000,00 a carico della Commissione europea;

PRESO ATTO che per l'attuazione del citato progetto di finanziamento, relativa alla effettuazione dei lavori di ripristino naturalistico, sia necessario prevedere progetti diversi suddivisi per area d'intervento e che uno di questi riguarda la "Ricostruzione habitat e miglioramento di habitat naturali di interesse comunitario nelle Risorgive di Castions di Strada";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1358 di data 10 luglio 2008 di approvazione del programma triennale 2008-2010 e dell'elenco annuale 2008 dei lavori pubblici di competenza della regione ai sensi della legge regionale 14/2002 articolo 50 e articolo 7 comma 2, ove si prevede la esecuzione degli interventi succitati per la "Ricostruzione habitat e miglioramento di habitat naturali di interesse comunitario nelle Risorgive di Castions di Strada";

VISTO il progetto di data 16 settembre 2009 elaborato dal Servizio Tutela Ambienti Naturali e Fauna della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali relativo alla "Ricostruzione habitat e miglioramento di habitat naturali di interesse comunitario nelle Risorgive di Castions di Strada" dell'importo complessivo di € 625.653,10, di cui € 100.637,72 per lavori a base d'asta;

PRESO ATTO che i fondi utili alla esecuzione degli interventi previsti con il citato progetto sono stati impegnati, nell'ambito del più ampio progetto Life Natura 06/NAT/IT/000060 "Conservation and restoration of calcareous fens in Friuli", con i decreti n. 3911 del 7 dicembre 2007 e decreto n. 1929 del 11 agosto 2008;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 in materia di lavori pubblici;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 50, comma 4 della legge regionale 14/2002 la competenza all'approvazione dei progetti preliminari spetta alla Giunta regionale;

CONSTATATO che per l'esecuzione dei lavori a base d'asta si prevede una spesa inferiore a € 200.000,00 e che l'intervento ricade tra le tipologie per i lavori in economia previste dall'articolo 67 del Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 14/2002 approvato con proprio decreto 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.;

VISTO il proprio decreto 12 dicembre 2005, n. 0434/Pres. di approvazione del "Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna";

PRESO ATTO che i lavori in cottimo fiduciario sono affidati con le procedure previste all'articolo 23 della legge regionale 14/2002;

ACCERTATO che gli interventi ricadono all'interno dell'ambito individuato ai sensi della legge regionale n. 42 del 30 settembre 1996 come Biotopo naturale regionale Risorgive di Castions di Strada, nel medesimo Comune;

PRESO ATTO che gli interventi di progetto sono finalizzati alla conservazione, ripristino e recupero di habitat minacciati di elevato valore naturalistico;

CONSTATATO che parte degli interventi sono previsti su terreni di proprietà privata e che risulta necessario provvedere all'acquisizione delle relative aree;

CONSIDERATO che la legge regionale n. 42 del 30 settembre 1996, all'articolo 69 comma 2 bis (introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 18/2004), prevede che gli interventi regionali nei parchi, riserve e biotopi naturali regionali istituiti ai sensi della stessa legge, sono autorizzati con apposito decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio e costituiscono variante al piano regolatore generale comunale;

CONSTATATO che il progetto in argomento indica specificatamente le particelle catastali ove risulta necessario prevedere il vincolo preordinato all'esproprio;

RISCONTRATO che il Servizio tutela ambienti naturali ha dato corso alle procedure per "la partecipazione degli interessati" previste dall'articolo 11 del TU in materia di espropriazione;

CONSIDERATO peraltro che in data 29 ottobre 2009, con nota prot. 75974, si è provveduto a richiedere al Comune di Castions di Strada il parere previsto dalla legge regionale n. 42 del 30 settembre 1996, articolo 69 comma 2 bis;

PRESO ATTO che con la delibera del Consiglio Comunale di Castions di Strada n. 8 del 18 febbraio 2010 è stato emesso il prescritto parere favorevole richiesto dalla legge regionale n. 42 del 30 settembre 1996 all'articolo 69 comma 2 bis (introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 18/2004);

RITENUTO di procedere all'approvazione del progetto in argomento ed autorizzare gli interventi in quanto questi comportano un miglioramento dei valori naturali dell'area protetta e risultano coerenti con gli obiettivi previsti in fase di istituzione del biotopo naturale delle Risorgive di Castions di Strada;

RITENUTO che gli interventi, in relazione alla tipologia specialistica, debbano essere realizzati in economia nella forma dell'amministrazione diretta e del cottimo fiduciario;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

VISTO il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. 2975, ed in particolare le direttive impartite per l'attività della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2010, n. 492

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'articolo 69 comma 2 bis della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, si autorizza l'esecuzione del progetto relativo alla "Ricostruzione habitat e miglioramento di habitat naturali di interesse comunitario nelle Risorgive di Castions di Strada" di data 16 settembre 2009.
2. L'autorizzazione di cui al punto 1 costituisce variante al piano regolatore generale comunale del Comune di Castions di Strada ai sensi dell'articolo 69 comma 2 bis della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato con decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, i terreni da acquisire per la esecuzione degli interventi sono sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_24_1_DPR_128_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2010, n. 0128/Pres.

DPR 361/2000, art. 7. "Fondazione Cruciat Clelia e Carina" - Pinzano al Tagliamento (PN). Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 15 marzo 2010, con cui il Presidente della "Fondazione Cruciat Clelia e Carina", avente sede a Pinzano al Tagliamento (PN), ha chiesto l'approvazione dello statuto sociale allegato all'atto costitutivo della fondazione medesima ed il conseguente riconoscimento della personalità giuri-

dica di diritto privato;

VISTO il verbale del predetto atto costitutivo, a rogito della dott.ssa Chiara Contursi, notaio in Udine, redatto il 14 dicembre 2009, rep. n. 123643, racc. n. 25195, ivi registrato il 12 gennaio 2010 al n. 436/1T;

VISTA la consistenza patrimoniale della fondazione, pari a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), e ritenuta adeguata al perseguimento degli scopi dell'ente;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta fondazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualificano la fondazione come istituzione nel settore della protezione sociale;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato lo statuto della "Fondazione Cruciat Clelia e Carina", avente sede a Pinzano al Tagliamento (PN), nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. La fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_24_1_DPR_128_2_ALL1

Statuto della "Fondazione Cruciat Clelia e Carina" - Pinzano al Tagliamento (PN)

Art. 1 denominazione e sede

Allo scopo di onorare la futura memoria delle sorelle CRUCIAT Clelia e CRUCIAT Carina è costituita per volontà dei fondatori una Fondazione con la perpetua denominazione di "FONDAZIONE CRUCIAT CLELIA E CARINA", con sede in Pinzano al Tagliamento alla Via Roma e provvisoriamente in Udine, alla Via Tullio n. 24

La Fondazione ha durata illimitata, e risponde alla disciplina fornita dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.

Art. 2 scopi ed attività

La Fondazione non ha fini di lucro e non può distribuire utili e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Suo scopo principale è la costruzione, con relativi mantenimento e gestione, senza fini di lucro, di un Centro Polifunzionale rivolto principalmente al benessere ricreativo e socioculturale della collettività pinzanese.

All'interno del Centro troveranno spazio e sede le varie iniziative finalizzate al perseguimento dello scopo.

La Fondazione inoltre:

- promuoverà iniziative socioculturali proprie;
- costituirà borse di studio per studenti meritevoli;
- promuoverà iniziative a sostegno dell'infanzia e dei soggetti più deboli;
- sosterrà e patrocinerà, per le stesse finalità, le iniziative dell'Amministrazione Comunale o delle Associazioni locali, nonché le iniziative volte alla salvaguardia e tutela dei beni storico culturali del pinzanese;
- avrà il perpetuo compito di occuparsi della manutenzione della cappella di Cruciat Pietro sita nel cimitero di Pinzano al Tagliamento

Art. 3 attività strumentali, accessorie e connesse

Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e dell'attività che ne costituiscono l'oggetto, compresi a titolo esemplificativo:

- A) stipula di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
- B) l'amministrazione e la gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- C) la stipula di convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati;

- D) la stipula di convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi e dei fini della Fondazione;
- E) il coordinamento con altri Enti operanti nei settori di cui si occupa la Fondazione;
- F) l'aggregazione di altri organismi al fine di rendere più efficace la propria azione; la partecipazione a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità similari alle proprie;
- G) la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private la cui attività sia già rivolta direttamente o indirettamente alla promozione degli scopi della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- H) la costituzione, (o concorrere alla costituzione), in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali nonchè la partecipazione a società del medesimo tipo;
- I) lo svolgimento di ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione per la realizzazione delle finalità della Fondazione o per l'incremento del patrimonio della stessa da destinarsi ai predetti fini.

Art. 4 patrimonio e fondo di gestione

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- A) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri elargitori;
- B) dai beni mobili ed immobili e dagli ulteriori apporti di capitale che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonchè da versamenti, contributi, donazioni, lasciti e quant'altro da persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- C) dai proventi delle proprie attività, e specificamente dal costruendo Centro Polifunzionale con relativi arredi, attrezzature e pertinenze;
- D) dalle elargizioni fatte da enti o da privati.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5 organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vicepresidente della Fondazione;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- il Collegio dei Revisori, ove nominato.

Tutte le cariche associative, previste dallo Statuto sono totalmente gratuite.

Art. 6 Consiglio di Amministrazione

a) La Fondazione sarà sempre retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, ed il Presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio di Amministrazione stesso. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti relativi alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi, nonchè l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

b) Il Consiglio di Amministrazione è sovrano nelle proprie decisioni ed ha il compito di:

- determinare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonchè all'acquisto ed all'alienazione di beni immobili e comunque in merito a qualsiasi atto di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio nonchè il programma di attività;
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- stabilire un budget, con regolamento interno, da destinare al Presidente della Fondazione, necessario per il buon andamento e funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

c) Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco pro tempore del Comune di Pinzano al Tagliamento, ed è composto da un rappresentante del Comune di Pinzano al Tagliamento e da due soggetti ivi residenti e di specchiata moralità, vicini alla collettività pinzanese nel cui interesse si muove la qui costituita Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni ed è rinnovabile.

d) In deroga a quanto previsto al precedente punto c), in prima nomina compongono il Consiglio di

Amministrazione le signore CRUCIAT Clelia e CRUCIAT Carina e DE BIASIO Luciano, quale Sindaco pro tempore del Comune di Pinzano al Tagliamento; e la carica dei primi consiglieri è conferita a tempo indeterminato.

In caso di morte, rinuncia od impossibilità di un fondatore primo consigliere, la nomina del nuovo consigliere in sostituzione sarà effettuata dal Sindaco pro tempore del Comune di Pinzano al Tagliamento, su designazione del consigliere fondatore in carica.

Il mandato di detto nuovo consigliere, così nominato, durerà tre anni, e sarà rinnovabile.

Dalla data in cui i due consiglieri fondatori non siano più in carica, per morte, rinuncia od impossibilità, decadrà l'intero organo amministrativo, e la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione verrà effettuata a norma di quanto previsto al precedente punto c).

e) Non sono dovuti compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 convocazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce una volta al mese, ma obbligatoriamente una volta all'anno, nonchè ogniqualvolta se ne ravveda l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, e-mail o telegramma, da recapitarsi a ciascun fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonchè le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi non prima del giorno seguente. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma, telefax o e-mail inviati con tre giorni di preavviso.

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, delibera a maggioranza dei voti.

Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, ad eccezione delle modificazioni statutarie, il cui relativo verbale è redatto con il ministero di un notaio, in sostituzione del Segretario Generale

Art. 8 Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tale carica è ricoperta di diritto da CRUCIAT Clelia. La medesima ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa o Giurisdizionale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di iniziativa, necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione utilizzando un budget messogli a disposizione con regolamento interno dal Consiglio di Amministrazione;

In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione e relaziona annualmente all'Assemblea di partecipazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle sue funzioni si può avvalere dell'ausilio di un Segretario generale nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, in accordo con il Segretario Generale, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Non è dovuto alcun compenso per il Presidente.

Il Presidente cessa dalle sue funzioni nei seguenti casi:

- morte;
- dimissioni;
- altri casi previsti dalla legge.

Art. 9 Segretario Generale

Il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e dura in carica tre anni.

Il Segretario Generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare, il Segretario Generale:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonchè agli atti del Presidente

Egli è componente del Consiglio di Amministrazione.

Non è dovuto alcun compenso per il Segretario Generale.

Art. 10 Revisore dei Conti

Ove risulti essere opportuno, potrà essere nominato un Revisore dei Conti, che non sia fondatore, e che sia iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Pordenone. La nomina sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Non sono dovuti compensi per i Revisori dei Conti.

Art. 11 esercizio finanziario

L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi poliennali.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio economico di previsione ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio di esercizio.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, deve essere depositato nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e deliberare l'assunzione di obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spese e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, debbono essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonchè di fondi o riserve durante la vita della Fondazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12 clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

Art. 13 scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto al Comune di Pinzano al Tagliamento, che si impegnerà a farne uso nell'interesse della collettività.

Art. 14 controlli

I controlli sull'amministrazione della Fondazione sono esercitati dalle Autorità cui spettano, secondo le vigenti disposizioni statali o regionali, nel rispetto dell'art. 38 della Costituzione.

I rapporti tra la Fondazione ed il Comune di Pinzano al Tagliamento saranno definiti mediante rispettivi atti deliberativi e mediante apposite convenzioni.

Art. 15 clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

10_24_1_DPR_129_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2010, n. 0129/Pres.

DPR 361/2000, art. 7. Fondazione Flebus Aminta - Torreano (UD). Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 29 aprile 2010, con cui il Presidente della "Fondazione Flebus Aminta", avente sede a Torreano (UD), ha chiesto l'approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento

della personalità giuridica di diritto privato;

VISTI l'atto costitutivo della Fondazione e lo statuto ivi allegato, come risultanti dal verbale redatto il 21 aprile 2010 dalla dott.ssa Tania Andrioli, notaio in Udine, rep. n. 72238, racc. n. 23148, e registrato a Cervignano del Friuli il 26 aprile 2010 al n. 678/1T;

VISTA la consistenza patrimoniale della Fondazione del valore complessivo di euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) e ritenutala adeguata al perseguimento degli scopi dell'ente;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Fondazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Fondazione come istituzione nel settore della cultura;

RICONOSCIUTA quindi l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato lo statuto della "Fondazione Flebus Aminta", avente sede a Torreano (UD), nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_24_1_DPR_129_2_ALL1

Statuto della Fondazione Flebus Aminta - Torreano (UD)

Art. 1 costituzione, sede e durata della Fondazione

I. È costituita la Fondazione denominata «Fondazione Flebus Aminta».

II. La Fondazione ha la propria sede legale in Torreano (UD) e le sue attività si esplicano nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia.

III. La Fondazione ha durata illimitata.

IV. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato, dotata di piena capacità e autonomia statutaria e gestionale, conformemente alle vigenti disposizioni di legge ed alle norme del presente statuto.

Art. 2 finalità, scopi ed attività istituzionali della Fondazione

I. La fondazione nel ricordo della signora Flebus Aminta promuove attività benefiche a favore della popolazione di Torreano e in generale a favore di soggetti deboli e in difficoltà nell'ambito dello stesso territorio. Promuove inoltre ogni attività a favore della ricerca, dello studio e del mantenimento della cultura e della tradizione locale torreanese, friulana e della montagna, con particolare riguardo ai valori di solidarietà propugnati dalla storia e dalla tradizione degli Alpini. Tra gli scopi primari della Fondazione vi è la realizzazione di un edificio destinato a sede del Gruppo Alpini di Torreano. Tale immobile, che verrà concesso in comodato d'uso per 99 anni, avrà una superficie minima di 120 mq. su unico piano, sarà autonomo e indipendente da altre strutture immobiliari e il progetto verrà concordato con il Consiglio direttivo del Gruppo Alpini.

II. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione svolge direttamente e promuove lo svolgimento di: ricerche culturali, promozione di manifestazioni socio culturali, organizzazione di raccolta di denaro e beni per persone, gruppi in difficoltà, promozione di occasioni di locazioni di beni immobili per nuclei familiari bisognosi, organizzazioni di feste, incontri finalizzati a raccolta di fondi per scopi benefici.

III. La Fondazione non ha fini di lucro e non può distribuire, neanche in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo in casi in cui la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

La Fondazione impiega necessariamente gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali di cui al presente articolo e di quelle attività che siano a queste strumentali, accessorie o direttamente connesse.

Art. 3 attività strumentali, accessorie e connesse della Fondazione

I. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili

nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, società di capitali, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture funzionali alle finalità ed alle attività della Fondazione;
- e) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività istituzionali di cui all'art. 2 del presente statuto;
- f) partecipare e concorrere a concorsi e bandi promossi da soggetti pubblici o privati;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- h) istituire premi e borse di studio;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle attività istituzionali.

Art. 4 fondo di dotazione

I. Il fondo di dotazione, come risultante dall'atto costitutivo, costituisce il patrimonio della fondazione e potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, oblazioni, donazioni, eredità o legati, elargizioni, contributi ed altre forme di ausilio pecuniario da parte di soggetti, pubblici o privati, che condividano gli scopi della Fondazione, sempre che si tratti di beni espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il perseguimento dei fini e degli scopi di cui al precedente art. 2.

II. La Fondazione è autonoma dai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, all'incremento del suo patrimonio.

III. Il patrimonio è vincolato al perseguimento esclusivo dello scopo istituzionale ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3, a preservarne il valore ed a garantirne la continuazione nel tempo.

IV. Le attività della Fondazione sono svolte in conformità allo scopo istituzionale, con criteri di efficienza nella utilizzazione delle risorse, e di efficacia negli interventi.

V. Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono.

Art. 5 fondo di Gestione della Fondazione

I. Per l'adempimento dei propri compiti e per il proprio funzionamento, la Fondazione dispone di un Fondo di Gestione costituito dai redditi derivanti dal patrimonio di cui al precedente art. 4, nonché di ogni eventuale contributo o elargizione che sia destinato da terzi all'attuazione dei fini istituzionali di cui al precedente art. 2, che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

II. Il Fondo di Gestione della Fondazione è in particolare costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività, istituzionali, strumentali, accessorie e connesse, della Fondazione medesima;
- b) da eventuali dotazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
- c) da ogni eventuale contributo o elargizione in qualsiasi forma concesso od erogato da soggetti, enti od istituzioni di natura pubblica;
- d) da ogni eventuale contributo o elargizione in qualsiasi forma concesso od erogato dai Fondatori, dai Promotori o dai Partecipanti.

III. Il Fondo di Gestione sarà utilizzato dalla Fondazione per l'adempimento dei suoi compiti e per l'attuazione dei fini istituzionali di cui al precedente art. 2.

Art. 6 esercizio Finanziario

I. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Art. 7 organi della Fondazione

I. Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Gestione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Vice-Presidente della Fondazione;
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 8 Consiglio di Gestione

I. La Fondazione è retta da un Consiglio di Gestione composto di un numero di membri variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 7, secondo quanto stabilito dai Fondatori, ordinari ed istituzionali con-

giuntamente, con propria deliberazione collegiale.

La composizione sarà la seguente:

Metà più uno dei membri del Consiglio di Gestione saranno nominati dal Comune di Torreano, con propria deliberazione assunta dal Consiglio Comunale. I restanti saranno nominati dal direttivo del Gruppo Alpini di Torreano.

II. Per la prima volta, la nomina degli organi della Fondazione può essere effettuata in sede di atto costitutivo.

III. I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per una volta sola.

IV. In caso di morte, dimissioni, sopravvenuta incapacità o altra ipotesi di decadenza o cessazione dalla carica di uno o più componenti, il Consiglio di Gestione chiede senza indugio al socio fondatore di indicare il sostituto.

I componenti del Consiglio di Gestione nominati ai sensi del presente comma IV scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

V. In caso di morte, dimissioni, sopravvenuta incapacità o altra ipotesi di decadenza o cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione lo stesso si intende interamente cessato ed i Fondatori provvedono senza indugio alla sostituzione dell'intero Consiglio di Gestione, osservando le modalità di cui al precedente comma I.

Art. 9 funzionamento del Consiglio di Gestione

I. Il Consiglio di Gestione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne faccia richiesta scritta un componente del Consiglio e comunque almeno 2 (due) volte all'anno.

II. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente data, ora e luogo della convocazione, nonché l'ordine degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione fax, telegramma o posta elettronica da spedirsi entro quarantotto ore prima dell'adunanza.

III. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto di colui che presiede la riunione.

IV. In caso di ingiustificata assenza a più di due riunioni consecutive del Consiglio di Gestione, quest'ultimo potrà decidere la revoca del componente.

V. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente scelto dalla maggioranza dei presenti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione debbono essere trascritti su apposito libro in ordine cronologico, e sottoscritti da colui che presiede la riunione nonché dal segretario.

VI. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Gestione si tengano attraverso mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede, ed in particolare:

a) sia consentito a colui che presiede la riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e, se necessario, trasmettere documentazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere e trasmettere documentazione e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario verbalizzante.

Art. 10 poteri del Consiglio di Gestione

I. Il Consiglio di Gestione:

a) nomina nel suo seno il Vice Presidente della Fondazione;

b) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'esercizio successivo ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo per l'esercizio decorso.

Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo saranno composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e nella relativa redazione il Consiglio di Gestione, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovrà seguire i principi previsti dal Codice Civile in tema di bilancio d'esercizio di società di capitali;

c) delibera gli eventuali regolamenti disciplinanti in via generale ed organica le attività istituzionali;

- d) delibera l'accettazione di oblazioni, donazioni, eredità o legati, elargizioni, contributi, nonché l'effettuazione di acquisizioni ed alienazioni di beni mobili ed immobili;
 - e) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari o in beni immobili;
 - f) delibera sui piani e programmi della Fondazione ;
 - g) delibera su eventuali accordi, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
 - h) delibera ogni altra attività o operazione necessaria o utile per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3;
 - i) delibera in ordine alla ammissione nella Fondazione di soggetti che, intendendo aderirvi, hanno presentato domanda per divenire Fondatori, Promotori o Partecipanti;
 - l) può provvedere alla revoca dei propri componenti ingiustificatamente assenti a più di due riunioni consecutive;
 - m) provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale dirigente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
 - n) delibera eventuali modifiche dello Statuto, con la presenza ed il voto favorevole di tutti i suoi componenti, purché non sia modificata la disposizione di cui all'art. 2, né sia modificata la destinazione a tale scopo del patrimonio inizialmente conferito;
 - o) compie ogni altra attività necessaria o utile al raggiungimento dello scopo istituzionale.
- II.** Il Consiglio di Gestione può delegare al Presidente della Fondazione od a propri componenti individualmente od organizzati in apposite commissioni, il compimento di talune delle attività sopra indicate.
- III.** Lo svolgimento delle funzioni di componente del Consiglio di Gestione , di Presidente e vice Presidente non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

Art. 11 Presidente e Vice-Presidente della Fondazione

- I.** Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio ed è di diritto il Sindaco pro-tempore del Comune di Torreano.
- II.** Il Presidente della Fondazione:
- a) convoca e presiede il Consiglio di Gestione;
 - b) firma gli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi;
 - c) vigila sul buon andamento della gestione amministrativa e sull'osservanza delle disposizioni statutarie.
- III.** Nel caso di urgenza, il Presidente della Fondazione può compiere sotto la propria responsabilità qualsiasi tipo di atto che reputi opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo al Consiglio di Gestione per l'approvazione nella prima riunione successiva.
- IV.** In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente opera con i poteri e le responsabilità del Presidente.

Art. 12 organo di controllo

- I.** Il controllo dell'amministrazione della fondazione è affidato a un Revisore unico, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.
Esso dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.
- II.** Il Revisore è nominato dai Fondatori con propria deliberazione collegiale assunta con il voto favorevole di tanti Fondatori che rappresentino la maggioranza delle dotazioni complessivamente effettuate dai Fondatori nel patrimonio della Fondazione.
- III.** Esso provvede al riscontro degli atti della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e provvede ad atti di ispezione e controllo.
- IV.** I verbali delle verifiche del Revisore debbono essere trascritti su apposito libro.
- V.** Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Gestione.
- VI.** Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese, un gettone di presenza determinato nel minimo previsto dalle vigenti tariffe professionali per ogni seduta di verifica.

Art. 13 scioglimento

- I.** In caso di scioglimento della Fondazione, da qualunque causa determinato, il suo patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Gestione che provvederà alla nomina del liquidatore, al Comune di Torreano.

Art. 14 disposizioni di rinvio

- Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di Legge.

10_24_1_DAS_PIAN TERR 314.DOC

Decreto dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie 3 giugno 2010, n. 314

Legge regionale 23/1997, art. 23. Comune di Grado (Gorizia).
Sospensione del Consiglio comunale e nomina Commissario.

L'ASSESSORE

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati eletti il Consiglio comunale di Grado ed il Sindaco nella persona della dott.ssa Silvana Olivotto;

VISTE le note del 1 giugno e 3 giugno 2010, con le quali il Segretario comunale di Grado comunica che il giorno 1 giugno 2010 nove consiglieri comunali, su sedici assegnati, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica con atti separati presentati personalmente e contemporaneamente al protocollo dell'ente;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

ATTESO che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

CONSTATATO che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2 (dimissioni della metà più uno dei membri assegnati) della legge 142/1990, nel testo modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quale causa di scioglimento del consiglio comunale;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della citata legge 142/1990, lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta;

CONSIDERATO che, in virtù delle predette dimissioni, gli organi elettivi e la Giunta del Comune non sono più in grado di assicurare il funzionamento dell'amministrazione locale;

RITENUTO pertanto che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Comune, sussistono motivi di grave e urgente necessità che, ai sensi del comma 7 del citato articolo 39 della legge 142/1990, in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento dell'organo consiliare, impongono di sospendere il Consiglio comunale per un periodo comunque non superiore a novanta giorni e di nominare, per una durata corrispondente, un commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente;

RITENUTO di individuare nel dott. Giovanni Blarasin, Segretario generale della Provincia di Pordenone, la persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, la provvisoria amministrazione del Comune;

VISTA la nota datata 3 giugno 2010, con la quale il Presidente della Provincia di Pordenone autorizza il dott. Giovanni Blarasin a svolgere le funzioni di Commissario del Comune di Grado, atteso lo scioglimento del Consiglio comunale;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 2 del citato articolo 23 della legge regionale 23/1997, il quale prevede che i provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

DECRETA

1. Il Consiglio comunale di Grado (Gorizia) è sospeso, con decorrenza immediata e sino alla data dello scioglimento che sarà disposto con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e, comunque, per una durata non superiore a novanta giorni dalla data del presente decreto.

2. Il dott. Giovanni Blarasin è nominato Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, fino a quando sarà adottato il citato decreto presidenziale e, comunque, per una durata non superiore a quella sopra indicata.

3. Al Commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunali.

4. Al predetto Commissario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 23/1997. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese e indennità di missione per gli amministratori dell'ente commissariato.

5. Il Commissario è incaricato di provvedere all'esecuzione del presente decreto, che è trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale 23/1997, al Comune di Grado, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia,

nonché pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 3 giugno 2010

SEGANTI

10_24_1_DDC_ATT PROD 147_915

Decreto del Direttore centrale attività produttive 31 maggio 2010, n. (147) 915/IND

Affidamento del servizio di gestione delle agevolazioni a favore delle PMI previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (legge Sabatini), secondo la disciplina dettata, per l'attuazione regionale, dal regolamento adottato con DPReg. 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. e successive modifiche e integrazioni. Prenotazione fondi e approvazione dei documenti di gara.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), di seguito 'legge Sabatini';

VISTA la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e s.m.i., di seguito 'l.r. 23/2002';

VISTO in particolare l'articolo 6 della l.r. 23/2002, il quale al comma 48 autorizza l'Amministrazione regionale a concedere, fra gli altri, gli incentivi di cui alla legge Sabatini e al comma 49 prevede il recepimento delle disposizioni in parola tramite regolamento;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Legge regionale 23/2002, articolo 6, comma 49 "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329") e s.m.i., di seguito "regolamento di attuazione";

CONSTATATO che l'articolo 3 del regolamento di attuazione, richiamando le disposizioni dell'articolo 6, comma 49, della l.r. 23/2002, prevede che l'Amministrazione regionale stipuli apposito atto aggiuntivo con MCC S.p.a., già Mediocredito Centrale S.p.A., ora UniCredit Mediocredito Centrale Banca S.p.a., soggetto già incaricato della gestione a livello statale degli incentivi di cui alla legge Sabatini;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2004, n. 2090, con la quale è stato fra l'altro approvato lo schema di atto aggiuntivo con MCC S.p.a. (ora UniCredit Mediocredito Centrale Banca S.p.a.);

VISTO l'atto aggiuntivo siglato tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito 'Regione Autonoma FVG', e MCC S.p.A. (ora UniCredit Mediocredito Centrale Banca S.p.a.), stipulato in data 15 settembre 2004 e approvato con decreto del direttore centrale della Direzione centrale Attività Produttive n. 1982/PROD/IND di data 20 settembre 2004, ai sensi del quale la Regione Autonoma FVG è subentrata, ai sensi degli articoli 6 e 9 del decreto legislativo del 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) e dell'articolo 65 dello Statuto regionale, nella convenzione stipulata il 2 marzo 1995 tra l'allora Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) e Mediocredito Centrale S.p.a. (ora UniCredit Mediocredito Centrale Banca S.p.a.);

VISTA la convenzione tra Regione Autonoma FVG e MCC S.p.a. (ora UniCredit Mediocredito Centrale Banca S.p.a.), stipulata in data 2 dicembre 2004, con la quale si è proceduto a rinnovare fino al 2 marzo 2010 la convenzione stipulata il 2 marzo 1995, in merito alla gestione degli interventi agevolativi di cui alla legge Sabatini;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - Legge finanziaria 2010) e s.m.i., con particolare riferimento all'articolo 2, comma 101, ai sensi del quale "al fine di garantire la continuità operativa delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), la convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale con il soggetto gestore, ai sensi dell' articolo 6, comma 49, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), resta in vigore fino all'intervenuta aggiudicazione in esito all'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo soggetto gestore";

VISTA la legge regionale del 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e s.m.i., la quale stabilisce all'art. 28, comma 1 che la Giunta regionale con propria deliberazione adotta il Programma operativo di gestione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2009, n. 2975, con la quale è stato approvato il Programma Operativo di Gestione 2010 (POG 2010), e la variazione intervenuta da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 907 del 12 maggio 2010 (variazione 4 al programma operativo di gestione 2010);

ATTESO che, con riferimento alla l.r. 23/2002, la citata deliberazione n. 697/2010 attribuisce al Direttore centrale delle attività produttive la prenotazione delle risorse sul capitolo 7707 (Incentivi alle imprese industriali per acquisto di macchinari) dello stato di previsione del bilancio regionale;

VISTI in particolare gli indirizzi per l'azione amministrativa previsti per il capitolo di spesa 7707 dal citato POG 2010, i quali dispongono che per l'evasione delle domande a valere sulla legge Sabatini pervenute successivamente al 2 marzo 2010 si procede all'individuazione del soggetto gestore con apposita gara europea per l'affidamento dei servizi, sino a un massimo di sei anni dalla stipula del contratto e per un massimo di € 2.160.000,00, IVA compresa;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle dir. 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i, di seguito 'codice dei contratti pubblici';

CONSIDERATO che il termine del 2 marzo 2010 è scaduto ed è necessario garantire la prosecuzione, relativamente alle domande presentate successivamente a tale data, della gestione degli incentivi alle microimprese, piccole e medie imprese, di seguito 'PMI', previsti dalla legge Sabatini e disciplinati dal regolamento di attuazione;

RILEVATA la necessità di provvedere, mediante la stipula di contratto di servizi, all'affidamento delle attività di gestione degli incentivi a favore delle PMI presenti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, previo espletamento di una gara di aggiudicazione a procedura aperta, secondo la disciplina di cui agli articoli 55 e seguenti del codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che la suddetta procedura è preceduta dalla predisposizione di un bando di gara, un disciplinare di gara, un capitolato speciale d'onere e uno schema di contratto d'appalto, costituenti gli allegati al presente decreto, rispettivamente numero 1, 2, 3 e 4, da considerarsi parti sostanziali e integranti dello stesso;

RITENUTO di procedere, in attuazione degli indirizzi del POG, alla gara per l'affidamento di un contratto di gestione del servizio di durata pari a 6 (sei) anni, pur riservando alla Regione Autonoma FVG il diritto di recedere o risolvere il rapporto anche prima, nei casi e con le modalità di cui ai documenti di gara;

RITENUTO di dover richiedere, per la miglior gestione del servizio, oltre ai requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria, di cui al codice dei contratti pubblici e al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i., le ulteriori condizioni minime, in termini di struttura operativa e personale impegnato, quali risultano in specifico dai documenti di gara;

RITENUTO di poter procedere a una corretta valutazione del costo del contratto e del valore della base d'asta facendo riferimento al volume dei finanziamenti attivati e alla cifra delle spese sostenute nel corso degli ultimi 3 (tre) anni per la gestione precedente, mettendoli a confronto, per lo stesso periodo di tempo, con i dati desumibili, per il costo del lavoro, dalle tabelle dei contratti collettivi nazionali del settore bancario e, per il costo del servizio, da gara analoga effettuata dalla Regione Autonoma FVG per la gestione di contributi pubblici;

RITENUTO di individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli articoli 83 e seguenti del codice dei contratti pubblici;

RITENUTO necessario avvalersi, per l'esame e la valutazione delle offerte che saranno presentate, di una Commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, da nominare con successivo decreto del direttore centrale della Direzione centrale Attività produttive;

PRESO ATTO che la Regione Autonoma FVG, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, è tenuta alla pubblicazione del bando di gara secondo le modalità previste all'articolo 66 del codice dei contratti pubblici;

VISTA la legge regionale 21/2007 e s.m.i., con particolare riferimento all'articolo 40, commi 1 e 4;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), e s.m.i., con particolare riferimento all'articolo 17, comma 3, lettere a) e b) e all'articolo 19;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di autorizzare l'avvio della procedura aperta, di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle dir. 2004/17/

CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e integrazioni, di seguito 'codice dei contratti pubblici', per l'identificazione del soggetto con cui stipulare il contratto di gestione delle agevolazioni a favore delle microimprese, piccole e medie imprese, previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), di seguito 'legge Sabatini', e disciplinate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Legge regionale 23/2002, articolo 6, comma 49 "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329") e successive modifiche e integrazioni;

2. di prenotare le risorse necessarie a garantire la copertura del contratto aggiudicato, fino a una somma massima di € 2.160.000,00 (duemilionicentosessantamila/00), IVA compresa, imputando la spesa al capitolo 7707 (Incentivi alle imprese industriali per acquisto di macchinari) dello stato di previsione del bilancio regionale;

3. di prevedere che l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici;

4. di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'oneri e lo schema di contratto, indicati rispettivamente come allegati 1, 2, 3 e 4 al presente decreto, di cui costituiscono parti sostanziali e integranti;

5. di riservarsi di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici;

6. di procedere alla pubblicazione del bando di gara, indicato come allegato 1, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico dell'Osservatorio regionale degli appalti, nonché, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e su almeno tre quotidiani aventi particolare diffusione sul territorio regionale, secondo le modalità previste all'articolo 66 del codice dei contratti pubblici;

7. di autorizzare il direttore del Servizio promozione e sostegno del comparto produttivo industriale della Direzione centrale Attività produttive alla stipula del contratto al compimento delle procedure di aggiudicazione;

8. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 31 maggio 2010

MANCA

10_24_1_DDC_ATT PROD 147_915_ALL1_BANDO

Bando di gara

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Attività produttive - Via Trento, 2 - Trieste - 34132 - Italia - Telefono: +390403772422 - Posta elettronica: s.svil.ind@regione.fvg.it - Fax: +390403772434 - Indirizzo internet(URL): www.regione.fvg.it

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Autorità regionale o locale - Affari economici e finanziari - L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE:

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di gestione delle agevolazioni a favore delle PMI previste dalla l. 28 novembre 1965, n. 1329 (legge Sabatini), secondo la disciplina dettata dal regolamento regionale di cui al DPRReg. 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. e s.m.i.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi N. 6 - Luogo principale di esecuzione: Regione Friuli Venezia Giulia - Codice NUTS: ITD4

II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: La legge Sabatini interviene a sostegno dell'investimento in macchinari delle PMI mediante la concessione di agevolazioni sui tassi di riferimento in operazioni di compravendita e locazione finanziaria. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di sconto sugli effetti delle dilazioni di pagamenti o di abbattimento degli interessi sul finanziamento di operazioni. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia intende affidare a un ente creditizio o un intermediario finanziario la gestione delle agevolazioni, previste dalla legge Sabatini, a favore delle PMI aventi sede o unità locale sul territorio regionale. Il gestore sarà incaricato, in nome e per conto dell'amministrazione, di raccogliere e istruire le domande, di liquidare e erogare i finanziamenti, di controllare e revocare i contributi. Il gestore

curerà direttamente e autonomamente i rapporti con i soggetti richiedenti (banche, società di leasing, confidi) e i soggetti beneficiari (microimprese, piccole e medie imprese). Il gestore si avvarrà di proprio personale qualificato e proprie strutture operative, creando un apposito gruppo di lavoro e utilizzando una piattaforma informatica di gestione. Il gestore avrà a disposizione la movimentazione esclusiva di un conto corrente su cui confluiranno i fondi regionali a copertura delle operazioni agevolate.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale - Oggetto principale: 66110000

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Divisione in lotti: no

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore tra 9000000.00 e 18000000.00 Moneta: euro

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 72

SEZIONE III: INFORMAZIONI di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: I partecipanti alla gara devono mettere a disposizione una garanzia del valore di € 36.000,00 (trentaseimila/00 euro), pari al 2% (due per cento) del corrispettivo massimo previsto per l'intera durata del contratto, a copertura dell'eventuale danno precontrattuale. Tale garanzia viene fornita con il deposito di una cauzione in contanti o nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa. All'atto della firma del contratto e per tutta la durata della gestione, il gestore mette a disposizione a titolo di cauzione definitiva, nelle forme della fideiussione bancaria o assicurativa, la somma di € 180.000,00 (centottantamila/00 euro), pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo massimo, previsto per l'intera durata del contratto, per la copertura di tutti i rischi derivanti dalla mancata, parziale o irregolare esecuzione del contratto. L'ammontare della garanzia è rideterminato qualora il gestore si sia aggiudicato la gara con un ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento) o al 20% (venti per cento). III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L'erogazione dei contributi sarà realizzata direttamente dal gestore, al quale saranno fornite le risorse volta per volta stanziate dal bilancio regionale per l'attuazione della legge Sabatini. Il gestore provvederà ad accendere, presso una banca di propria scelta, un conto corrente sul quale confluiranno i fondi necessari per il finanziamento delle agevolazioni. Il pagamento del compenso per la gestione del servizio è effettuato, di norma, in rate semestrali posticipate ed è disposto dietro emissione di regolare fattura per i corrispondenti periodi di 6 (sei) mesi.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: sì - Apertura entro la data di stipulazione del contratto di almeno uno sportello o sede operativa in ciascuna delle 4 province (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) della Regione Friuli Venezia Giulia

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi alla gara gli enti creditizi e gli intermediari finanziari, di diritto italiano e straniero, che rispondano ai requisiti di idoneità professionali indicati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), oppure a requisiti analoghi, comparabili ed equivalenti previsti dall'ordinamento giuridico di provenienza. In particolare, per quanto riguarda i soggetti di diritto italiano, possono partecipare gli enti creditizi rispettivamente abilitati all'esercizio dell'attività bancaria e iscritti all'apposito albo, ai sensi degli articoli 10 e 13 del testo unico citato, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ai sensi dell'articolo 107 del testo unico citato.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: I soggetti partecipanti devono possedere un totale attivo dello stato patrimoniale, con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio regolarmente approvato, non inferiore ad € 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00 di euro) per gli enti creditizi e a € 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00 di euro) per gli intermediari finanziari.

III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: I soggetti partecipanti devono possedere una struttura tecnico-organizzativa in grado di prestare i servizi oggetto della gara e in particolare: 1) possesso di almeno uno sportello e/o una sede operativa nel territorio di ognuna delle 4 province (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. I soggetti privi, in tutto o in parte, di tali sportelli e/o sedi operative al momento della presentazione dell'offerta si impegnano, con dichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa, ad aprirne il numero necessario entro la data di stipula del contratto, nel caso risultassero aggiudicatari del contratto; 2) gruppo di lavoro composto da almeno n. 4 (quattro) esperti, così qualificati: n. 1 (uno) esperto senior, da indicare quale 'responsabile della gestione dei servizi' e come referente per la Regione Autonoma FVG, con un'esperienza di almeno 10 (dieci) anni maturata nel campo delle principali attività oggetto della gara; n. 3 (tre) esperti junior con almeno 3 (tre) anni di esperienza, nel campo delle principali attività oggetto della gara; 3) impiego, a tempo pieno o parziale, di almeno 5 (cinque) unità di personale di provata esperienza e adeguata qualificazione, in

grado di assicurare il supporto al gruppo di lavoro di cui al numero 2) e lo svolgimento delle funzioni di segreteria di cui all'articolo 6 del capitolato speciale d'oneri; 4) precedente esperienza in ambito di gestione di agevolazioni alle imprese e in materia di rendicontazione di contributi; in particolare, precedente esperienza, negli ultimi 3 (tre) anni, in attività istruttorie a favore di enti pubblici, per un importo complessivo, in materia di agevolazioni ai settori produttivi e in relazione all'erogazione di finanziamenti attivati, non inferiore a € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00 di euro);

III.2.4) Appalti riservati: no

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? sì - Sono ammessi alla gara gli enti creditizi e gli intermediari finanziari, di diritto italiano e straniero, che rispondano ai requisiti di idoneità professionali indicati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), oppure a requisiti analoghi, comparabili ed equivalenti previsti dall'ordinamento giuridico di provenienza. In particolare, per quanto riguarda i soggetti di diritto italiano, possono partecipare gli enti creditizi rispettivamente abilitati all'esercizio dell'attività bancaria e iscritti all'apposito albo, ai sensi degli articoli 10 e 13 del testo unico citato nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ai sensi dell'articolo 107 del testo unico citato.

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: sì

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta

IV.2) AGGIUDICAZIONE:

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito - Criteri: 1. Organizzazione ed efficacia della gestione (ponderazione 35) 2. Prezzo (ponderazione 30) 3. Composizione ed esperienza del gruppo di lavoro (ponderazione 15) 4. Servizi ulteriori rispetto alla gestione oggetto dal contratto (ponderazione 5) 5. Sportelli e/o sedi ulteriori rispetto al numero minimo richiesto (ponderazione 5) 6. Tempi di realizzazione della piattaforma informatica (ponderazione 5) 7. Attività di assistenza e informazione alla PMI (ponderazione 5)

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 09/08/2010 - Ora: 16:00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT - italiano

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 01/09/2010 - Ora: 10:00 - Luogo: Direzione centrale Attività produttive - Via Trento, 2 - 34132 - Trieste Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì - Concorrenti ammessi o legali rappresentanti o procuratori autorizzati

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Codice Identificativo Gara (CIG): 0476288549 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Lydia Alessio-Verni - Direttore del Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità d'Italia, n. 7 - Trieste - 34121 - Italia - Telefono: +390406724711 - Fax: +390406724720 - Indirizzo Internet (URL): <http://www.giustizia-amministrativa.it>

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 3 giugno 2010

ALLEGATO A: ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Attività produttive - Via Trento, 2 - Trieste - 34132 - Italia - Direttore Servizio di sostegno e promozione comparto produttivo industriale - Telefono: +390403772422 - All'attenzione di: dott.ssa Lydia Alessio-Verni - Posta elettronica: s.svil.ind@regione.fvg.it - Fax: +390403772434 - Indirizzo Internet (URL): www.regione.fvg.it

ALLEGATO 2

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO SOSTEGNO E PROMOZIONE COMPARTO PRODUTTIVO INDUSTRIALE
Via Trento n. 2 - 34132 - Trieste
TELEFONO 040/3772422 - FAX 040/3772434
URL: www.regione.fvg.it

DISCIPLINARE DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PMI PREVISTE DALLA L. 28 NOVEMBRE 1965, N. 1329 (LEGGE SABATINI), SECONDO LA DISCIPLINA DETTATA, PER L'ATTUAZIONE REGIONALE, DAL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DPREG. 23 GIUGNO 2004, N. 0205/PRES. E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- | | |
|-------------|--|
| Articolo 1 | Amministrazione aggiudicatrice |
| Articolo 2 | Oggetto della gara |
| Articolo 3 | Norme applicabili |
| Articolo 4 | Importo a base d'asta |
| Articolo 5 | Cauzione provvisoria |
| Articolo 6 | Requisiti d'idoneità professionale |
| Articolo 7 | Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria |
| Articolo 8 | Cause di esclusione dei concorrenti |
| Articolo 9 | Modalità di presentazione dell'offerta |
| Articolo 10 | Documentazione amministrativa |
| Articolo 11 | Offerta tecnica |
| Articolo 12 | Offerta economica |
| Articolo 13 | Cause di esclusione delle offerte |
| Articolo 14 | Procedura di aggiudicazione |
| Articolo 15 | Criteri di aggiudicazione |
| Articolo 16 | Stipula del contratto |
| Articolo 17 | Procedura di interpello |
| Articolo 18 | Responsabile del procedimento |
| Articolo 19 | Trattamento dei dati personali |
| All. I | Domanda di partecipazione |
| All. II | Offerta economica |

Articolo 1

Amministrazione aggiudicatrice

1. L'amministrazione aggiudicatrice del servizio è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale - Via Trento, 2 - 34100 - Trieste - sito internet www.regione.fvg.it (di seguito 'Regione Autonoma FVG').

Articolo 2

Oggetto della gara

1. La presente gara ha a oggetto l'affidamento del contratto di servizi per la gestione sul territorio regionale degli incentivi relativi all'acquisto o al leasing di nuove macchine utensili o di produzione, a favore delle microimprese, piccole e medie imprese (di seguito 'PMI'), di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (di seguito 'legge Sabatini'), recepita nell'ordinamento regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 49 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, con decreto del Presidente della Regione del 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329", e successive modifiche e integrazioni (di seguito 's.m.i.'). La richiamata legge regionale e il relativo regolamento di attuazione sono di seguito unitariamente citati come 'normativa regionale'.

2. I servizi oggetto del contratto di cui al comma 1 (di seguito 'gestione del servizio') sono precisati dal capitolato speciale d'onere e dallo schema di contratto, qui richiamati, per le disposizioni pertinenti e necessarie, quali parti integranti e sostanziali del disciplinare di gara.

Articolo 3

Norme applicabili

1. Le procedure di aggiudicazione del servizio di gestione sono regolate dal presente disciplinare di gara, ivi comprese le disposizioni in esso contenute e/o richiamate, nonché, per quanto non sia espressamente previsto e nella misura in cui risulti applicabile, dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. In particolare, si fa riferimento alle seguenti fonti normative:

- a) direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e s.m.i. (di seguito 'dir. 2004/18/CE');
- b) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i., di seguito 'codice dei contratti pubblici';
- c) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i., di seguito 'D.P.R. 445/2000';

2. Il bando di gara, il capitolato speciale d'onere, lo schema di contratto e il presente disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet www.regione.fvg.it, alla voce "Consulta", nella sezione "Bandi e avvisi della Regione", e può essere richiesto via fax al numero +39 040 3772434 o tramite e-mail all'indirizzo s.vil.ind@regione.fvg.it.

Articolo 4

Importo a base d'asta

1. L'importo a base d'asta, previsto come corrispettivo massimo, globale e onnicomprensivo, è fissato in € 500,00 (cinquecento/00 euro), IVA esclusa, per ogni domanda presentata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 dello schema di contratto, nel corso della gestione del servizio.

2. In ogni caso, il corrispettivo per la gestione del servizio non potrà superare il limite di € 300.000,00 (trecentomila/00 euro) per anno, IVA esclusa, indipendentemente dal numero di domande che risultino presentate nel corso di un esercizio.

3. L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.

Articolo 5

Cauzione provvisoria

1. I partecipanti alla gara devono mettere a disposizione della Regione Autonoma FVG una garanzia di valore pari al 2% (due per cento) del corrispettivo massimo previsto, dall'articolo 4, comma 2 per l'intera durata del contratto, a copertura dell'eventuale danno precontrattuale. Tale garanzia viene fornita con il deposito di una cauzione in contanti o nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa.

2. In particolare, la garanzia deve:

- a) essere resa per un importo di € 36.000,00 (trentaseimila/00 euro);
- b) avere validità di almeno 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta;
- c) soddisfare i requisiti richiesti dall'articolo 75, comma 4 del codice dei contratti pubblici e dall'articolo 4, legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).

3. Una volta adottato l'atto di aggiudicazione definitiva della gara, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, la Regione Autonoma FVG provvede tempestivamente allo svincolo della garanzia depositata o prestata dai concorrenti che non risultino aggiudicatari del contratto.

Articolo 6

Requisiti di idoneità professionale

1. Sono ammessi alla gara gli enti creditizi e gli intermediari finanziari, di diritto italiano e straniero, che rispondano ai requisiti di idoneità professionali di cui ai commi seguenti.

2. Per quanto riguarda i soggetti di diritto italiano, possono partecipare:

- a) gli enti creditizi abilitati all'esercizio dell'attività bancaria e iscritti all'apposito albo, ai sensi degli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i., di seguito 'testo unico bancario';
- b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ai sensi dell'articolo 107 del testo unico bancario e del decreto del Ministro del Tesoro del 13 marzo 1996 (Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) e s.m.i.

3. Per quanto riguarda i soggetti che risultano sottoposti all'ordinamento di un altro Stato membro dell'Unione europea, in cui esistano albi o elenchi equivalenti, analoghi o comparabili a quelli previsti dal comma 2, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, da allegare alla documentazione amministrativa di cui all'articolo 10, che attesti l'iscrizione dei soggetti a tali albi o elenchi. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 3, dall'articolo 16, comma 3 e dall'articolo 114, comma 1 del testo unico bancario.

4. Per quanto riguarda i soggetti che risultano sottoposti all'ordinamento di un altro Stato membro dell'Unione europea, in cui non esistono albi o elenchi equivalenti, analoghi o comparabili, ai sensi dell'articolo 38, comma 5 del codice dei contratti pubblici costituisce prova sufficiente, da allegare alla documentazione amministrativa di cui all'articolo 10, una dichiarazione giurata che attesti il possesso di requisiti tecnico-professionali analoghi o comparabili a quelli previsti per l'iscrizione all'albo o all'elenco speciale di cui al comma 2. Negli Stati membri dell'Unione europea in cui non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente a tale scopo una dichiarazione resa dal soggetto

innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, o anche innanzi a un notaio o a un organismo professionale, se qualificato a riceverla nello Stato componente di provenienza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 3, dall'articolo 16, comma 3 e dall'articolo 114, comma 1 del testo unico bancario.

5. Per quanto riguarda i soggetti di diritto straniero, sottoposti all'ordinamento di Stati che non appartengono all'Unione europea, devono essere prodotti appositi documenti probatori, da sottoporre al vaglio di ammissibilità, congruità e completezza della Regione Autonoma FVG, che attestino il possesso di requisiti tecnico-professionali analoghi o comparabili a quelli previsti per l'iscrizione all'albo o all'elenco speciale di cui al comma 3. Resta comunque salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, dall'articolo 16, comma 4 e dall'articolo 114, comma 1 del testo unico bancario.

6. In ogni caso, i documenti probatori e le dichiarazioni sostitutive, presentati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 sopra citati, devono essere corredati di traduzione in lingua italiana, che risulti certificata come conforme al testo originale da un traduttore professionale ovvero dall'autorità consolare italiana dello Stato di provenienza.

7. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1 del codice dei contratti pubblici, è ammessa la partecipazione degli enti creditizi e degli intermediari finanziari sia come singoli sia nelle aggregazioni previste dalla legge.

Articolo 7

Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria

1. I soggetti partecipanti devono possedere, oltre ai requisiti di cui all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, le seguenti caratteristiche:

- a) capacità tecnica: possesso di una struttura tecnico-organizzativa in grado di prestare i servizi oggetto della gara e in particolare:
 - 1) possesso di almeno uno sportello o una sede operativa nel territorio di ognuna delle province della Regione Autonoma FVG. I soggetti privi, in tutto o in parte, di tali sportelli o sedi operative al momento della presentazione dell'offerta si impegnano, con dichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa di cui all'articolo 10, ad aprirne il numero necessario entro la data di stipula del contratto, nel caso risultassero aggiudicatari del contratto;
 - 2) gruppo di lavoro composto da almeno n. 4 (quattro) esperti, così qualificati: n. 1 (uno) esperto *senior*, da indicare quale 'responsabile della gestione dei servizi' e come referente per la Regione Autonoma FVG, con un'esperienza di almeno 10 (dieci) anni maturata nel campo delle principali attività oggetto della gara; n. 3 (tre) esperti *junior* con almeno 3 (tre) anni di esperienza, nel campo delle principali attività oggetto della gara;
 - 3) impiego, a tempo pieno o parziale, di almeno 5 (cinque) unità di personale di provata esperienza e adeguata qualificazione, in grado di assicurare il supporto al gruppo di lavoro di cui al numero 2) e lo svolgimento delle funzioni di segreteria di cui all'articolo 7 del capitolato speciale d'oneri;
 - 4) precedente esperienza in ambito di gestione di agevolazioni alle imprese e in materia di rendicontazione di contributi; in particolare, precedente esperienza, negli ultimi 3 (tre) anni, in attività istruttorie a favore di enti pubblici, per un importo complessivo, in materia di agevolazioni ai settori produttivi e in relazione all'erogazione di finanziamenti attivati, non inferiore a € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00 di euro);
- b) capacità economica-finanziaria: totale attivo dello stato patrimoniale, con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio regolarmente approvato, non inferiore a € 500.000.000,00

(cinquecentomilioni/00 di euro) per gli enti creditizi e a € 250.000.000,00 (duecentocinquantomilioni/00 di euro) per gli intermediari finanziari.

2. I concorrenti, singoli o aggregati, possono soddisfare le condizioni di capacità tecnica e/o economico-finanziaria avvalendosi dei requisiti di uno o più soggetti ausiliari, ai sensi e nei modi di cui agli articoli 49 e 50 del codice dei contratti pubblici. Non è consentito, a pena di esclusione dalle procedure di gara, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente o che il soggetto ausiliario partecipi autonomamente alla gara.

Articolo 8

Cause di esclusione dei concorrenti

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-*quater*) del codice dei contratti pubblici, non sono consentite, a pena di esclusione dalla gara, le offerte provenienti da soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione che comporti, di diritto o di fatto, che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica dell'autonomia è condotta, e l'eventuale esclusione disposta, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, sulla base di univoci elementi che risultino accertati dalla Regione Autonoma FVG.

2. Al fine di evitare accordi elusivi del principio di concorrenza, non sono consentite, pena l'esclusione dalla gara dei concorrenti interessati e delle aggregazioni coinvolte, né la partecipazione contestuale dello stesso soggetto in qualità di impresa singola e di impresa raggruppata né la rappresentanza legale di imprese diverse da parte dello stesso soggetto.

3. I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del divieto, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

4. In ogni caso, i concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara indicate nell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici o dal presente disciplinare di gara.

5. Nell'eventualità in cui la Regione Autonoma FVG rilevi, in un momento successivo alla conclusione delle procedure di gara, l'esistenza una causa di esclusione in capo al soggetto beneficiario dell'affidamento del servizio, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ovvero alla revoca dell'affidamento, con facoltà di richiedere il risarcimento del danno.

6. Se l'annullamento della gara o la revoca dell'affidamento si verificano entro 3 (tre) anni dalla stipula del contratto, la Regione Autonoma si riserva di ripetere le fasi di finalizzazione della gara, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17.

Articolo 9

Modalità di presentazione dell'offerta

1. Per partecipare alla gara gli interessati devono presentare un'offerta in lingua italiana, in formato cartaceo e in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante sul frontespizio, oltre alla denominazione e all'indirizzo del mittente, le diciture 'Gara con procedura aperta per l'affidamento della gestione dei servizi connessi all'attuazione degli interventi di cui alla l. 28 novembre 1965, n. 1329 (legge Sabatini)' e 'Non aprire'.

2. L'offerta può essere presentata in lingua straniera se corredata di traduzione in lingua italiana, che risulti certificata come conforme al testo originale da un traduttore professionale ovvero dall'autorità consolare italiana dello Stato dove l'offerta è stata predisposta. Le diciture sul frontespizio del plico sigillato di cui al comma 1 devono comunque essere apposte in lingua italiana.

3. Il plico sigillato deve contenere all'interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste separate, anch'esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all'esterno le diciture seguenti: 'Busta 1: documentazione amministrativa' per la busta n. 1 (si veda articolo 10); 'Busta 2: offerta tecnica' per la busta n. 2 (si veda articolo 11); 'Busta 3: offerta economica' per la busta n. 3 (si veda

articolo 12). Le diciture riportate sull'esterno delle buste devono in ogni caso essere apposte in lingua italiana.

4. Il plico sigillato, indirizzato alla sede del Servizio sviluppo e promozione comparto produttivo industriale - Direzione centrale Attività produttive - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Via Trento, n. 2 - 34132 - Trieste, deve essere consegnato alla citata Direzione, Ufficio del protocollo, piano I, stanze n. 113 e 124, entro il termine del 9 agosto 2010. Qualora il plico sia inviato a mezzo di raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede esclusiva la data del timbro postale di partenza.

5. Sono in ogni caso escluse le offerte che non vengano presentate, in orario di apertura degli uffici, entro le ore 16.00 (sedici) del termine sopra indicato, oppure, qualora trasmesse con raccomandata spedita prima della scadenza, quelle che non risultino pervenute, in orario di apertura degli uffici, entro le ore 16.00 (sedici) del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza dello stesso termine. Ai fini del rispetto del termine di ricezione fa fede esclusiva il timbro di arrivo, con indicazione della data e dell'ora, apposto dall'Ufficio del protocollo della citata Direzione.

6. La Regione Autonoma FVG è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito delle offerte, che rimane ad esclusivo rischio del concorrente, qualora il plico sigillato, per qualsiasi motivo, non giunga in tempo utile alla Direzione centrale Attività produttive.

Articolo 10

Documentazione amministrativa

1. La busta numero 1 dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
 - a) domanda, in bollo, di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e predisposta sulla base del *fac-simile* presentato come allegato I al presente disciplinare. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, una copia fotostatica e leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, purché in tal caso sia trasmessa anche la relativa procura, in originale o copia autenticata;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione nonché di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e corredata della fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, se non presentata come parte del *fac simile* di cui alla lettera a), con la quale il concorrente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
 - 1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 7, comma 2 e all'articolo 8;
 - 2) di essere iscritto nel registro delle imprese della competente CCIAA, specificando la provincia ed il numero R.E.A. (Repertorio economico amministrativo) d'iscrizione;
 - 3) l'esercizio dell'attività bancaria e il numero d'iscrizione all'albo di cui all'articolo 10 del testo unico bancario per gli enti creditizi; ovvero il numero d'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del citato testo unico, per gli intermediari finanziari;
 - 4) l'esistenza di un totale attivo dello stato patrimoniale, riferito all'ultimo bilancio d'esercizio regolarmente approvato, non inferiore ad € 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00 di euro) per gli enti creditizi e a € 250.000.000,00 (duecentocinquantomilioni/00 di euro) per gli intermediari finanziari;

- 5) di essere in possesso di precedente esperienza nel campo della gestione di agevolazioni alle imprese e rendicontazione di contributi e di essere altresì a conoscenza della normativa nazionale ed europea applicabile in materia;
 - 6) la precedente esperienza, in relazione all'ultimo triennio, in attività istruttorie a favore di enti pubblici in materia di agevolazioni ai settori produttivi, per un importo complessivo di finanziamenti attivati non inferiore a € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00 di euro), con l'indicazione nominativa degli enti committenti, la descrizione circostanziata delle attività svolte e i dettagli relativi alle normative istitutive, ai settori interessati, alle procedure utilizzate, ai tempi operativi e agli importi complessivi dei finanziamenti attivati;
 - 7) il possesso di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, attestando in particolare il numero, l'esperienza e la qualificazione dei soggetti da inserire nel gruppo di lavoro e da impiegare nell'attività di segreteria, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3);
 - 8) il possesso di almeno uno sportello e/o una sede operativa nel territorio di ognuna delle province della Regione Autonoma FVG; ovvero, per i soggetti che ne siano privi, in tutto o in parte, al momento della domanda, l'impegno, a pena di annullamento dell'aggiudicazione o di revoca dell'affidamento, ad aprirne il numero necessario entro la data di stipula del contratto, nel caso risultino aggiudicatari della gara;
 - 9) di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di condizioni di lavoro e tutela del lavoratore, in particolare con le norme che disciplinano il diritto all'impiego dei disabili, di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68; ovvero di non essere soggetto agli obblighi della predetta legge, specificando i motivi di tale esclusione;
 - 10) di trovarsi in una situazione di regolarità contributiva e di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, del costo del lavoro stabilito dal C.C.N.L. nei settori in cui opera e delle condizioni imposte dalle norme previdenziali, assicurative ed assistenziali;
 - 11) in ipotesi di componenti di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario da formare solo in caso di affidamento del servizio, l'impegno a rilasciare, qualora la costituenda aggregazione risulti aggiudicataria della gara, il mandato collettivo speciale con rappresentanza a un unico componente, da indicare già in sede di offerta, per autorizzarlo a concludere il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell'articolo 37, comma 8 del codice dei contratti pubblici;
 - 12) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; oppure, in alternativa, di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. In tal caso, la dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa;
- c) l'originale della ricevuta dell'avvenuto versamento di € 70,00 (settanta/00 euro), in riferimento alla procedura di aggiudicazione indicata dal CIG (codice identificativo gara) 0476288549, da effettuare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito 'Autorità per la vigilanza'), ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per eseguire il pagamento è necessario, anche per i soggetti già iscritti alla versione precedente del servizio, iscriversi *on line* al nuovo 'servizio di riscossione', raggiungibile dalla *homepage* del sito *web* dell'Autorità per la vigilanza, alla sezione 'contributi in sede di gara' oppure alla sezione 'servizi'. Per ulteriori dettagli sulle procedure di versamento, i concorrenti possono fare riferimento alla deliberazione del 15 febbraio 2010 e all'avviso del 31

marzo 2010 dell'Autorità per la vigilanza, entrambi disponibili all'indirizzo internet www.avcp.it;

- d) originale della ricevuta di deposito della somma o documento di prova della fideiussione a titolo di cauzione provvisoria, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5;
- e) dichiarazione di aver visionato e accettato, senza alcuna condizione o riserva, le disposizioni contenute nello schema di contratto e tutte le prescrizioni dettate dal bando di gara, dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d'oneri;
- f) dichiarazione con la quale un soggetto terzo si impegna a rilasciare, qualora l'offerente risulti affidatario del servizio, una fideiussione bancaria o assicurativa, alle condizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, a titolo di cauzione per la corretta esecuzione del contratto, di valore pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo massimo per il servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 dello schema di contratto. In caso di ribasso d'asta superiore al 10 % (dieci per cento) o al 20 % (venti per cento), per determinare l'ammontare della garanzia fideiussoria si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo citato.

2. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, si specifica che:

- a) la domanda di cui al comma 1, lettera a) deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati;
- b) le dichiarazioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3), 4), 9) e 10) vanno rese da ciascun componente del raggruppamento;
- c) le dichiarazioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 5) ed 6) devono essere rese da almeno un componente del raggruppamento che risulti possedere come singolo almeno i requisiti obbligatori e richiesti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
- d) le dichiarazioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 7) e 8) devono essere rese, in nome e per conto del gruppo, dal componente autorizzato con mandato speciale ad agire, per le procedure di gara e la stipula del contratto, in nome e per conto dei componenti;
- e) la dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), numero 12), resa da ogni componente, deve essere corredata da documenti utili a dimostrare l'indipendenza dell'offerta formulata dal raggruppamento solo nell'ipotesi in cui le situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile si riferiscano a soggetti che non compongono il raggruppamento;
- f) il versamento di cui al comma 1, lettera c) va eseguito da uno soltanto tra i componenti del raggruppamento;
- g) la cauzione e l'impegno di cui al comma 1, rispettivamente lettere d) ed f) devono essere presentati da uno soltanto tra i componenti del raggruppamento, ma valere a copertura dell'intero importo richiesto e in rapporto a tutte le imprese aggregate. In ogni caso, devono essere rilasciati da un soggetto che risulti terzo rispetto ai componenti del raggruppamento;
- h) la dichiarazione di cui al comma 1, lettera e) va resa da ciascun componente del raggruppamento.

3. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ancora da costituire, valgono le disposizioni di cui al comma 2, con le precisazioni seguenti:

- a) va presentata la dichiarazione, di cui al comma 1, lettera b), numero 11), sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o consorzio, contenente espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente nella relativa forma e a conformarsi alla disciplina dettata dall'articolo 37 del codice dei contratti pubblici;

- b) va presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande o consorziande, dalla quale risulti la specifica indicazione delle parti del servizio che, anche in base alle quote di partecipazione, saranno eseguite dalle singole imprese.

4. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, va inoltre presentata copia conforme del mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo, redatto ai sensi dell'articolo 37, commi 14 e seguenti del codice dei contratti pubblici.

5. Gli enti creditizi e gli intermediari finanziari di diritto italiano o disciplinati dall'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione europea presentano i documenti probatori e le dichiarazioni sostitutive, rese nella forme di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 o secondo le modalità di cui all'articolo 38, comma 5 del codice dei contratti pubblici, redatti in lingua italiana o corredati di traduzione certificata. La Regione Autonoma FVG si riserva di controllare, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti.

6. Gli enti creditizi e gli intermediari finanziari provenienti da Stati che non fanno parte dell'Unione europea presentano i documenti probatori e le dichiarazioni sostitutive nelle forme equivalenti, analoghe o comparabili previste dall'ordinamento di provenienza, redatti in lingua originale e corredati da traduzione certificata. La Regione Autonoma FVG si riserva di valutare l'ammissibilità, la congruità e la completezza dei documenti prodotti e delle dichiarazioni presentate.

7. In ogni caso, le traduzioni in lingua italiana dei documenti probatori e delle dichiarazioni sostitutive, presentate ai sensi dei commi 5 e 6, devono essere certificate come conformi al testo originale da un traduttore professionale ovvero dall'autorità consolare italiana dello Stato di provenienza.

Articolo 11

Offerta tecnica

1. La busta n. 2 deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, una relazione, redatta in lingua italiana e priva di correzioni apposte, nella quale il concorrente, senza dare alcuna indicazione relativa al prezzo, illustra i contenuti e le modalità dei servizi proposti, evidenziando in particolare:

- a) la composizione e le qualifiche del gruppo di lavoro e del personale di supporto e segreteria, con dettagliata descrizione delle competenze professionali, delle esperienze pregresse e delle funzioni assegnate nella gestione del servizio;
- b) l'elenco e l'ubicazione degli sportelli e/o delle sedi operative già aperti o ancora da aprire sul territorio della Regione Autonoma FVG, con indicazione degli eventuali tempi di realizzazione, in caso di apertura entro la stipula del contratto o nel corso della gestione del servizio, e la descrizione delle normali condizioni di operatività, includendo le unità di personale e gli orari di lavoro;
- c) la descrizione degli eventuali servizi ulteriori rispetto alle condizioni minime richieste per la gestione del contratto, con illustrazione del valore aggiunto delle prestazioni supplementari;
- d) i tempi di realizzazione e le caratteristiche di funzionamento di una piattaforma informatica in grado di garantire l'elaborazione, l'archiviazione e la trasmissione dei dati relativi alle attività di gestione, finalizzazione e controllo dei servizi oggetto del contratto, comprese le soluzioni previste per assicurare l'accesso in tempo reale ai soggetti beneficiari o richiedenti, di cui alla normativa regionale, o ai funzionari della Direzione centrale Attività produttive, per conto della Regione Autonoma FVG;
- e) l'illustrazione dei contenuti tecnici e delle modalità operative della piattaforma informatica di cui alla lettera precedente, con particolare riferimento alla possibilità, garantita ai funzionari della Direzione centrale Attività produttive, di estrarre dati in

forma singola o aggregata e di creare rapporti su base dimensionale, territoriale, settoriale, economica e finanziaria;

- f) la descrizione dei contenuti tecnici e delle modalità operative delle attività di assistenza e informazione, da prestare alle PMI e alla Regione Autonoma FVG ai sensi dell'articolo 9 del capitolato speciale d'oneri, con illustrazione dell'articolazione sul territorio e dei tempi di realizzazione del servizio, nonché con indicazione degli eventuali intermediari, persone fisiche o giuridiche, da utilizzare a livello locale.

2. Per ciascun componente del gruppo di lavoro, nonché per ciascun intermediario nell'attività di assistenza e informazione alla PMI, se persona fisica, deve essere allegato un *curriculum vitae*, sottoscritto e corredato di fotocopia di valido documento d'identità, con specifica indicazione dei titoli formativi e delle esperienze professionali attinenti alle attività oggetto della gara.

3. Qualora l'intermediario per il servizio di assistenza e informazione alle PMI sia una persona giuridica, deve trattarsi di un soggetto che possiede i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 6.

4. A pena di esclusione dalle procedure di valutazione, l'offerta tecnica deve:

- a) avere una lunghezza non superiore a 50 cartelle, compresi eventuali grafici e tabelle ed esclusi i *curriculum vitae*;
- b) essere redatta in formato A4, carattere *Times New Roman*, grandezza 11 e interlinea singola;
- c) riportare una sintesi della relazione e un indice dei contenuti;
- d) essere prodotta in originale e accompagnata da 2 (due) copie.

5. L'offerta tecnica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente, che allega fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità. In caso di raggruppamento temporaneo, costituito o da costituire, l'offerta tecnica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante di ciascun componente, con allegata fotocopia del documento di identità di tutti i sottoscrittori.

6. Nel caso in cui l'offerta tecnica sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata, in originale o copia autenticata, anche la relativa procura al sottoscrittore, oltre alla fotocopia dei documenti di identità del legale rappresentante e del procuratore.

Articolo 12

Offerta economica

1. La busta n. 3 deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione in bollo, redatta in lingua italiana e predisposta sulla base del *fac-simile* presentato come allegato II al presente disciplinare, che riporti:

- a) il prezzo globale offerto per la prestazione dei servizi oggetto della gara, da formulare, ai sensi dell'articolo 4, come corrispettivo per ogni domanda presentata, indicato in euro, IVA esclusa, ed espresso in cifre e lettere. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e il prezzo dichiarato in lettere sarà ritenuto valido il prezzo presentato in lettere;
- b) l'indicazione e la quantificazione delle voci che compongono il prezzo, specificando in particolare il costo del gruppo di lavoro e del personale di supporto e segreteria nonché le spese per la realizzazione della piattaforma informatica e gli oneri operativi di gestione;
- c) la dichiarazione di ritenere il prezzo offerto nel complesso remunerativo, avendo esatta conoscenza delle condizioni del contratto, delle disposizioni di legge e delle circostanze di fatto che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;

d) l'impegno a mantenere la validità dell'offerta economica, ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile, per un periodo minimo di 180 (centottanta) giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte, di cui all'articolo 14, comma 2.

2. L'offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente, che allega fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità. In caso di raggruppamento temporaneo, costituito o da costituire, l'offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante di ciascun componente, con allegata fotocopia del documento di identità di tutti i sottoscrittori.

3. Nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata, in originale o copia autenticata, anche la relativa procura al sottoscrittore, oltre alla fotocopia dei documenti di identità del legale rappresentante e del procuratore.

4. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 86, 87, 88 e 89 del codice dei contratti pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice procede, nel corso della fase di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c), alla preliminare verifica e all'eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse.

Articolo 13

Cause di esclusione delle offerte

1. Il contenuto del contratto di gestione del servizio è da considerare indivisibile, incondizionato e non trattabile. Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla valutazione, le offerte che:

- a) risultino in aumento dell'importo a base d'asta di cui all'articolo 4;
- b) prevedano modifiche di qualunque tipo allo schema di contratto;
- c) risultino sottoposte a riserve o condizioni di qualsiasi genere;
- d) risultino a copertura soltanto parziale delle prestazioni a gara;
- e) risultino indeterminate nei contenuti minimi o incomplete nei requisiti obbligatori;
- f) prevedano la suddivisione del contratto in lotti, fatto salvo il caso di suddivisione tra operatori economici in ipotesi di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 37, comma 4 del codice dei contratti pubblici;
- g) prevedano un subappalto totale o parziale delle prestazioni, fatti salvi i casi di consorzi stabili e avallimento, ai sensi e nei limiti degli articoli 36, comma 2 e 49, comma 10 del codice dei contratti pubblici, e le attività di informazione e assistenza, di cui all'articolo 9 del capitolato speciale d'oneri.

Articolo 14

Procedura di aggiudicazione

1. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'affidamento del servizio mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del codice dei contratti pubblici, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli articoli 81 e 83 del medesimo codice.

2. I plichi sigillati verranno aperti presso la sede del Servizio sviluppo e promozione del comparto produttivo industriale - Direzione centrale Attività produttive - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Via Trento, 2 - 34132 - Trieste, il giorno 1 settembre 2010 alle ore 10.00 dalla Commissione giudicatrice nominata secondo la procedura e con le modalità di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici (di seguito 'Commissione').

3. La procedura di gara si svolgerà in 3 (tre) fasi, distribuite nell'arco di 2 (due) mesi e articolate secondo le modalità seguenti:

- a) nella prima fase, che si svolgerà in seduta pubblica a partire dalle ore 9.30 il giorno 1 settembre 2010 presso la sede della Direzione centrale Attività produttive, sopra citata,

e alla quale potranno intervenire i rappresentanti legali dei concorrenti ammessi o i loro delegati, se muniti di procura scritta e copia fotostatica di un valido documento di identità del delegante, la Commissione:

- 1) procede al sorteggio dei concorrenti da sottoporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, al controllo del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e alla verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda e nell'offerta;
- 2) procede, dopo averne accertato l'integrità, all'apertura dei plichi che siano pervenuti nei termini di consegna e che risultino conformi ai requisiti di presentazione, verificando la presenza delle buste n. 1, n. 2 e n. 3 all'interno dei plichi ammessi;
- 3) procede, plico per plico, nei casi in cui siano presenti tutte e tre le buste di cui al numero 1, all'apertura della busta n. 1, recanti la dicitura 'documentazione amministrativa', verificando la completezza formale della documentazione richiesta dall'articolo 10;
- 4) redige il verbale delle operazioni, che dà atto anche delle offerte eventualmente considerate irregolari in quanto trasmesse per mezzo di plichi con difetti nei sigilli oppure pervenute fuori termine di presentazione oppure rivelatesi incomplete riguardo alla documentazione.

L'eventuale esclusione delle offerte irregolari avverrà sulla base della sola documentazione prodotta all'atto della trasmissione dei plichi. La Commissione, ai sensi e nei limiti dell'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, può richiedere ai concorrenti ammessi di fornire chiarimenti o integrazioni riguardo al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati;

- b) nella seconda fase, la Commissione, in una o più sedute riservate, in data, ora e luogo che saranno comunicati, anche via *fax*, ai concorrenti non esclusi, procede:
 - 1) all'apertura delle buste n. 2, recanti la dicitura 'offerta tecnica';
 - 2) alla verifica della regolarità formale delle offerte, ai sensi dell'articolo 11;
 - 3) all'assegnazione dei punteggi complessivi parziali alle offerte, ai sensi dell'articolo 15, commi 2, 4 e 5;
 - 4) alla verbalizzazione dello svolgimento delle operazioni;
- c) nella terza fase, che si terrà in seduta pubblica, in data, ora e luogo che saranno comunicati, anche via *fax*, ai concorrenti non esclusi, la Commissione procede, nell'ordine di seguito indicato:
 - 1) all'indicazione dei concorrenti ammessi alla valutazione dell'offerta economica, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, con lettura dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente in sede di valutazione dell'offerta tecnica;
 - 2) all'apertura, per i concorrenti ammessi, della busta n. 3, recanti la dicitura 'offerta economica';
 - 3) alla verifica dell'autonomia dei concorrenti e dell'indipendenza delle offerte, ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
 - 4) alla verifica della conformità dell'offerta economica ai requisiti di cui all'articolo 12, con eventuale esclusione delle offerte che risultino formalmente irregolari;
 - 5) all'attribuzione, alle offerte economiche ritenute a norma, del punteggio parziale di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b);
 - 6) all'attribuzione, concorrente per concorrente, del punteggio complessivo globale. Nel caso di offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 86, commi 2 e 3 del codice dei contratti pubblici, la Commissione, tenendo conto in particolare degli elementi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) del presente disciplinare,

procede alla verifica della congruità e decide sull'ammissibilità delle offerte secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del codice dei contratti pubblici;

- 7) alla formulazione della graduatoria dei concorrenti non esclusi, classificando i partecipanti sulla base del punteggio complessivo globale delle offerte e inserendo i valori in ordine decrescente;
- 8) all'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che ha ottenuto il primo posto nella graduatoria così formulata. In caso di parità di punteggio complessivo globale, viene data priorità al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità di punteggio, si procede all'aggiudicazione della gara per sorteggio.

4. Il verbale di aggiudicazione provvisoria della Commissione è trasmesso alla Direzione centrale Attività produttive, competente ad approvare l'esito delle procedure di gara e ad adottare l'atto di aggiudicazione definitiva. Resta salvo quanto previsto, relativamente al controllo sul possesso dei requisiti, dall'articolo 11, comma 8 e dall'articolo 48, comma 2 del codice dei contratti pubblici.

5. In nessuna fase si procede all'apertura di plichi e buste che risultino non regolarmente sigillati o non debitamente chiusi. Sono in ogni caso escluse dalla procedura di valutazione le offerte che non rispettino le modalità di presentazione o i requisiti di contenuto previsti dal presente disciplinare, fatte salve le ipotesi di chiarimento, integrazione e regolarizzazione previste dallo stesso disciplinare e dalle norme applicabili. Nell'ipotesi di documenti non in regola con l'imposta di bollo, si procederà alla loro regolarizzazione senza escluderli dalle procedure di valutazione.

6. La Commissione può procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di un'unica offerta validamente presentata, qualora la ritenga congrua e conveniente. Nell'eventualità che nessuna delle offerte sia ritenuta validamente presentata o nel caso in cui l'interesse pubblico all'aggiudicazione venga meno, la Regione Autonoma FVG si riserva comunque la facoltà di sospendere la procedura di gara o di non addivenire all'affidamento del contratto.

7. Ai sensi e nei limiti dell'articolo 79 del codice dei contratti pubblici, i risultati della procedura gara saranno pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, alla voce 'Consulta', nella sezione 'Bandi e avvisi della Regione', e comunicati ai soggetti interessati entro 5 (cinque) giorni dall'aggiudicazione del contratto.

Articolo 15

Criteri di aggiudicazione

1. La Commissione individua, tramite ponderazione numerica delle caratteristiche tecniche e degli aspetti economici, l'offerta più vantaggiosa per la natura, l'oggetto e le caratteristiche del servizio, utilizzando i criteri di valutazione e i parametri di valore di cui al comma 2.

2. La valutazione delle offerte avviene sulla base dei criteri e dei parametri di seguito indicati.

a) Offerta tecnica (massimo 70 punti)

Per la valutazione delle caratteristiche tecnico-organizzative dei servizi proposti sono assegnati, sulla base dei parametri sotto elencati, 7 (sette) punteggi numerici, per un punteggio complessivo parziale pari a un massimo di 70 (settanta) punti.

- 1) Organizzazione ed efficacia della gestione: per valutare la qualità del servizio proposto verranno assegnati fino a 10 (dieci) punti per le procedure operative di gestione, fino a 15 (quindici) punti per la coerenza funzionale e organizzativa delle prestazioni e della piattaforma informatica, fino a 10 (dieci) punti per la congruenza della pianificazione temporale. Per 'procedure operative di gestione' s'intende il complesso di regole che disciplina l'iter di amministrazione delle pratiche, con particolare riferimento all'efficienza dei processi e alla trasparenza dei risultati; per 'coerenza funzionale e organizzativa delle prestazioni e della piattaforma informatica' s'intende il coordinamento dell'insieme delle attività di servizio, con

particolare riferimento all'integrazione tra gestione delle pratiche e informatizzazione dei dati; per 'congruenza della pianificazione temporale' s'intende la validità del programma di attivazione e prestazione del servizio, con particolare riferimento all'articolazione delle attività nel periodo e alla congruità degli obiettivi di gestione. Fino a un massimo di 35 (trentacinque) punti.

- 2) Composizione ed esperienza del gruppo di lavoro: per valorizzare l'efficienza del gruppo verranno assegnati 3 (tre) punti per un primo componente aggiuntivo e 2 (punti) per un ogni ulteriore componente che accresca la composizione obbligatoria minima e richiesta; per valutare la qualità del gruppo di lavoro, verranno assegnati 2 (due) punti per ogni periodo di 6 (sei) mesi, calcolato su ogni singolo componente, che superi la soglia obbligatoria minima e richiesta di esperienza professionale. Fino ad un massimo di 15 (quindici) punti.
 - 3) Servizi ulteriori rispetto alla gestione oggetto dal contratto: per quantificare il valore aggiunto, in base all'utilità e alla pertinenza dei servizi ulteriori, verrà assegnato 1 (uno) punto per ogni gruppo omogeneo di prestazioni supplementari. Fino ad un massimo di 5 (cinque) punti.
 - 4) Sportelli e/o sedi operative sul territorio della Regione Autonoma FVG: per valorizzare il numero di sportelli o sedi operative superiore al minimo obbligatorio e richiesto verranno assegnati 2 (due) punti per ogni ulteriore sportello o sede operativa già aperto o da aprire entro la data di stipula del contratto; 1 (uno) punto per ogni ulteriore sportello o sede operativa da aprire entro 1 (uno) anno dalla stipula del contratto; 0,5 (mezzo) punto per ogni ulteriore sportello o sede operativa da aprire entro 2 (due) anni dalla stipula del contratto. I valori saranno dimezzati nel caso in cui, con riferimento al personale di servizio o all'orario di lavoro, lo sportello o la sede operativa non sia aperto al pubblico a tempo pieno. Fino a un massimo di 5 (cinque) punti.
 - 5) Realizzazione della piattaforma informatica: per valorizzare i tempi di realizzazione del sistema di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d) ed e) verranno assegnati 5 (cinque) punti se attivabile entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto; 3 (tre) punti se attivabile entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto; 1 (uno) punto se attivabile entro 120 (centoventi) giorni dalla stipula del contratto. Fino ad un massimo di 5 (cinque) punti.
 - 6) Attività di assistenza e informazione: per valutare la diffusione dell'attività verranno assegnati fino a un massimo di 3 (tre) punti per l'articolazione territoriale del servizio.
 - 7) Attività di assistenza e informazione: per valorizzare la qualità dell'attività verrà assegnato 1 (uno) punto per ogni soggetto, dipendente o terzo, impegnato o coinvolto nell'attività, con almeno 3 (tre) anni di esperienza nel settore delle agevolazioni alle PMI. Fino a un massimo di 2 (due) punti.
- b) Offerta economica (massimo 30 punti)

Per la ponderazione su base comparata del prezzo proposto, sarà assegnato un unico punteggio parziale, per un totale massimo di 30 (trenta), sulla base della formula seguente:

$$PE_x = PE_{mass} * \frac{BASE - PR_{off_x}}{BASE - PR_{min}}$$

dove:

PE_x = punteggio parziale assegnato al concorrente per l'offerta economica
 PE_{mass} = punteggio parziale massimo assegnabile per l'offerta economica
BASE = base d'asta (al quale è assegnato un punteggio parziale pari a zero)
 PR_{off_x} = prezzo offerto dal concorrente x
 PR_{min} = prezzo minimo offerto (al quale è assegnato il punteggio parziale massimo)

3. La Commissione non procede alla valutazione dell'offerta economica se il valore dell'offerta tecnica non ha ottenuto, utilizzando la formula di cui al comma 4, un punteggio complessivo parziale di almeno 45 (quarantacinque) punti.

4. Il punteggio complessivo globale, che viene assegnato alla singola offerta in formato numerico, fino a un massimo di 100 (cento) punti, risulta dalla somma dei punteggi parziali che vengono rispettivamente assegnati alle caratteristiche tecniche e agli aspetti economici dell'offerta, secondo la seguente formula di sintesi:

$$P(off_x) = \sum n_i [W_i * V(off_{x,i})] + PE_x$$

dove:

$P(off_x)$ = punteggio complessivo globale attribuito all'offerta del concorrente x
 Σ = sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai requisiti dell'offerta tecnica
 n_i = numero dei requisiti dell'offerta tecnica;
 W_i = massimo punteggio attribuibile al requisito i) dell'offerta tecnica;
 $V(off_{x,i})$ = coefficiente di valore attribuito al requisito i) dell'offerta tecnica
 $\sum n_i [W_i * V(off_{x,i})]$ = punteggio complessivo parziale assegnato all'offerta tecnica
 PE_x = punteggio parziale assegnato all'offerta economica del concorrente x)

5. Ai sensi e per gli effetti della formula di cui al comma 4, i coefficienti di valore da attribuire ai singoli requisiti dell'offerta tecnica variano tra 0 (zero) e 1 (uno) e sono determinati come segue:

- tramite la media dei coefficienti discrezionalmente attribuiti da ciascun commissario, considerando che il coefficiente è pari a 0 (zero) in corrispondenza della prestazione minima e pari a 1 (uno) in corrispondenza della prestazione massima, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 6);
- per assegnazione diretta del coefficiente, considerando che il coefficiente è pari a 0 (zero) in assenza del requisito e pari a 1 (uno) in presenza del requisito, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera a), numeri 2), 3), 4), 5) e 7).

6. Per quanto riguarda il punteggio assegnato all'offerta economica, vale in ogni caso la formula di cui al comma 2, lettera b).

7. Il servizio è affidato al concorrente la cui offerta ottiene il punteggio, complessivo e globale, più elevato. Nell'ipotesi di offerte che ottengano punteggi globali di pari valore, si utilizzano i criteri di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c), numero 8).

Articolo 16

Stipula del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 11, commi 9 e 10, del codice dei contratti pubblici, il contratto sarà stipulato in forma pubblica entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara, ma non prima di 35 (trentacinque) giorni dall'ultima comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fatte salve le ipotesi di cui al comma 10 bis, lettera a) del codice dei contratti pubblici.

2. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del codice dei contratti pubblici, per poter procedere alla stipulazione del contratto il soggetto aggiudicatario deve aver presentato entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Regione Autonoma FVG, i documenti atti a comprovare quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, in particolare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, pena l'annullamento dell'aggiudicazione in suo favore.

3. Il soggetto aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve:

- a) dare conferma dei soggetti costituenti il gruppo di lavoro e del personale addetto alla segreteria e al supporto, comunicando per iscritto l'elenco dei nominativi già indicati nell'offerta tecnica;
- b) presentare, al momento della sottoscrizione, un Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che risulti regolare e in vigore alla data corrente;
- c) comunicare, con nota scritta, debitamente firmata dal legale rappresentante, i dati relativi al conto corrente e all'istituto bancario di cui all'articolo 12, comma 2 del capitolato speciale d'onori.

4. Qualora il soggetto aggiudicatario della gara non ottemperi, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a una domanda di integrazione dei documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 oppure non si presenti, nel giorno stabilito, per la stipulazione del contratto, la Regione Autonoma FVG ha facoltà di sciogliersi da ogni vincolo, riservandosi altresì il diritto al risarcimento dei danni. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 12 dello schema di contratto

5. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla Regione Autonoma FVG, il soggetto aggiudicatario può, mediante atto notificato, sciogliersi da ogni vincolo. Ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del codice dei contratti pubblici, al soggetto aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese documentate per le attività precontrattuali.

Articolo 17

Procedura di interpello

1. Qualora entro 3 (tre) anni dalla stipula del contratto intervenga la dichiarazione di fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del soggetto aggiudicatario o la risoluzione del contratto per grave inadempimento, la Regione Autonoma FVG si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della parte rimanente del servizio di gestione.

2. Si procede all'interpello contattando, se necessario, fino a 5 (cinque) tra i concorrenti già inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c), numero 7), partendo dal secondo miglior offerente e continuando in ordine decrescente.

3. L'affidamento, in caso di accettazione da parte del concorrente interpellato, avviene alle medesime condizioni, tecniche ed economiche, già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

4. Ai sensi del comma 1, si considera in ogni caso grave l'inadempimento degli obblighi relativi ai tempi di apertura dei punti supplementari e di realizzazione della piattaforma informatica, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), numeri 4) e 5), nel caso in cui il punteggio assegnato sulla base dei citati requisiti abbia determinato a favore del concorrente inadempiente una migliore posizione nella graduatoria di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c), numero 7).

5. Resta comunque salvo, per l'applicazione delle penali e la risoluzione del contratto, quanto previsto dagli articoli 11 e 12 dello schema di contratto.

Articolo 18

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Lydia Alessio-Vernì, Direttore *pro tempore* del Servizio sostegno e promozione del comparto produttivo industriale della Direzione centrale Attività produttive.
2. Eventuali informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento tramite:
 - a) telefono, al numero +39/040/377 2422;
 - b) *fax*, al numero +39/040/377 2434;
 - c) e-mail, alla casella s.svil.ind@regione.fvg.it;
 - d) lettera, all'indirizzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Attività produttive - Servizio sostegno e promozione del comparto produttivo industriale - Via Trento, n. 2 - 34132 - Trieste.
3. Il responsabile dell'istruttoria è il dott. Stefano Ferrando, funzionario del Servizio sostegno e promozione del comparto produttivo industriale della Direzione centrale Attività produttive.
4. Eventuali informazioni potranno essere richieste al responsabile dell'istruttoria tramite:
 - a) telefono, al numero +39/040/377 2402;
 - b) *fax*, al numero +39/040/377 2434;
 - c) e-mail, alla casella stefano.ferrando@regione.fvg.it;
 - d) lettera, all'indirizzo di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Attività produttive - Servizio sostegno e promozione del comparto produttivo industriale - Via Trento, n. 2 - 34132 - Trieste.
4. I chiarimenti forniti dalla Regione Autonoma FVG con risposta scritta saranno comunicati a tutti i partecipanti e saranno vincolanti per tutti i concorrenti.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito 'codice della *privacy*', si precisa che, in ordine alla gara regolata dal presente disciplinare, i dati richiesti verranno trattati unicamente ai fini della procedura di selezione dell'aggiudicatario, della stipula del contratto e dei rapporti in fase di esecuzione.
2. Si evidenzia che i dati di cui trattasi non saranno comunicati o diffusi, fatto salvo:
 - a) il diritto di accesso ai sensi della l.r. del 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che potrebbe comportare la comunicazione dei dati agli altri concorrenti alla gara;
 - b) il controllo della sussistenza dei requisiti, di ordine generale e di idoneità professionale, dichiarati dal concorrente in sede di gara ovvero imposti in ogni caso dalla legge.
3. I concorrenti sono inoltre tenuti ad inserire una motivata e comprovata dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 5, lett. a), del codice della *privacy*, nella quale siano individuate le informazioni che, nell'ambito delle offerte o dei documenti in allegato, costituiscano segreti tecnici o commerciali.

Marca
da bollo

ALLEGATO I (di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a)

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (FAC-SIMILE)
contenente dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazione
(articoli 46 e 47 del DPR 445/2000)**

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Attività produttive
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale
Via Trento, n. 2
34132 TRIESTE (TS)

OGGETTO: BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PMI PREVISTE DALLA L. 28 NOVEMBRE 1965, N. 1329 (LEGGE SABATINI), SECONDO LA DISCIPLINA DETTATA, PER L'ATTUAZIONE REGIONALE, DAL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DPREG. 23 GIUGNO 2004, N. 0205/PRES. E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

IL SOTTOSCRITTO

NATO ILA

RESIDENTE IN (VIA, N. CIVICO, CITTÀ E PROV.)

.....

NELLA SUA QUALITÀ DI AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE
L'IMPRESA.....

CON SEDE LEGALE IN (VIA, N. CIVICO, CITTÀ E PROV.)

.....

CODICE FISCALE/PARTITA IVA

NUMERO REA

TELEFONO FAX.....

E-MAIL

CHIEDE

che l'impresa venga ammessa a partecipare alla gara indicata in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- a) che l'impresa concorrente ed i suoi legali rappresentanti non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione dei cui all'articolo 7, comma 2 e all'articolo 8 del disciplinare di gara;
- b) che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della provincia di _____ e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:

Forma giuridica

Sede legale

Codice fiscale/Partita IVA

Numero REA

Legale rappresentante

Oggetto dell'attività

Telefono Fax

E-mail.....

oppure, in alternativa

- che i dati contenuti nell'allegato certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente CCAA sono confermati;
- c) che l'impresa esercita l'attività di cui all'articolo 10 ed è iscritta, con il numero _____, all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) di seguito 'testo unico bancario', per gli enti creditizi;

oppure, in alternativa

- che l'impresa risponde ai requisiti di cui al decreto del Ministro del Tesoro del 13 marzo 1996 (Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) e s.m.i. ed è iscritta, con il numero _____, all'elenco speciale per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico bancario;
- d) che l'impresa non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

oppure, in alternativa

- che l'impresa è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i concorrenti di seguito indicati:

1) Impresa.....

Sede legale.....

.....

Codice fiscale/Partita IVA
 Numero REA
 Telefono Fax
 E-mail

2) Impresa.....
 Sede legale.....

Codice fiscale/Partita IVA
 Numero REA
 Telefono Fax
 E-mail

3) Impresa.....
 Sede legale.....

Codice fiscale/Partita IVA
 Numero REA
 Telefono Fax
 E-mail

dichiara inoltre che l'impresa ha comunque formulato autonomamente l'offerta e allega, inseriti in separata busta chiusa, i seguenti documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta:

- 1).....

 2).....

 3).....

e) che il totale attivo dello stato patrimoniale dell'impresa, riferito all'ultimo bilancio regolarmente approvato, non è inferiore a:

€ 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00 euro), se ente creditizio;

oppure, in alternativa

€ 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00 euro), se intermediario finanziario;

f) che l'impresa accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel capitolato speciale d'oneri;

g) che l'impresa è in possesso di una precedente esperienza nel campo della gestione di agevolazioni alle imprese e della rendicontazione di contributi e di conoscere la normativa regionale, nazionale ed europea in materia;

h) che l'impresa è in possesso, con riferimento all'ultimo triennio, di una precedente esperienza in attività istruttorie a favore di enti pubblici in materia di finanziamenti

agevolati ai settori produttivi e di aver attivato, nello stesso periodo, finanziamenti per un importo pari a € _____/00, così distribuiti:

- 1) Ente committente.....
Attività svolta.....
Normativa istitutiva.....
Settore interessato.....
Procedure utilizzate.....
Tempi operativi.....
Finanziamenti attivati.....
- 2) Ente committente.....
Attività svolta.....
Normativa istitutiva.....
Settore interessato.....
Procedure utilizzate.....
Tempi operativi.....
Finanziamenti attivati.....
- 3) Ente committente.....
Attività svolta.....
Normativa istitutiva.....
Settore interessato.....
Procedure utilizzate.....
Tempi operativi.....
Finanziamenti attivati.....

- i) che l'impresa è in possesso di una struttura tecnico-organizzativa adeguata, per esperienza e qualificazione, alla prestazione del servizio, in particolare attestando che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) del disciplinare di gara, il gruppo di lavoro e il personale di supporto e segreteria rispondono ai requisiti minimi richiesti di composizione, esperienza e qualificazione;
- j) che l'impresa è in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, di almeno uno sportello o una sede operativa nel territorio di ciascuna delle province (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- oppure, in alternativa
- che l'impresa si impegna ad aprire almeno uno sportello o una sede operativa nel territorio di ognuna delle province (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia entro la data di stipula del contratto, nel caso di aggiudicazione del servizio di gestione;
- k) che l'impresa è in regola con le vigenti disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di tutela del lavoro; in particolare:
- che è in regola con le norme che disciplinano il diritto all'impiego dei disabili, di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68,

oppure, in alternativa

che non è soggetto agli obblighi della predetta legge, per i seguenti motivi

.....

.....;

- l) che l'impresa è in regola con gli obblighi contributivi e di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, del costo del lavoro stabilito dal C.C.N.L. di categoria e delle condizioni imposte dalle leggi previdenziali, assicurative e assistenziali;
- m) che l'impresa è consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di produzione di atti falsi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

DICHIARA

inoltre che il recapito dell'impresa dove inviare qualsiasi comunicazione inerente alla gara è:

INDIRIZZO

TELEFONO..... FAX.....

E-MAIL

Luogo e data, _____

Firma del/i rappresentante/i

(allegare copia del documento di identità)

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso occorre allegare copia della procura, in carta libera, unitamente a copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Le domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal titolare in caso di imprese individuali;
- da tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
- da tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- da tutti gli amministratori con potere di rappresentanza per qualunque altro tipo di imprese.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.

Nel caso di raggruppamento di imprese:

- le dichiarazioni di cui sopra alle lettere a), b), c), e), f), k), l) e m) dovranno essere rese da ogni concorrente;
- le dichiarazioni di cui sopra alle lettere g) e h) dovranno essere rese da almeno un componente del raggruppamento che risulti possedere come singolo almeno i requisiti obbligatori e richiesti;
- le dichiarazioni di cui alle lettere i) e j) devono essere rese dal componente autorizzato con mandato speciale ad agire, per le procedure di gara e la stipula del contratto, in nome e per conto dei componenti;
- la dichiarazione di cui alla lettera d), resa dal singolo componente e corredata da documenti utili a dimostrare l'indipendenza dell'offerta formulata dal raggruppamento, è richiesta solo in ipotesi di situazioni di controllo con soggetti terzi che non compongono il raggruppamento.

Va inoltre allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l'atto costitutivo in copia autenticata del raggruppamento da cui risulti l'impresa con funzioni di capogruppo.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario, da formare solo in caso di affidamento del servizio, va allegato:

- l'impegno a rilasciare, qualora la costituenda aggregazione risulti aggiudicataria della gara, il mandato collettivo speciale con rappresentanza a un unico componente, il cui nome deve essere indicato già in sede di offerta ;
- una dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o consorzio, contenente espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici;
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dai rappresentati legali delle società raggruppande, dalla quale risulti la specifica indicazione delle parti del servizio che, in base alle quote di partecipazione, saranno eseguite dalle singole imprese.

Marca
da bollo

ALLEGATO II (di cui all'articolo 12, comma1)

OFFERTA ECONOMICA (FAC-SIMILE)

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale
Via Trento, n. 2
34132 TRIESTE (TS)

OGGETTO: BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PMI PREVISTE DALLA L. 28 NOVEMBRE 1965, N. 1329 (LEGGE SABATINI), SECONDO LA DISCIPLINA DETTATA, PER L’ATTUAZIONE REGIONALE, DAL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DPR. 23 GIUGNO 2004, N. 0205/PRES. E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

IL SOTTOSCRITTO
NATO ILA
RESIDENTE IN (VIA, N. CIVICO, CITTÀ E PROV.)
NELLA SUA QUALITÀ DI AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE
L’IMPRESA.....
CON SEDE LEGALE IN (VIA, N. CIVICO, CITTÀ E PROV.)
.....
CODICE FISCALE/PARTITA IVA
NUMERO REA
TELEFONO FAX.....
E-MAIL

DICHIARA

che l’impresa, tenuto conto che la base d’asta è di € 500,00 (cinquecento/00 euro) per ogni domanda presentata nel corso della gestione, offre per il servizio in gara il prezzo di seguito indicato e che tale prezzo, a fronte della prestazione rispondente alle caratteristiche e agli obblighi di cui al disciplinare di gara, al capitolato speciale d’oneri e allo schema di contratto, comprese le ulteriori caratteristiche descritte nella propria offerta tecnica, è da considerare in ogni caso globale e onnicomprensivo:

PREZZO IN CIFRE (per domanda) _____

PREZZO IN LETTERE (per domanda) _____

DICHIARA inoltre

- a) che l'impresa ha costruito il prezzo dell'offerta sulla base delle seguenti voci:
- 1) costo dei componenti del gruppo di lavoro, pari a € _____;
 - 2) costo del personale di segreteria e supporto, pari a € _____;
 - 3) spese per gli oneri operativi di gestione, pari a € _____;
 - 4) spese per la realizzazione della piattaforma informatica, pari a € _____;
 - 5) (altro), pari a € _____;
 - 6) (altro), pari a € _____;
- b) che l'impresa giudica il prezzo offerto nel complesso remunerativo;
- c) che l'impresa ha preso esatta conoscenza delle condizioni del contratto, delle disposizioni di legge e delle circostanze di fatto che possono influire sulla determinazione dell'offerta;
- d) di impegnarsi a mantenere la validità dell'offerta economica, ai sensi dell'articolo 1329 c.c., per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte.

Luogo e data, _____

Firma del/i rappresentante/i

(allegare copia del documento di identità)

L'offerta economica può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso occorre allegare copia della procura, in carta libera, unitamente a copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di raggruppamento di imprese, l'offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun componente del raggruppamento, con allegata fotocopia del documento di identità di tutti i sottoscrittori.

ALLEGATO 3

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO SOSTEGNO E PROMOZIONE COMPARTO PRODUTTIVO INDUSTRIALE
VIA TRENTO N. 2 - 34132 - TRIESTE
TELEFONO 040/3772422 - FAX 040/3772434
URL: www.regione.fvg.it

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PMI PREVISTE DALLA L. 28 NOVEMBRE 1965, N. 1329 (LEGGE SABATINI), SECONDO LA DISCIPLINA DETTATA, PER L'ATTUAZIONE REGIONALE, DAL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DPREG. 23 GIUGNO 2004, N. 0205/PRES. E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- Articolo 1 Oggetto del capitolato
 - Articolo 2 Norme applicabili
 - Articolo 3 Risorse umane
 - Articolo 4 Gruppo di lavoro
 - Articolo 5 Strutture logistiche e operative
 - Articolo 6 Comitato agevolazioni
 - Articolo 7 Segreteria
 - Articolo 8 Convenzioni con i terzi
 - Articolo 9 Informazione e assistenza
 - Articolo 10 Procedure di selezione
 - Articolo 11 Mandato
 - Articolo 12 Finanziamento delle agevolazioni
 - Articolo 13 Contabilità
 - Articolo 14 Recupero di contributi
 - Articolo 15 Verifiche e controlli
 - Articolo 16 Archivio
- All. A
All. B
All. C
All. D

Articolo 1

Oggetto del capitolato

1. Il presente capitolato speciale d'oneri (di seguito 'capitolato') disciplina l'esecuzione del contratto di servizi per la gestione delle agevolazioni per l'acquisto o il *leasing* di nuove macchine utensili o di produzione (di seguito 'servizio di gestione'), previste a favore delle micro, piccole e medie imprese (di seguito 'PMI') e regolate dalla normativa di cui all'articolo 2 (di seguito 'norme applicabili').

2. In particolare, il capitolato ha per oggetto la disciplina del complesso delle prestazioni oggetto del contratto messo a gara, con decreto del 31 maggio 2010, n. (147)915/IND dalla Direzione centrale Attività produttive della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito 'Regione Autonoma FVG'). Tali prestazioni, in parte precisate dalle norme del disciplinare di gara e dalle previsioni dello schema di contratto, il cui contenuto è in ogni caso qui richiamato e adottato, risultano in dettaglio specificate dalle previsioni degli allegati A, B, C e D, che sono parte sostanziale e integrante del presente atto.

Articolo 2

Norme applicabili

1. Il servizio di gestione, per quanto non previsto dal presente capitolato, dal disciplinare di gara o dallo schema di contratto, è regolato dalla vigente normativa a livello regionale, statale ed europeo, con particolare riferimento ai seguenti atti:

- a) legge 28 novembre 1965, n. 1329, (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), di seguito 'legge Sabatini';
- b) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i., di seguito 'l.r. 7/2000';
- c) articolo 6, comma 48, lettera a) e comma 49, legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004);
- d) decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329), e s.m.i., di seguito 'normativa regionale';
- e) decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000);
- f) regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli;
- g) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*);
- h) legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
- i) regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

2. Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'oneri e lo schema di contratto sono disponibili sul sito *internet* www.regione.fvg.it, alla voce 'Consulta', nella sezione 'Bandi e avvisi della Regione', e possono essere richiesti via *fax* al numero +39/040/3772434 o tramite *e-mail* alla casella s.vil.ind@regione.fvg.it.

Articolo 3

Risorse umane

1. Entro la data di stipula del contratto, il soggetto affidatario del servizio (di seguito 'gestore') deve rendere operativi il gruppo di lavoro e il personale di supporto e segreteria di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) del disciplinare di gara.

2. Il personale con funzioni di supporto e segreteria deve essere dotato di provata esperienza e di adeguata qualificazione. Il gestore deve garantire la presenza costante del personale e la prestazione continuativa del servizio, comunicando per iscritto alla Regione Autonoma FVG gli orari di impiego e, se del caso, il metodo di rotazione.

3. Qualora il gestore intenda sostituire o integrare il personale di supporto e segreteria, l'eventuale cambio o inserimento può avvenire solamente con soggetti di esperienza e qualificazione non inferiori e deve comunque svolgersi senza alcuna interruzione del servizio di gestione. L'intenzione di sostituire o integrare il personale deve essere trasmessa per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima del previsto cambio o inserimento, alla Regione Autonoma FVG, che, se del caso, trasmette, entro i 15 (quindici) giorni successivi, comunicazione scritta di motivato diniego.

4. Qualora il gestore intenda variare o integrare il gruppo di lavoro, deve formulare per iscritto specifica e motivata richiesta, da far pervenire alla Regione Autonoma FVG almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la modifica, indicando i nominativi e i requisiti dei componenti che intende proporre in sostituzione o in aggiunta. L'eventuale variazione dei componenti del gruppo di lavoro è ammissibile solo se i sostituiti o inseriti presentano un *curriculum vitae* di valore non inferiore rispetto alle persone già occupate o avvicendate. In ogni caso, la Regione Autonoma FVG si riserva di valutare e autorizzare per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione o aggiunta, il mutamento del gruppo di lavoro.

5. La Regione Autonoma FVG può chiedere, motivando la richiesta, la sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro o il cambio del personale di supporto e segreteria. Il *curriculum vitae* del soggetto proposto dal gestore in sostituzione deve pervenire alla Regione Autonoma FVG entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della richiesta. La Regione Autonoma FVG, con comunicazione per iscritto da inviare entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del *curriculum vitae*, accetta la modifica oppure invia parere motivato di diniego, ripetendo, se del caso, la richiesta di sostituzione.

6. Qualora sia accertato il mancato coinvolgimento diretto, nella gestione del servizio, del personale con funzioni di supporto e segreteria o dei soggetti componenti il gruppo di lavoro, come individuati al momento della gara o nel corso del contratto, o qualora siano violate le procedure di approvazione di sostituzioni e inserimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, la Regione Autonoma FVG ha diritto di recedere dal rapporto contrattuale, nei modi e con gli effetti di cui all'articolo 13, commi 4 e 5 dello schema di contratto.

Articolo 4

Gruppo di lavoro

1. Al gruppo di lavoro sono attribuiti i compiti individuati dall'allegato C del presente capitolato. In particolare, il gruppo di lavoro:

- a) garantisce il sollecito svolgimento dei procedimenti di concessione dei contributi, curando l'istruttoria e la verifica tecnica delle pratiche, ai fini di sottoporre al Comitato la decisione sulla concessione delle agevolazioni;
- b) mette in atto i controlli e predispone gli atti per la revoca dei contributi, da sottoporre al Comitato, nei casi previsti dalla normativa applicabile;
- c) esercita una funzione di coordinamento tra i soggetti convenzionati di cui all'articolo 8;

- d) promuove l'analisi delle condizioni normative e l'approfondimento dei risultati operativi della gestione regionale della legge Sabatini;
- e) svolge un'attività di supporto tecnico e organizzativo a favore della Regione Autonoma FVG.

Articolo 5

Strutture logistiche e operative

1. Il gestore, entro la data di stipula del contratto, deve dotarsi delle strutture logistiche e degli strumenti operativi necessari alla gestione del servizio.
2. In particolare, il gestore deve garantire, ai sensi degli articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1) e dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del disciplinare di gara, l'apertura e il funzionamento, al più tardi entro la data di inizio delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1 dello schema di contratto, di almeno uno sportello o una sede operativa sul territorio di ciascuna delle province della Regione Autonoma FVG, nonché, entro le date indicate nella propria offerta e comunque non oltre 2 (due) anni dalla stipula del contratto, degli ulteriori sportelli o sedi operative sul territorio della Regione Autonoma FVG.
3. Il gestore, si impegna inoltre a realizzare, entro la data indicata nella propria offerta e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, la piattaforma informatica di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d) ed e) del disciplinare di gara, garantendone l'accessibilità in tempo reale ad opera dei soggetti beneficiari o richiedenti, di cui ai punti 1 e 2, parte II dell'allegato A e punti 1 e 2, parte II dell'allegato B, o dei funzionari della Direzione centrale Attività produttive, che operino per conto della Regione Autonoma FVG.
4. In ipotesi di tardiva realizzazione della piattaforma informatica, si applica quanto previsto, per l'applicazione delle penali e la risoluzione del contratto, dagli articoli 11 e 12 dello schema di contratto e dall'articolo 17 del disciplinare di gara.
5. In ogni caso, il gestore si impegna ad assicurare le prestazioni contrattuali anche nelle more di realizzazione della piattaforma informatica, garantendo che la temporanea procedura di gestione delle pratiche sia comunque compatibile con la successiva entrata in funzione della piattaforma. In particolare, il gestore si obbliga a rendere possibile e immediato il passaggio dei dati e delle procedure dal sistema adottato in via provvisoria alla piattaforma sviluppata in via definitiva.

Articolo 6

Comitato agevolazioni

1. Il gestore procede, ove previsto ai sensi della normativa regionale, alla nomina del Comitato agevolazioni (di seguito 'Comitato'), a cui compete la valutazione delle richieste di finanziamento delle PMI e l'assunzione delle deliberazioni di concessione delle agevolazioni.
2. Il Comitato svolge le sue funzioni con il supporto istruttorio, tecnico e scientifico del gruppo di lavoro. In particolare, in conformità a quanto previsto dagli allegati A e B, svolge le seguenti attività:
 - a) delibera sulle singole operazioni di concessione del contributo, fissandone le condizioni;
 - b) delibera in ordine alle revoche, alle riduzioni, alla rinunce e alle transazioni, nonché all'avvio di azioni legali;
 - c) approva ogni anno, entro il 31 marzo e il 30 settembre, la relazione operativa e il rendiconto contabile-finanziario, evidenziando e valutando, rispettivamente con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente e al 30 giugno dell'anno in corso, la situazione delle richieste, delle disponibilità, degli impegni, delle concessioni e delle insolvenze. Il rendiconto e la relazione vengono trasmessi alla Regione Autonoma FVG, ai sensi dell'articolo 9 dello schema di contratto;

d) approva i prospetti dimostrativi, da inviare, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, alla Regione Autonoma FVG, in allegato alle fatture di cui all'articolo 9 dello schema di contratto, con l'indicazione dell'ammontare dei pagamenti dovuti per la gestione del servizio.

3. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, in conformità alle previsioni degli allegati A e B, e di garantire la speditezza delle operazioni di finanziamento, il Comitato può delegare il proprio presidente ad assumere le delibere di cui alla lettera a) del comma precedente. La concessione del contributo è in ogni caso condizionata alla successiva ratifica da parte del Comitato, che deve essere adottata nella prima riunione utile dalla data della decisione del presidente.

4. Gli oneri per il funzionamento del Comitato sono a carico del gestore, a cui spetta stabilire eventuali meccanismi di compenso o rimborso per i componenti e comunque designare un proprio rappresentante in seno all'organo.

Articolo 7

Segreteria

1. Il gestore provvederà a costituire, utilizzando personale e locali propri e mettendo a disposizione attrezzature d'ufficio, la Segreteria del Comitato (di seguito 'Segreteria') e a nominare, in seno alla stessa, il responsabile della Segreteria (di seguito 'Segretario').

2. La Segreteria cura tutti gli adempimenti connessi alla gestione del servizio e al funzionamento del Comitato. Le riunioni del Comitato sono trascritte in un apposito libro-verbale ad opera del Segretario.

3. Alla Segreteria sono attribuite le funzioni individuate e specificate dall'allegato D del presente capitolato. In particolare, la Segreteria è tenuta a:

- a) predisporre il modello *on line* della domanda di contributo utilizzando, a partire dalla data di attivazione indicata in sede di offerta, la piattaforma informatica di cui all'articolo 5, comma 3;
- b) curare le procedure operative [amministrative] per la concessione delle agevolazioni, dall'istruttoria all'erogazione, al controllo e al recupero, secondo quanto stabilito negli allegati A e B e nella normativa tempo per tempo vigente;
- c) garantire dal punto di vista operativo il rispetto dei termini di scadenza delle diverse procedure e proporre tempestivamente al Comitato l'adozione dei provvedimenti di sua competenza;
- d) provvedere alla verifica della regolare gestione [contabilità] dei fondi trasferiti dalla Regione Autonoma FVG e al controllo della effettiva ripetizione dei contributi in caso di riduzione o revoca;
- e) predisporre per il Comitato e, successivamente all'adozione, trasmettere alla Regione Autonoma FVG, le relazioni operative e i rendiconti contabili-finanziari, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) e di cui all'articolo 9 dello schema di contratto;
- f) predisporre, con periodicità trimestrale, i prospetti dimostrativi dell'ammontare dei pagamenti dovuti al gestore, di cui all'articolo 13, comma 2;
- g) curare il monitoraggio, anche in collaborazione con i richiedenti, ove previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 8, dei dati riguardanti le agevolazioni a favore dei diversi settori produttivi, al fine di consentire una successiva analisi degli interventi effettuati e della loro efficacia;
- h) fornire a richiesta della Regione Autonoma FVG, ogni dato e notizia disponibile sui procedimenti e/o sui contributi.

4. Nelle more di realizzazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 5, comma 3, la Segreteria, ai fini di quanto disposto dalla lettera g) del comma precedente, adotta, se necessario, un sistema di monitoraggio provvisorio, anche in forma semplificata.

5. Gli oneri per il funzionamento della Segreteria sono a carico del gestore.

Articolo 8

Convenzioni con i richiedenti

1. Il gestore è tenuto a predisporre e stipulare apposite convenzioni per la prestazione del servizio con i soggetti richiedenti di cui al punto 1 dell'allegato A e al punto 1 dell'allegato B (di seguito 'richiedenti').

2. In particolare, il gestore deve, entro la data di stipulazione del contratto, predisporre il testo e proporre la sottoscrizione degli accordi necessari a garantire, in collaborazione con i richiedenti, la raccolta delle richieste di contributo e la gestione delle operazioni di agevolazione.

3. Le attività di raccolta e gestione di cui al comma precedente devono svolgersi per mezzo della piattaforma informatica di cui all'articolo 5, comma 3. Nelle more di realizzazione della piattaforma informatica, possono avvenire nelle forme temporanee e provvisorie di cui all'articolo 5, comma 5.

Articolo 9

Informazione e assistenza

1. Il gestore, previo accordo con la Direzione centrale Attività produttive, per conto della Regione Autonoma FVG, svolge i seguenti servizi:

- a) informazione alle PMI, o ai soggetti interessati o coinvolti dalle attività di gestione del servizio, in merito alle condizioni di finanziamento e alle modalità di accesso per le agevolazioni;
- b) consulenza e/o assistenza a favore della Regione Autonoma FVG nella progettazione di strumenti di agevolazione e incentivazione per le PMI, in particolare con riferimento a credito e finanza, tutela ambientale, innovazione e ricerca, internalizzazione delle attività e promozione dell'esportazioni;
- c) consulenza e/o assistenza a favore della Regione Autonoma FVG sulla compatibilità con la normativa europea e nazionale di misure regionali, già in vigore o ancora allo studio, in materia di incentivi alle PMI e aiuti di Stato,.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, il gestore si dota, entro la data indicata nella propria offerta e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla data di inizio delle prestazioni, di adeguata articolazione territoriale, anche avvalendosi, a proprie spese e a compenso invariato, di intermediari finanziari locali.

3. Il gestore pubblica sul sito della Regione Autonoma FVG un avviso contenente i contatti utili a reperire le informazioni e i collegamenti attivabili per ottenere l'assistenza di cui al comma 1.

Articolo 10

Procedure di selezione

1. Le agevolazioni sono concesse secondo la procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 36 della l.r. 7/2000. Le fasi istruttorie seguono le disposizioni di cui ai punti 7, 8, 9, 10 e 11 dell'allegato A e ai punti 7, 8, 9, 10 e 11 dell'allegato B, che riprendono testualmente e integralmente la normativa regionale vigente, il cui testo, completo di eventuali ulteriori e successive modifiche e integrazioni, in caso di discrepanza fa fede ai fini del contratto e della gestione del servizio.

Articolo 11

Mandato

1. Le attività di gestione del servizio, in particolare tutte le procedure di istruttoria, valutazione, concessione, erogazione e recupero delle agevolazioni, sono svolte dal gestore nella sua veste di mandatario con rappresentanza della Regione Autonoma FVG.

2. In tale veste, il gestore si impegna ad improntare la prestazione ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, proporzionalità e legittimo affidamento di cui alla l.r. 7/2000.

Articolo 12

Finanziamento delle agevolazioni

1. L'erogazione dei contributi sarà realizzata direttamente dal gestore, al quale saranno fornite le risorse volta per volta stanziate dal bilancio regionale, compatibilmente con il rispetto del Patto di stabilità interno, per l'attuazione della legge Sabatini. Sulla base dei prospetti dimostrativi approvati dal Comitato e delle regolari fatture emesse dal gestore, la Regione Autonoma FVG provvederà a trasferire, sul conto corrente di cui al comma 2, i fondi necessari per la corresponsione degli incentivi concessi ai richiedenti.

2. Il gestore provvede ad accendere, presso la banca dallo stesso indicata ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del disciplinare di gara, un conto corrente (di seguito 'conto corrente'), sul quale avrà il diritto esclusivo di movimentazione. Su tale conto confluiranno i fondi stanziati dalla Regione Autonoma FVG a copertura delle agevolazioni concesse dal gestore in esecuzione del contratto. La banca indicata dal gestore per l'accensione del conto corrente deve risultare iscritta al Fondo bancario di tutela dei depositi.

3. Le somme erogate dalla Regione Autonoma FVG sul conto corrente costituiscono, ad ogni effetto di legge, un patrimonio autonomo e distinto da quello del gestore, che ne fa uso per le sole ed esclusive finalità del contratto, con la diligenza del mandatario e in conformità ai principi di cui all'articolo 11, comma 2.

4. Gli interessi attivi eventualmente maturati sulle somme confluite sul conto corrente sono in ogni caso da considerare debiti del gestore nei confronti della Regione Autonoma FVG. Tutte le spese, anche di carattere fiscale, che risultino a carico del conto corrente, sono sostenute dal gestore.

5. È esclusa qualsiasi responsabilità del gestore in tutte le ipotesi in cui le risorse finanziarie a disposizione del conto corrente di cui al comma 2 risultino, per ragione non imputabile all'inadempimento delle prestazioni contrattuali, insufficienti a coprire il pagamento dalle agevolazioni concesse a norma di legge.

6. Qualora nel corso del contratto la Regione Autonoma FVG decida di creare, per la gestione delle risorse stanziate per l'attuazione della legge Sabatini, un Fondo speciale, o altra forma equivalente agli effetti del bilancio, il gestore si impegna a utilizzare, agli scopi di cui al comma 2, un nuovo conto corrente, da aprire presso il tesoriere della Regione Autonoma FVG. L'apertura del nuovo conto corrente e la transizione delle risorse di cui al comma 1 dal vecchio al nuovo conto corrente avvengono entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale la Regione Autonoma FVG informa il gestore della creazione del Fondo speciale e indica i riferimenti dell'istituto bancario che svolge le funzioni di tesoriere.

Articolo 13

Contabilità

1. La Segreteria cura una contabilità separata per il conto corrente di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, registrando tutti i movimenti in entrata e in uscita che determinano le spese effettuate e le risorse disponibili.

2. La Segreteria deve inoltre trasmettere ogni tre mesi alla Regione Autonoma FVG un riepilogo, a carattere dimostrativo, dei pagamenti dovuti per il servizio di gestione, inviandolo entro il mese successivo al periodo a cui è riferito.

3. La Segreteria tiene inoltre la contabilità delle attività proprie e del Comitato, in particolare predisponendo i documenti di spesa e di liquidazione ed effettuando gli accreditamenti dei compensi e dei rimborsi ai componenti propri e del Comitato.

Articolo 14

Recupero di contributi

1. Il gestore provvede con propri mezzi all'attivazione delle procedure legali e giudiziarie volte al recupero dei contributi concessi, qualora agevolazioni già concesse vengano successivamente ridotte o revocate ai sensi della normativa vigente.

2. L'ammontare oggetto del recupero è riversato, con la stessa valuta del recupero, in conto entrate nel bilancio della Regione Autonoma FVG, utilizzando a tale scopo il conto corrente da quest'ultima indicato.

Articolo 15

Verifiche e controlli

1. La Regione Autonoma FVG può disporre con ogni modalità verifiche sulla gestione del servizio e sull'operato del Comitato e della Segreteria.

2. Il gestore è in ogni caso tenuto ad agevolare i funzionari della Regione Autonoma FVG che siano incaricati di eseguire i controlli documentali e le ispezioni *in loco*.

3. Il gestore è inoltre tenuto a mantenere la Regione Autonoma FVG costantemente e tempestivamente informata in ordine a ogni procedimento legale e giudiziario, di natura civile, penale o amministrativa, che coinvolga il servizio di gestione.

Articolo 16

Archivio

1. Il gestore deve tenere, nel rispetto delle disposizioni del del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., un archivio riservato, in forma cartacea e/o su supporto elettronico, di tutta la documentazione relativa alla gestione del servizio, compresi i dati per il monitoraggio, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g).

2. Il gestore si impegna a esibire il formato cartaceo a richiesta della Regione Autonoma FVG e a consentire ai funzionari della Direzione centrale Attività produttive l'accesso diretto e in tempo reale al supporto elettronico.

3. Il gestore garantisce la realizzazione su supporto elettronico dell'archivio e l'accesso in tempo reale dei funzionari a partire dalla data di inizio delle prestazioni, di cui all'articolo 3, comma 1 dello schema di contratto. Se necessario, assicura una forma semplificata e provvisoria di banca dati fino al funzionamento completo e definitivo della piattaforma informatica di cui all'articolo 5, comma 3.

4. Al termine del contratto, il gestore deve trasferire il contenuto dell'archivio alla Regione Autonoma FVG in forma di banca dati, entro 30 (trenta) giorni dal compimento dell'ultimo adempimento di gestione, ai sensi degli articoli 3 e 9 dello schema di contratto.

5. Il gestore si obbliga a conservare, nelle forme previste dalla legge, tutti i documenti relativi alle singole pratiche per un periodo di 10 (dieci) anni, o per il termine più lungo stabilito dalla normativa vigente, a partire dalla data di completa erogazione del contributo concesso.

Allegato A

(di cui agli articoli 1, 5, 6, 7, 8 e 10)

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING
DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

PARTE I

DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

1. "Gestore" indica il soggetto amministratore dell'intervento convenzionato con la Regione Friuli Venezia Giulia; il Gestore provvede a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con i soggetti richiedenti;
2. "PMI", indica le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa, in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, dei rispettivi parametri dimensionali calcolati secondo quanto previsto dal regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000" emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006;
3. "PMI agricole" indica le PMI che esercitano le attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese;
4. "Banche", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
5. "Società di Leasing", indica gli intermediari finanziari operanti nel settore della locazione finanziaria iscritti negli elenchi speciali di cui agli articoli 106 (limitatamente alle società appartenenti a Gruppo Bancario, così come definito ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385) e 107;
6. "Confidi", indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;
7. "Operazioni finanziarie", indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 12 mesi concessi a PMI a fronte dell'acquisizione di macchinari. La Banca o Società di leasing sarà tenuta ad applicare il tasso di interesse onnicomprensivo non superiore a:
 - se variabile: EURIBOR maggiorato al massimo di 200 punti base al netto delle imposte;
 - se fisso: IRS Interest Rate Swap maggiorato al massimo di 200 punti base al netto delle imposte;
8. "Tasso di riferimento" indica il tasso, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123;
9. "Tasso di contribuzione" indica la quota parte del tasso di riferimento a carico della Regione Friuli Venezia Giulia
10. "Tasso agevolato", indica la quota parte del tasso di riferimento a carico dell'impresa beneficiaria
11. "Comitato", indica l'organo deliberante del Gestore;

12. "Impresa in difficoltà" indica una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;
- d) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

13. "Domanda di agevolazione" indica la domanda presentata dalle PMI alla banca, ovvero alla società di leasing ovvero al Confidi;

14. "Richiesta di intervento" indica la richiesta presentata al soggetto Gestore;

15. "Avvio dell'investimento" indica la data di emissione degli effetti cambiari;

16. "Realizzazione dell'investimento" indica:

- a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, che
 1. il contratto di acquisto è stato stipulato;
 2. il macchinario è stato consegnato;
 3. il costo del macchinario è stato fatturato;
 4. gli effetti sono stati emessi;
 5. il netto ricavo dell'operazione di sconto ovvero il finanziamento assistito da effetti è stato erogato;
- b) nel caso di locazione finanziaria, che:
 1. il contratto di leasing è stato stipulato;
 2. il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'utilizzatore;
 3. gli effetti sono stati emessi;

PARTE II

RICHIEDENTI, BENEFICIARI, ATTIVITA' ESCLUSE, INIZIATIVE ED OPERAZIONI AMMISSIBILI

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

1.1 Possono presentare richiesta di intervento:

- a) le Banche;
- b) le Società di Leasing;
- c) Confidi;
- d) le PMI agricole e le PMI operanti nel campo della meccanizzazione agricola.

1.2 I soggetti richiedenti, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d), sono tenuti a stipulare apposita convenzione con il gestore.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 Soggetti beneficiari sono le PMI.

2.2 I soggetti beneficiari devono avere unità locale iscritta al R.E.A. situata nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

3. ATTIVITÀ ESCLUSE DALL'INTERVENTO

3.1 Sono esclusi dall'intervento gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2007):

- industria carboniera (05.10.012, 05.20.013, 08.92.014, 07.10.015, 07.29.016, 09.90.017);
- siderurgia (24.10.018, 24.20.119, 24.20.220); - costruzioni navali (30.11.021, 33.15.022);
- fibre sintetiche (20.60.0);
- trasporto merci su strada (49.41);
- trasporto aereo (51)
- pesca (03.1);
- acquacoltura (03.2).

12 "Estrazione di antracite e litantrace"

13 "Estrazione di lignite"

14 "Estrazione di torba"

15 "Estrazione di minerali metalliferi ferrosi" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

16 "Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

17 "Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali"

18 "Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie" (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldodi ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

19 "Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura" (tutta la categoria).

20 "Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

21 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl

- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)

- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl

- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

2.2 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui alla precedente nota, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri

- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui alla precedente nota

4. INIZIATIVE AMMISSIBILI

4.1 Sono ammissibili l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica di costo complessivo superiore ad € 1.000,00.

4.2 I macchinari debbono essere funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia di cui al punto 4.3 Sono esclusi i veicoli, le imbarcazioni ed i velivoli iscritti ai Pubblici Registri nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato ed i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio "a freddo").

4.4 Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.

5. OPERAZIONI AGEVOLABILI

5.1 Operazioni finanziarie assistite da effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione finanziaria di macchine e garantiti da privilegio sulle citate macchine contrassegnate ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1329/65, effettuate da banche o da Società di leasing.

5.2 L'operazione finanziaria copre almeno il 25 per cento dei costi ammissibili, fino al massimo del 100 per cento dell'investimento.

6. INTERVENTO CONTRIBUTIVO

6.1 L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.

6.2 Nel costo del macchinario sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, nel limite complessivo del 15 per cento del totale, le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa.

6.3 Il costo macchina ammissibile per singola operazione è limitato a € 5.000.000,00.

6.4 Sono in ogni caso esclusi gli importi relativi all'IVA e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.

6.5 Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per contanti.

6.6 Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 5.000.000,00 Euro di costo ammissibile dei macchinari, in relazione a contratti trascritti dall'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

6.7 Il tasso di riferimento applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al Gestore.

6.8 Il tasso di contribuzione è pari al 70 per cento del tasso di riferimento.

6.9. Il contributo, è calcolato su un finanziamento standard, di durata fissa pari a 5 anni e con rata semestrale costante di capitale ed interessi di importo pari al costo di acquisizione della macchina, ed è pari alla differenza fra i netti ricavi delle operazioni di attualizzazione calcolate al tasso di sconto composto di riferimento ed al tasso di sconto composto agevolato. Gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano al tasso di interesse di riferimento vigente alla data di arrivo della richiesta al Gestore. Per le operazioni con destinatario del contributo diverso dall'impresa acquirente/locataria, gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano al tasso di interesse agevolato vigente alla data di arrivo della richiesta al Gestore. Per la determinazione dei netti ricavi, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale. L'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento deve risultare successivo alla stipula del contratto di compravendita o di locazione finanziaria ai sensi della Legge 1329/65, contenente l'espressa previsione della domanda di ammissione all'intervento agevolativo al Gestore.

6.10 Gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, sono sottoposti alle seguenti limitazioni di cui Regolamento (CE) n. 1857/2006, in particolare:

a) l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 40 per cento degli investimenti ammissibili, ovvero il 50 per cento degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;

b) l'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000,00 Euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500.000,00 Euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;

c) l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;

d) non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

e) non sono ammissibili investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o parti di essi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di almeno il 25 per cento o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata (non si considera sostituzione l'aggiornamento del parco macchine con anzianità pari o superiore a 10 anni);

f) non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 per cento il precedente consumo di acqua;

g) non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;

h) in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, il contratto deve prevedere il patto di acquisto del bene oggetto dell'agevolazione;

i) gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

6.11. Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 40 per cento degli investimenti ammissibili.

6.12 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà o in stato di liquidazione volontaria.

6.13 Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni.

6.14 Sono esclusi: a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; b) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

6.15 Ad esclusione del settore regolato dal punto 6.10, i costi di cui al punto 4.1 sono considerati ammissibili se gli investimenti sono destinati:

a) alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, o

b) all'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del proprietario o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

6.16 L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali o regionali, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, anche con particolare riferimento al disposto dell'articolo 7 del regolamento (CE) 800/08.

6.17 Il contributo decorre dalla data di emissione degli effetti.

6.18 Il contributo è erogato all'impresa acquirente/locataria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o della Società di leasing che ha effettuato l'operazione finanziaria. Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice. Qualora sia il contratto di compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l'Intermediario proponenti. Qualora il finanziamento assistito da cambiale emessa direttamente a favore della banca proponente sia stato regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è la Banca proponente. Qualora il contratto di locazione finanziaria sia regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è l'intermediario finanziario proponente.

6.19 Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il tasso di riferimento in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore.

6.20 In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea. In particolare al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, si applicano i

limiti massimi di intensità di aiuto di cui al punto 6.10; al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui al punto 6.11. A tutti gli altri settori ammissibili, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/08 fissati come segue:

- a) 20 per cento dei costi ammissibili per le piccole imprese;
- b) 10 per cento dei costi ammissibili per le medie imprese.

6.21 Il contributo è erogato nella forma del contributo in conto impianti.

6.22 I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

7. PROCEDIMENTO

7.1 Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti. È ammessa la presentazione diretta delle domande al Gestore soltanto per le imprese beneficiarie rientranti nel settore agricolo primario e nel settore della meccanizzazione agricola.

7.2 Le domande di agevolazione sono presentate prima dell'avvio dell'investimento.

7.3 Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, l'avvio dell'investimento non può essere anteriore alla delibera di concessione dell'agevolazione da parte del Comitato, pena la revoca dell'intervento.

7.4 I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, fanno pervenire la richiesta di intervento al Gestore non oltre 12 mesi dalla data di avvio dell'investimento. La richiesta di intervento può essere presentata senza preventiva delibera di concessione dell'operazione finanziaria.

7.5 I soggetti richiedenti di cui alle lettere a), b), e c) del punto 1.1 presentano richiesta di intervento esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dal Gestore.

7.6 I soggetti richiedenti di cui alla lettera d) del punto 1.1 presentano richiesta a mezzo fax su apposita linea messa a disposizione dal Gestore.

7.7 La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 24.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

7.8 La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al Gestore utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste.

7.9 Con riferimento alle richieste pervenute, il Gestore assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta, entro 15 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente, ovvero comunica l'improcedibilità.

7.10 Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia, se necessarie, sono deliberate dal Comitato nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

7.11 Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione della delibera

del Gestore è sospeso fino alla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.

7.12 Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

7.13 Il Gestore comunica in forma scritta ai soggetti richiedenti ed ai soggetti beneficiari l'ammissione all'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera del Comitato.

7.14 Il Comitato, nel caso di carenza di fondi, può deliberare, a favore di tutte le imprese ad esclusione di quelle operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato CE, la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando i relativi fondi saranno disponibili secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva. La concessione con riserva decade se l'erogazione non avviene entro il termine di due anni dalla data di delibera.

7.15 La richiesta di erogazione deve essere inoltrata al Gestore dal soggetto, banca o società di leasing, che ha effettuato l'operazione finanziaria finalizzata all'acquisizione del macchinario. Il soggetto che presenta richiesta di erogazione è comunque tenuto alla stipula della convenzione con il Gestore, subentra all'originario soggetto richiedente nel rapporto con il Gestore ed è tenuto a confermare la veridicità dei dati dei documenti e delle informazioni fornite nel corso dell'istruttoria per la concessione dell'agevolazione da parte del predetto originario soggetto richiedente.

7.16 Le imprese beneficiarie ed i confidi non possono presentare richiesta di erogazione.

7.17 Le richieste di erogazione devono essere inoltrate al Gestore sul modulo predisposto, o su versione conforme ad esso, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata. Esse devono essere presentate una sola volta per operazione dopo la realizzazione dell'investimento.

7.18 Le richieste di erogazione devono pervenire al Gestore, a pena di decadenza dall'intervento, entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione.

7.19 Il Gestore, nel corso della verifica sulla rendicontazione, può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'erogazione del contributo. L'agevolazione concessa decade d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta di erogazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

7.20 Il contributo è accreditato in unica soluzione al soggetto che ha presentato richiesta di erogazione, con valuta corrente, tenuto conto delle disponibilità di tesoreria. In nessun caso l'importo erogato potrà eccedere il contributo deliberato.

7.21 Il contributo è bonificato all'impresa beneficiaria per il tramite del soggetto che ha richiesto l'erogazione, che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa con valuta pari a quella applicata dal Gestore.

8. VARIAZIONI

8.1 Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione che comporti modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa beneficiaria, assoggettamento delle medesime a procedure di tipo concorsuale, procedimenti penali nei confronti dei titolari, soci nel caso di

società di persone ovvero amministratori, nonché di ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'impresa beneficiaria.

9. REVOCA DEL CONTRIBUTO

9.1 Il contributo è revocato nei casi di:

- a) risoluzione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria;
- b) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo;
- c) assoggettamento dell'impresa beneficiaria a procedure concorsuali quali, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, nel corso della durata dell'operazione finanziaria;
- d) mancato rispetto delle limitazioni previste dal presente regolamento;
- e) contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;
- f) alienazione, cessione, distrazione, delocalizzazione in altra Regione dei macchinari oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di acquisizione degli stessi; nel caso in cui i macchinari siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda il contributo è revocato se l'impresa beneficiaria non ha cessato l'attività per l'esercizio della quale sia stato acquisito il bene agevolato e se l'impresa cessionaria non sia in possesso dei previsti requisiti soggettivi di ammissibilità;
- g) inadempimento dell'obbligo, di cui articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h) mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento; impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;
- i) mancato esercizio dell'opzione di riscatto nel caso di acquisizione dei macchinari in leasing.

9.2 I contributi revocati sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Gestore.

10. PROCEDIMENTO DI REVOCA

10.1 Ricevuta notizia di circostanze che possono dar luogo alla revoca totale, il Gestore, in attuazione degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

10.2 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del

servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

10.3 Gli uffici del Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

10.4 Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

10.5 Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

10.6 Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvede all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo 9.2.

11. ISPEZIONI E CONTROLLI

11.1 Il Gestore, oltre ai normali controlli di sua competenza, effettua, su indicazione del Comitato, ulteriori controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

11.2 I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare a disposizione del Gestore ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento.

11.3 Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è fissato in 180 giorni dalla data di avvio dell'attività ispettiva.

11.4 Il Gestore, ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio trasmette alla Regione Autonoma FVG competente copia della documentazione acquisita in ordine alle operazioni oggetto di controllo.

Allegato B

(di cui agli articoli 1, 5, 6, 7, 8 e 10)

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING
DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

PARTE I

DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

1. "Gestore" indica il soggetto amministratore dell'intervento convenzionato con la Regione Friuli Venezia Giulia; il Gestore provvede a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con i soggetti richiedenti;
2. "PMI", indica le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa, in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, dei rispettivi parametri dimensionali calcolati secondo quanto previsto dal regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000" emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006;
3. "PMI agricole" indica le PMI che esercitano le attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese;
4. "Banche", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
5. "Società di Leasing", indica gli intermediari finanziari operanti nel settore della locazione finanziaria iscritti negli elenchi speciali di cui agli articoli 106 (limitatamente alle società appartenenti a Gruppo Bancario, così come definito ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385) e 107;
6. "Confidi", indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;
7. "Operazioni finanziarie", indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 12 mesi concessi a PMI a fronte dell'acquisizione di macchinari. La Banca o Società di leasing sarà tenuta ad applicare il tasso di interesse onnicomprensivo non superiore a:
 - se variabile: EURIBOR maggiorato al massimo di 200 punti base al netto delle imposte;
 - se fisso: IRS Interest Rate Swap maggiorato al massimo di 200 punti base al netto delle imposte;
8. "Tasso di riferimento" indica il tasso, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 ;
9. "Tasso di contribuzione" indica la quota parte del tasso di riferimento a carico della Regione Friuli Venezia Giulia
10. "Comitato", indica l'organo deliberante del Gestore;
11. "Impresa in difficoltà" indica una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

d) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

12. "Domanda di agevolazione" indica la domanda presentata dalle PMI alla banca, ovvero alla società di leasing ovvero al Confidi;

13. "Richiesta di intervento" indica la richiesta presentata al soggetto Gestore;

14. "Avvio dell'investimento" indica la prima, in ordine cronologico, delle attività che presuppongono l'inizio di esecuzione dell'investimento: emissione fattura di acquisto, stipula del contratto di acquisizione, pagamenti a qualsiasi titolo ad eccezione della costituzione di cauzione;

15. "Realizzazione dell'investimento" indica:

a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, che

1. il contratto di acquisto è stato stipulato;
2. il macchinario è stato consegnato;
3. il costo del macchinario è stato fatturato;
4. gli effetti sono stati emessi;
5. il netto ricavo dell'operazione di sconto è stato erogato;

b) nel caso di finanziamento bancario (anche assistito da effetti), che:

1. il contratto di acquisto è stato stipulato;
2. il macchinario è stato consegnato;
3. il costo del macchinario è stato fatturato e pagato;
4. il finanziamento è stato erogato;

c) nel caso di locazione finanziaria, che:

1. il contratto di leasing è stato stipulato;
2. il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'utilizzatore.

PARTE II

RICHIEDENTI, BENEFICIARI, ATTIVITA' ESCLUSE, INIZIATIVE ED OPERAZIONI AMMISSIBILI

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

1.1 Possono presentare richiesta di intervento:

- a) le Banche;
- b) le Società di Leasing;
- c) Confidi;
- d) le PMI agricole e le PMI operanti nel campo della meccanizzazione agricola.

1.2 I soggetti richiedenti, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d., sono tenuti a stipulare apposita convenzione con il Gestore.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 Soggetti beneficiari sono le PMI.

2.2 I soggetti beneficiari devono avere unità locale iscritta al R.E.A. situata nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

3. ATTIVITÀ ESCLUSE DALL'INTERVENTO

3.1 Sono esclusi dall'intervento gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2007):

- industria carboniera (05.10.012, 05.20.013, 08.92.014, 07.10.015, 07.29.016, 09.90.017);
- siderurgia (24.10.018, 24.20.119, 24.20.220); - costruzioni navali (30.11.021, 33.15.022);
- fibre sintetiche (20.60.0);
- trasporto merci su strada (49.41);
- trasporto aereo (51)
- pesca (03.1);
- acquacoltura (03.2).

12 "Estrazione di antracite e litantrace"

13 "Estrazione di lignite"

14 "Estrazione di torba"

15 "Estrazione di minerali metalliferi ferrosi" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

16 "Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

17 "Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali"

18 "Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie" (CECA) (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldodi ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastrodestinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

19 "Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura" (tutta la categoria).

20 "Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

21 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl

- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)

- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl

- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

22 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui alla precedente nota, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri

- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui alla precedente nota

4. INIZIATIVE AMMISSIBILI

4.1 Sono ammissibili l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica di costo complessivo superiore ad € 1.000,00.

4.2 I macchinari debbono essere funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia di cui al punto 4.3 Sono esclusi i veicoli, le imbarcazioni ed i velivoli iscritti ai Pubblici Registri nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato ed i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio "a freddo").

4.4 Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.

5. OPERAZIONI AGEVOLABILI

5.1 Operazioni finanziarie effettuate da banche o da Società di leasing finalizzate all'acquisizione di macchinari.

5.2 L'importo dell'operazione finanziaria può coprire fino al 100 per cento dell'investimento, nel limite di euro 360.000,00 per le imprese industriali e di euro 90.000,00 per le imprese artigiane; tali limiti non si applicano alle operazioni di locazione finanziaria. L'operazione finanziaria non deve essere inferiore al 25 per cento dei costi ammissibili.

6. INTERVENTO CONTRIBUTIVO

6.1 L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.

6.2 Nel costo del macchinario sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, nel limite complessivo del 15 per cento del totale, le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa.

6.3 Per le acquisizioni di macchinari realizzate con modalità diverse dalla locazione finanziaria, il costo macchina ammissibile per singola operazione è limitato, rispettivamente, ad € 90.000,00 per le imprese artigiane ed a € 360.000,00 per le imprese industriali. In tutti gli altri casi si applica il limite di € 5.000.000,00.

6.4 Sono in ogni caso esclusi gli importi relativi all'IVA e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.

6.5 Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per contanti.

6.6 Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 5.000.000,00 Euro di costo ammissibile dei macchinari, tenuto conto dei limiti di cui al precedente punto 6.3, in relazione alle domande presentate dalle imprese ai soggetti di cui al punto 1.1 lettere a), b) e c), nonché nel caso delle imprese agricole a quelle presentate direttamente al Gestore dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

6.7 Il tasso di riferimento applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al Gestore.

6.8 Il tasso di contribuzione è pari al 70 per cento del tasso di riferimento.

6.9. Il contributo, è calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammissibile della macchina, con durata fissa di 5 anni e rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360/360.

6.10 Gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, sono sottoposti alle seguenti limitazioni di cui Regolamento (CE) n. 1857/2006, in particolare:

a) l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 40 per cento degli investimenti ammissibili, ovvero il 50 per cento degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;

b) l'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000,00 Euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500.000,00 Euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;

c) l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;

d) non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

e) non sono ammissibili investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o parti di essi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di almeno il 25 per cento o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata (non si considera sostituzione l'aggiornamento del parco macchine con anzianità pari o superiore a 10 anni);

f) non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 per cento il precedente consumo di acqua;

g) non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;

h) in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, il contratto deve prevedere il patto di acquisto del bene oggetto dell'agevolazione;

i) gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

6.11. Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 40 per cento degli investimenti ammissibili.

6.12 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà o in stato di liquidazione volontaria.

6.13 Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni.

6.14 Sono esclusi: a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; b) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

6.15 Ad esclusione del settore regolato dal punto 6.10, i costi di cui al punto 4.1 sono considerati ammissibili se gli investimenti sono destinati:

a) alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, o

b) all'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del proprietario o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

6.16 L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali o regionali, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, anche con particolare riferimento al disposto dell'articolo 7 del regolamento (CE) 800/08.

6.17 Il contributo decorre:

a) nel caso di finanziamento, dalla data di erogazione dell'importo finanziato ovvero dalla data del pagamento della fattura di acquisizione della macchina, se successiva all'erogazione del finanziamento;

b) nel caso di locazione finanziaria, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

6.18 Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o della Società di leasing che ha effettuato l'operazione finanziaria.

6.19 Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il tasso di riferimento in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore.

6.20 In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea. In particolare al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui al punto 6.10; al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, si applicano i limiti massimi

di intensità di aiuto di cui al punto 6.11., A tutti gli altri settori ammissibili, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/08 fissati come segue:

- a) 20 per cento dei costi ammissibili per le piccole imprese;
- b) 10 per cento dei costi ammissibili per le medie imprese.

6.21 Il contributo è erogato nella forma del contributo in conto impianti.

6.22 I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

7. PROCEDIMENTO

7.1 Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti. E' ammessa la presentazione diretta delle domande al Gestore soltanto per le imprese beneficiarie rientranti nel settore agricolo primario e nel settore della meccanizzazione agricola.

7.2 Le domande di agevolazione debbono essere presentate prima dell'avvio dell'investimento.

7.3 Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, l'avvio dell'investimento non può essere anteriore alla delibera di concessione dell'agevolazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, pena la revoca dell'intervento.

7.4 I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, fanno pervenire la richiesta di intervento al Gestore non oltre 12 mesi dalla data di avvio dell'investimento. La richiesta di intervento può essere presentata senza preventiva delibera di concessione dell'operazione finanziaria.

7.5 I soggetti richiedenti di cui alle lettere a), b), e c) del punto 1.1 presentano richiesta di intervento esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dal Gestore.

7.6 I soggetti richiedenti di cui alla lettera d) del punto 1.1 presentano richiesta a mezzo fax su apposita linea messa a disposizione dal Gestore.

7.7 La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 24.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

7.8 La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al Gestore utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste.

7.9 Con riferimento alle richieste pervenute, il Gestore assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta, entro 15 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente, ovvero comunica l'improcedibilità.

7.10 Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia, se necessarie, sono deliberate dal Comitato nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

7.11 Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione della delibera del Gestore è sospeso fino alla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.

7.12 Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

7.13 Il Gestore comunica in forma scritta ai soggetti richiedenti ed ai soggetti beneficiari l'ammissione all'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera del Comitato.

7.14 Il Comitato, nel caso di carenza di fondi, può deliberare, a favore di tutte le imprese ad esclusione di quelle operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato CE, la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando i relativi fondi saranno disponibili secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva. La concessione con riserva decade se l'erogazione non avviene entro il termine di due anni dalla data di delibera.

7.15 La richiesta di erogazione deve essere inoltrata al Gestore dal soggetto, banca o società di leasing, che ha effettuato l'operazione finanziaria finalizzata all'acquisizione del macchinario. Il soggetto che presenta richiesta di erogazione è comunque tenuto alla stipula della convenzione con il Gestore, subentra all'originario soggetto richiedente nel rapporto con il Gestore ed è tenuto a confermare la veridicità dei dati dei documenti e delle informazioni fornite nel corso dell'istruttoria per la concessione dell'agevolazione da parte del predetto originario soggetto richiedente.

7.16 Le imprese beneficiarie ed i confidi non possono presentare richiesta di erogazione.

7.17 Le richieste di erogazione devono essere inoltrate al Gestore sul modulo predisposto, o su versione conforme ad esso, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata. Esse devono essere presentate una sola volta per operazione dopo la realizzazione dell'investimento.

7.18 Le richieste di erogazione devono pervenire al Gestore, a pena di decadenza dall'intervento, entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione.

7.19 Il Gestore, nel corso della verifica sulla rendicontazione, può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'erogazione del contributo. L'agevolazione concessa decade d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta di erogazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

7.20 Il contributo è accreditato in unica soluzione al soggetto che ha presentato richiesta di erogazione, con valuta corrente, tenuto conto delle disponibilità di tesoreria. In nessun caso l'importo erogato potrà eccedere il contributo deliberato.

7.21 Il contributo è bonificato all'impresa beneficiaria per il tramite del soggetto che ha richiesto l'erogazione, che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa con valuta pari a quella applicata dal Gestore.

8. VARIAZIONI

8.1 Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione che comporti modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa beneficiaria, assoggettamento delle medesime a procedure di tipo concorsuale, procedimenti penali nei confronti dei titolari, soci nel caso di società di persone ovvero amministratori, nonché di ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'impresa beneficiaria.

9. REVOCA DEL CONTRIBUTO

9.1 Il contributo è revocato nei casi di:

- a) risoluzione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria;
- b) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo;
- c) assoggettamento dell'impresa beneficiaria a procedure concorsuali quali, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, nel corso della durata dell'operazione finanziaria;
- d) mancato rispetto delle limitazioni previste dal presente regolamento;
- e) contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;
- f) alienazione, cessione, distrazione, delocalizzazione in altra Regione dei macchinari oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di acquisizione degli stessi; nel caso in cui i macchinari siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda il contributo è revocato se l'impresa beneficiaria non ha cessato l'attività per l'esercizio della quale sia stato acquisito il bene agevolato e se l'impresa cessionaria non sia in possesso dei previsti requisiti soggettivi di ammissibilità;
- g) inadempimento dell'obbligo, di cui articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h) mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento; impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;
- i) mancato esercizio dell'opzione di riscatto nel caso di acquisizione dei macchinari in leasing.

9.2 I contributi revocati sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Gestore.

10. PROCEDIMENTO DI REVOCA

10.1 Ricevuta notizia di circostanze che possono dar luogo alla revoca totale, il Gestore, in attuazione degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

10.2 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

10.3 Gli uffici del Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

10.4 Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

10.5 Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

10.6 Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvede all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo 9.2.

11. ISPEZIONI E CONTROLLI

11.1 Il Gestore, oltre ai normali controlli di sua competenza, effettua, su indicazione del Comitato, ulteriori controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

11.2 I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare a disposizione del Gestore ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento.

11.3 Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è fissato in 180 giorni dalla data di avvio dell'attività ispettiva.

11.4 Il Gestore, ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio trasmette alla Regione Autonoma FVG competente copia della documentazione acquisita in ordine alle operazioni oggetto di controllo.

Allegato C

(di cui agli articoli 1 e 4)

FUNZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO

1. FUNZIONE DI ISTRUTTORIA TECNICA DELLE DOMANDE

1.1. Verifica della documentazione relativa alle richieste di agevolazione presentate, esame delle condizioni di ammissibilità delle domande, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di concessione, verifica delle condizioni previste dalla normativa applicabile.

1.2. In particolare, tra l'altro, valutazione dei limiti dimensionali della PMI, della completezza delle dichiarazioni sostitutive e della regolarità delle informazioni antimafia.

1.3. In particolare, tra l'altro, valutazione della finanziabilità dell'operazione, dell'ammissibilità della spesa e dell'intensità dell'incentivo.

1.4. Formulazione di richieste di integrazione istruttoria al fine di completare l'esame delle condizioni previste dalla normativa applicabile

2. FUNZIONE DI CONTROLLO DELLE OPERAZIONI

2.1. Svolgimento, per conto del gestore e su indicazione del Comitato, delle attività di ispezione e controllo di cui al punto 11 degli allegati A e B del presente capitolato.

2.2. In particolare, tra l'altro, verifiche a campione presso le aziende delle PMI che beneficiano di un incentivo, per l'accertamento dell'esistenza, per tutta la durata dell'operazione, dei beni che hanno goduto del finanziamento agevolato, nonché verifiche a campione previste dal DPR 445/2000, anche sulla base delle indicazioni operative della Regione Autonoma FVG.

3. FUNZIONE DI ISTRUTTORIA TECNICA DELLE REVOCHE

3.1. Verifica della configurabilità delle condizioni che impongono la revoca del finanziamento, supporto nello svolgimento delle procedure che portano al recupero del contributo e predisposizione dei relativi atti per il Comitato.

4. FUNZIONE DI COORDINAMENTO

4.1. Sviluppo di interventi per il coordinamento dell'azione dei soggetti convenzionati.

4.2. Analisi delle difficoltà sorte nell'attività di finanziamento dei soggetti convenzionati.

4.3. Recepimento delle istanze di richiedenti e beneficiari e sviluppo di proposte per il miglioramento della gestione degli interventi di agevolazione.

5. FUNZIONE DI STUDIO E ANALISI

5.1. Aggiornamento per conto del Comitato sull'evoluzione della normativa di settore in ambito europeo, nazionale o regionale, con particolare riferimento alle attività oggetto del contratto.

5.2. Approfondimento delle problematiche emergenti nel corso della gestione o a seguito di modifiche a livello europeo, nazionale o regionale nella politica di intervento a favore delle PMI.

5.3. Valutazione dei risultati operativi della gestione della legge Sabatini a livello regionale.

5.4. Predisposizione di *dossier* per il Comitato su specifici argomenti.

6. FUNZIONE DI SUPPORTO ALLA REGIONE AUTONOMA FVG

6.1. Produzione di studi tecnici e analisi dell'evoluzione normativa nel settore delle agevolazioni pubbliche alle PMI.

6.2. Predisposizione ed aggiornamento di un periodico informativo sulla gestione regionale della legge Sabatini.

6.3. Assistenza nell'aggiornamento della disciplina degli interventi di agevolazione alla PMI.

6.4. Gestione di eventuali progetti speciali.

Allegato D

(di cui agli articoli 1 e 7)

FUNZIONI DELLA SEGRETERIA

1. FUNZIONE AMMINISTRATIVA

- 1.1. Protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza.
- 1.2. Raccolta e schedatura delle richieste di agevolazione.
- 1.3. Predisposizione su indicazione del gruppo di lavoro o del Comitato delle eventuali richieste di trasmissione di ulteriore documentazione necessaria
- 1.4. Controllo della regolarità formale della documentazione che i soggetti richiedenti e/o beneficiari presentano per la fase di erogazione del finanziamento concesso.
- 1.5. Predisposizione degli ordini del giorno delle riunioni del Comitato; stesura dei verbali delle riunioni e redazione delle deliberazioni assunte dal Comitato; comunicazione delle deliberazioni del Comitato ai soggetti interessati.
- 1.6. Produzione su indicazione del gruppo di lavoro di elaborati di sintesi da sottoporre al per il Comitato ai fini della determinazione dei fondi impegnabili.
- 1.7. Tenuta della contabilità del conto corrente a disposizione del gestore per l'erogazione dei contributi ai beneficiari (in particolare chiusure mensili e annuali).
- 1.8. Emissione, per conto del gestore, degli ordini di pagamento per l'utilizzo dei fondi depositati sul conto corrente di cui all'articolo 12 del presente capitolato.
- 1.9. Predisposizione semestrale delle relazioni operative e dei rendiconti contabili-finanziari.
- 1.10. Gestione della piattaforma informatica, con aggiornamento del software in dotazione.
- 1.11. Aggiornamento del sito *internet*.

2. FUNZIONE DI MONITORAGGIO

- 2.1. Monitoraggio delle attività (domande, istruttorie, concessioni, erogazioni, revoche, recuperi, accantonamenti, assistenza, ecc.).
- 2.2. Tenuta dell'archivio delle pratiche in formato cartaceo e su supporto elettronico.
- 2.3. Predisposizione a cadenza almeno trimestrale di *report* statistici sulla gestione.
- 2.4. Controllo dei flussi informatici trasmessi dai soggetti convenzionati.
- 2.4. Segnalazione periodica dei tassi.
- 3.2. Elaborazione di tabelle e grafici da inviare alla Regione Autonoma FVG per rappresentare la situazione e l'evoluzione dei finanziamenti, delle insolvenze e delle perdite e per prevedere scenari di operatività futura, sulla base delle indicazioni del gruppo di lavoro.

10_24_1_DDC_ATT PROD 147_915_ALL4_SCHEMA CONTRATTO

ALLEGATO 4

REGIONE AUTONOMA FRIULI Venezia GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO SOSTEGNO E PROMOZIONE COMPARTO PRODUTTIVO INDUSTRIALE
Via Trento n. 2 - 34132 - Trieste
TELEFONO 040/3772422 - FAX 040/3772434
URL: www.regione.fvg.it

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PMI PREVISTE DALLA L. 28 NOVEMBRE 1965, N. 1329 (LEGGE SABATINI), SECONDO LA DISCIPLINA DETTATA, PER L'ATTUAZIONE REGIONALE, DAL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DPREG. 23 GIUGNO 2004, N. 0205/PRES. E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- Articolo 1 Oggetto del contratto
- Articolo 2 Efficacia
- Articolo 3 Durata
- Articolo 4 Luogo di esecuzione
- Articolo 5 Variazione dell'offerta tecnica
- Articolo 6 Divieto di cessione o subappalto
- Articolo 7 Compenso del gestore
- Articolo 8 Revisione del prezzo
- Articolo 9 Modalità di pagamento
- Articolo 10 Cauzione definitiva
- Articolo 11 Penali
- Articolo 12 Risoluzione espressa
- Articolo 13 Recesso
- Articolo 14 Sospensione del contratto
- Articolo 15 Obblighi di riservatezza
- Articolo 16 Trattamento dei dati
- Articolo 17 Tutela del lavoro
- Articolo 18 Responsabilità del gestore
- Articolo 19 Rappresentante del gestore
- Articolo 20 Spese
- Articolo 21 Controversie

Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA

In Trieste, l'anno duemiladieci, il giorno __ del mese di _____ (__/__/2010), nella sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, d'ora in poi denominata 'Regione Autonoma FVG', in via Trento, n. 2, aperta al pubblico, dinanzi a me Ufficiale rogante aggiunto della Regione Autonoma FVG, ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, così come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, giusta conferimento di incarico adottato con Decreto del Presidente della Regione _____ del _____, sono presenti:

- dott.ssa Lydia Alessio-Verni, nata a _____ il __ _____, domiciliata per la sua carica in Trieste, via Trento, n. 2, la quale dichiara di intervenire in nome e per conto della Regione Autonoma FVG, codice fiscale 80014930327, in qualità di Direttore del Servizio sostegno e promozione del comparto produttivo industriale della Direzione centrale attività produttive, d'ora in poi denominato 'Direttore del Servizio', a quest'atto autorizzata con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale Attività produttive del 31 maggio 2010, n. (147)915/IND, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sub A;
- dott. _____, nato a _____ il __ _____, domiciliato per la carica in _____, via _____, n. __, il quale dichiara di intervenire, in qualità di legale rappresentante, in nome e per conto di _____, con sede legale in _____, via _____, n. __, di seguito denominata 'gestore', partita IVA _____, iscritta all'albo delle banche al n. _____, iscritta con codice fiscale n. _____ al registro delle imprese della Camera di Commercio di _____, aderente al Fondo bancario di tutela dei depositi,

Detti comparenti, della cui identità personale e veste rappresentativa io Ufficiale rogante aggiunto della Regione Autonoma FVG sono certo,

PREMETTONO PRELIMINARMENTE

- che con decreto del Direttore centrale Attività produttive del 31 maggio 2010, n. (147)915/IND si è disposto:
 - “1. di autorizzare l'avvio della procedura aperta, di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle dir. 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e integrazioni, di seguito 'codice dei contratti pubblici', per l'identificazione del soggetto con cui stipulare il contratto di gestione delle agevolazioni a favore delle microimprese, piccole e medie imprese, previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), di seguito 'legge Sabatini', e disciplinate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Legge regionale 23/2002, articolo 6, comma 49 "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329") e successive modifiche e integrazioni;
 2. di prenotare le risorse necessarie a garantire la copertura del contratto aggiudicato, fino a una somma massima di € 2.160.000,00 (duemilionicentosessantamila/00), IVA compresa, imputando la spesa al capitolo 7707 (Incentivi alle imprese industriali per acquisto di macchinari) dello stato di previsione del bilancio regionale;
 3. di prevedere che l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici;

4. di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'oneri e lo schema di contratto, indicati rispettivamente come allegati 1, 2, 3 e 4 al presente decreto, di cui costituiscono parti sostanziali e integranti;
5. di riservarsi di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici;
6. di procedere alla pubblicazione del bando di gara, indicato come allegato 1, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico dell'Osservatorio regionale degli appalti, nonché, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e su almeno tre quotidiani aventi particolare diffusione sul territorio regionale, secondo le modalità previste all'articolo 66 del codice dei contratti pubblici;
7. di autorizzare il direttore del Servizio promozione e sostegno del comparto produttivo industriale della Direzione centrale Attività produttive alla stipula del contratto al compimento delle procedure di aggiudicazione;
- 8. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione.”

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti sopra indicati

CONVENGONO E STIPULANO

in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante della Regione Autonoma FVG, quanto segue:

Articolo 1

Oggetto del contratto

1. Il gestore si impegna a prestare, a favore della Regione Autonoma FVG, il servizio di gestione delle agevolazioni regionali a sostegno delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI), previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), d'ora in poi 'legge Sabatini', recepita nell'ordinamento regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 49 della legge regionale del 23/08/2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329) e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), La richiamata legge regionale e il relativo regolamento di attuazione sono di seguito unitariamente citati come 'normativa regionale'.

2. Il gestore si obbliga a eseguire la prestazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale tempo per tempo vigente, dal presente contratto e sulla base di quanto indicato nella propria offerta tecnica, nonché in conformità al bando di gara e al capitolato speciale d'oneri, quali approvati dal Direttore centrale Attività produttive con decreto del 31 maggio 2010, n. (147)915/IND e qui considerati parti sostanziali e integranti del contratto.

3. Il gestore si impegna altresì a garantire l'effettiva continuità del servizio e il regolare passaggio di consegne rispetto alle attività del precedente gestore del servizio di cui al comma 1. In tal senso, dà atto

di aver visionato e accettato i contenuti della relazione finale che il precedente gestore ha presentato alla Regione Autonoma FVG, dichiarando in particolare di approvare l'elenco delle pratiche da evadere a far data dal 3 marzo 2010.

4. Il gestore si obbliga pertanto a farsi carico, nei medesimi termini del presente contratto, delle domande a valere sulla legge Sabatini che, alla data di esecutività di cui all'articolo 2, risultino, sulla base della normativa vigente, già presentate ma non ancora istruite, nonché ad assicurare, se necessario, il completamento delle procedure, o il perfezionamento degli adempimenti, riguardanti le pratiche pregresse.

Articolo 2

Efficacia

1. Il presente contratto è vincolante dal momento della sua sottoscrizione per il gestore e dal momento della sua esecutività per la Regione Autonoma FVG.

2. In particolare, per quanto riguarda la condizione di esecutività per la Regione Autonoma FVG, il contratto sarà efficace ed esecutivo dalla data di registrazione, da parte della Direzione centrale Risorse economiche e finanziarie, del decreto del Direttore del Servizio contenente l'approvazione del contratto e l'impegno della relativa spesa, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e s.m.i.

Articolo 3

Durata

1. Il gestore darà inizio alla prestazione dei servizi non appena a conoscenza dell'avvenuta esecutività del contratto. La Regione Autonoma FVG s'impegna a comunicare, entro 15 (quindici) giorni e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la registrazione del decreto del Direttore del Servizio di cui all'articolo 2, comma 2.

2. La prestazione dei servizi si concluderà decorsi 6 (sei) anni dalla stipula del contratto, fatti salvi gli adempimenti necessari per completare le procedure di rendicontazione di cui all'articolo 9 e le ipotesi stabilite per la risoluzione o il recesso dagli articoli 12, 13 e 14.

3. Il gestore si obbliga a svolgere, eventualmente anche oltre la data indicata al comma 1 e comunque senza variazione del compenso fissato all'articolo 7, tutte le attività necessarie al perfezionamento delle pratiche che risultino pendenti alla data di conclusione, interruzione o sospensione del contratto. Per pratiche pendenti si intendono le procedure già aperte per ricevere e istruire le domande che siano state già presentate, ancorché non esaminate. Per attività di perfezionamento si intende qualsiasi atto conseguente alla trattazione delle domande, inclusi gli eventuali atti di concessione o rifiuto dell'agevolazione, le relative fasi di liquidazione ed erogazione del contributo e le possibili procedure di annullamento o revoca delle agevolazioni già concesse, nonché di recupero, e conseguente restituzione alla Regione Autonoma FVG, dei contributi già versati.

4. La Regione Autonoma FVG ha la facoltà di posticipare il termine di inizio delle attività qualora ciò sia richiesto dalla necessità di perfezionare o regolarizzare le fasi di aggiudicazione della gara o le procedure di affidamento del contratto.

Articolo 4

Luogo di esecuzione

1. Il gestore deve svolgere le attività oggetto del contratto, d'ora in poi indicate come 'gestione del servizio', nel territorio della Regione Autonoma FVG, garantendo comunque, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del disciplinare di gara, la presenza costante e operativa di almeno un componente del gruppo di lavoro presso almeno uno sportello o una sede operativa.

2. L'attività di valutazione del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 6 del capitolato speciale d'onere verrà svolta principalmente a Trieste presso gli uffici della Direzione centrale Attività produttive, fatta salva la possibilità di ricevere per iscritto, per giustificate ragioni di opportunità, efficienza o economicità, la previa autorizzazione del Direttore del Servizio a riunirsi presso la sede del gestore o in altro luogo.

Articolo 5

Variazioni dell'offerta tecnica

1. La Regione Autonoma FVG si riserva di proporre le variazioni all'offerta tecnica del gestore che, senza modificare in maniera sostanziale i termini di prestazione del servizio, in particolare l'equilibrio economico e le condizioni operative, si rendono opportune per consentire la migliore esecuzione del contratto in funzione dell'interesse pubblico.

2. Le proposte di modifica sono trasmesse in forma scritta al gestore con comunicazione del Direttore del Servizio, che deve indicare le variazioni alla prestazione del servizio e illustrare le ragioni di opportunità della decisione. Le proposte della Regione Autonoma FVG si intendono approvate dal gestore in mancanza di espressa dichiarazione in senso contrario, da manifestare per iscritto entro 2 (due) mesi dal ricevimento della comunicazione.

3. La comunicazione è anticipata *via fax* e spedita per posta, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve pervenire almeno 3 (tre) mesi prima della data di applicazione delle variazioni.

Articolo 6

Divieto di cessione o subappalto

1. Il presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 4 del codice dei contratti pubblici, è considerato non cedibile e non scindibile. È inoltre vietato il subappalto, anche parziale, se non nei limiti di cui agli articoli 36, comma 2 e 49, comma 10 del codice dei contratti pubblici.

2. L'inosservanza dei divieti di cui al comma precedente dà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'articolo 10 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Resta salva l'eventuale collaborazione di terzi, persone fisiche o giuridiche, prevista per l'attività di assistenza e informazione di cui all'articolo 9 del capitolato speciale d'onere.

Articolo 7

Compenso del gestore

1. Il gestore si impegna a fornire il servizio al prezzo offerto ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del disciplinare di gara, indipendentemente dal numero di domande che vengano presentate nel corso di un esercizio o risultino trattate allo scadere della gestione. Resta comunque salvo il limite massimo a titolo di corrispettivo annuo, di cui all'articolo 4, comma 2 del disciplinare di gara.

2. Il prezzo offerto per il servizio si intende fissato dal gestore in base alla sua propria convenienza e a tutto suo rischio. Con il pagamento dell'ammontare fissato dal contratto, il gestore si intende

soddisfatto, nei confronti della Regione Autonoma FVG, riguardo a qualsiasi pretesa vantata a titolo di corrispettivo.

3. Il gestore s'impegna altresì a non richiedere o pretendere alcun pagamento o commissione, di qualunque tipo e sotto qualsiasi forma, a carico dei soggetti richiedenti o beneficiari, di cui ai punti 1. e 2., parte II, allegati A e B del capitolato speciale d'oneri.

Articolo 8

Revisione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 115 del codice dei contratti pubblici, l'ammontare del corrispettivo per la gestione del servizio è soggetto a revisione periodica.

Articolo 9

Modalità di pagamento

1. Il pagamento del compenso per la gestione del servizio è effettuato, di norma, in rate semestrali posticipate ed è disposto dietro emissione di regolare fattura, entro il 31 marzo e il 30 settembre, per i corrispondenti periodi di 6 (sei) mesi. Per il primo e l'ultimo esercizio, il pagamento del corrispettivo è eccezionalmente effettuato, sempre con rata posticipata e dietro emissione di regolare fattura, con riferimento all'attività di gestione imputabile alla frazione dell'anno di competenza.

2. Le fatture devono essere accompagnate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. c) del capitolato speciale d'oneri, da un dettagliato rendiconto degli incentivi concessi nel periodo di riferimento e da una relazione sulle richieste trattate. Insieme al rendiconto e alla relazione deve essere presentato il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che attesti la corretta posizione del gestore, alla data di emissione delle fatture, per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.

3. Le fatture, i rendiconti, le relazioni e i DURC di cui ai commi precedenti devono pervenire all'ufficio del Direttore del Servizio entro i termini indicati dal comma 1. In caso di ritardo si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi 3, 5, 6 e 7.

4. La liquidazione del corrispettivo avviene entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del rendiconto e della relazione da parte del Direttore del Servizio, che formula il proprio parere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei relativi documenti. In caso di esito positivo, la Regione Autonoma FVG invia al prestatore di fideiussione di cui all'articolo 10, entro 30 (trenta) giorni del parere del Direttore del Servizio, una copia autentica dell'atto di approvazione, per consentire lo svincolo della garanzia sul periodo di riferimento.

5. Salva diversa richiesta presentata per iscritto, il pagamento del compenso avviene mediante bonifico bancario presso l'istituto di credito e sul conto corrente indicati dal gestore, completi di codice IBAN. L'originaria indicazione e l'eventuale cambiamento delle coordinate bancarie cui riferire i pagamenti devono essere comunicati dal gestore con nota scritta, debitamente firmata dal legale rappresentante, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto o entro 15 (quindici) giorni da un'eventuale successiva modifica.

6. Il gestore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che possano incidere sulle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notifica, esonera la Regione Autonoma FVG da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

7. Dall'ammontare complessivo delle fatture dovranno essere dedotti gli importi delle eventuali penali, di cui al successivo articolo 11, applicate al gestore con riferimento al periodo rendicontato. In caso di contestazione sulla correttezza delle prestazioni o sulla regolarità delle penali, le procedure di liquidazione resteranno sospese e il gestore non potrà pretendere per il ritardato pagamento.

Articolo 10

Cauzione definitiva

1. All'atto della firma del contratto e per tutta la durata della gestione, il gestore mette a disposizione della Regione Autonoma FVG, a titolo di cauzione definitiva, nelle forme della fideiussione bancaria o assicurativa, la somma di € 180.000,00 (centottantamila/00 euro), pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo massimo, previsto dall'articolo 4, comma 2 del disciplinare di gara per l'intera durata del contratto, per la copertura di tutti i rischi derivanti dalla mancata, parziale o irregolare esecuzione del contratto. Qualora il gestore si sia aggiudicato la gara con un ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento) o al 20% (venti per cento), l'ammontare della garanzia è rideterminato ai sensi dell'articolo 113, comma 1 del codice degli appalti pubblici.

2. La somma indicata sarà progressivamente svincolata in misura pari all'avanzamento della regolare prestazione del servizio, fino a un ammontare massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo a garanzia. L'ammontare residuo, pari almeno al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo a garanzia, resterà in ogni caso vincolato a favore della Regione Autonoma FVG fino all'esaurimento delle obbligazioni contrattuali, procedendosi al suo svincolo solo dopo l'approvazione, da parte del Direttore del Servizio, della relazione e del rendiconto finali presentati dal gestore.

3. La fideiussione deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 e s.m.i. e deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c.;
- c) il pagamento della somma in garanzia entro (15) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Autonoma FVG.

4. Per quanto non previsto dai commi precedenti valgono le disposizioni del codice dei contratti pubblici con particolare riferimento agli articoli 113 e 75. Non trova applicazione il beneficio della riduzione del 50% (cinquanta per cento) previsto dall'articolo 75, comma 7 in favore delle imprese dotate di certificazione di qualità.

5. La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'affidamento del servizio e l'incameramento da parte Regione Autonoma FVG della somma già depositata in garanzia di cui articolo 5 del disciplinare di gara, salvo ogni diritto di risarcimento al maggior danno.

Articolo 11

Penali

1. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 6, 12 e 13, nel caso di mancato rispetto da parte del gestore di una delle disposizioni previste dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'oneri o dal presente contratto, la Regione Autonoma FVG ha facoltà di applicare una penale, da modulare secondo la gravità dell'inadempimento e compresa tra un minimo di € 1.000,00 (mille,00 euro) a un massimo di € 10.000,00 (diecimila,00 euro).

2. Nel caso di ritardi imputabili al gestore nella realizzazione della piattaforma informatica, rispetto ai tempi indicati dall'offerta tecnica o previsti dal capitolato speciale d'oneri, la Regione Autonoma FVG ha facoltà di applicare una penale pari ad € 1.000,00 (mille,00 euro) per ciascun giorno di ritardo.

3. Nel caso di ritardo imputabile al gestore e superiore a 10 (dieci) giorni nella trasmissione dei rendiconti, delle relazioni e dei dati di cui agli articoli 9 e 16 del presente contratto e agli articoli 6, 7 e 16 del capitolato speciale d'oneri, la Regione Autonoma FVG ha facoltà di applicare una penale pari ad € 100,00 (cento/00 euro) per ciascun giorno di ritardo.

4. Per ogni giorno di ritardo imputabile al gestore nella conclusione di attività istruttorie rispetto ai termini stabiliti dalla normativa regionale, la Regione Autonoma FVG ha facoltà di applicare una penale pari a € 50,00 (cinquanta,00 euro) per ogni pratica per la quale si è verificato il ritardo.

5. Per poter applicare le penali, la Regione Autonoma FVG deve previamente contestare per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento del gestore, concedendo un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, dalla data in cui il gestore ha ricevuto la comunicazione, per la presentazione di eventuali deduzioni in senso contrario.

6. È in ogni caso ammessa la revoca o la diminuzione delle penali, dietro motivata richiesta del gestore, qualora la Regione Autonoma FVG riconosca che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 o dei termini di cui ai commi 2, 3 e 4 non sia imputabile al gestore o che l'ammontare della penale applicata risulti manifestamente sproporzionato rispetto all'interesse pubblico violato o tutelato.

7. Per il pagamento dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali la Regione Autonoma FVG può operare compensazioni con quanto dovuto come corrispettivo della gestione o rivalersi sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 10 del presente contratto. Resta salvo in ogni caso il diritto della Regione Autonoma FVG ad agire in giudizio per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 12

Risoluzione espressa

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 14, qualora la Regione Autonoma FVG accerti, nel corso della gestione del servizio, il venir meno di uno dei requisiti di ammissibilità previsti dal disciplinare di gara o il verificarsi di un inadempimento considerato di non scarsa importanza ai sensi del codice civile, il gestore è formalmente diffidato dal Direttore del Servizio, con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a rimuovere le irregolarità e/o a sanare le inadempienze entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Decorso tale termine senza che il gestore abbia provveduto a rimuovere le irregolarità o a sanare le inadempienze, la Regione Autonoma FVG può procedere di diritto alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'articolo 10 del presente contratto, senza che il gestore possa vantare pretesa alcuna in senso contrario.

3. La Regione Autonoma FVG si riserva inoltre di risolvere il contratto con le modalità di cui ai commi 1 e 2, qualora nel corso di un esercizio il valore delle penali, applicate in base all'articolo 11, superi il 20% (venti per cento) del compenso massimo per anno, quale stabilito dall'articolo 4, comma 2 del disciplinare di gara.

4. Restano in ogni caso salvi il diritto della Regione Autonoma FVG ad agire in giudizio per il risarcimento dell'eventuale maggior danno e le disposizioni in materia di risoluzione del contratto previste dal codice civile.

Articolo 13

Recesso

1. Ai sensi dell'articolo 1373 c.c., comma 2, la Regione Autonoma FVG ha diritto di recedere in qualunque momento con decisione unilaterale dal presente contratto, anche nel caso in cui le disposizioni applicabili al servizio di gestione, di cui all'articolo 2 del capitolato speciale d'oneri, subiscano una modifica che implichi un mutamento sostanziale, anche se non immediato e diretto, della disciplina vigente a livello regionale, statale ed europeo.

2. Restano in ogni caso salve le ipotesi di recesso di cui all'articolo 17, comma 3 del presente contratto e all'articolo 3, comma 6 del capitolato speciale d'oneri.

3. La Regione Autonoma FVG ha inoltre diritto di recedere con decisione unilaterale nel caso in cui il gestore, nel corso del contratto, venga assoggettato a procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata o la liquidazione coatta amministrativa. Restano salve le disposizioni dell'articolo 17 del disciplinare di gara.

4. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso, la Regione Autonoma FVG si obbliga a pagare le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e il gestore s'impegna a non pretendere alcun ulteriore compenso a titolo di corrispettivo per il servizio o di risarcimento del danno.

5. Il diritto al recesso viene esercitato dal Direttore del Servizio con comunicazione per iscritto al gestore, contenente l'espressa intenzione di recedere da parte della Regione Autonoma FVG e, se del caso, il riferimento circostanziato al mutamento delle norme applicabili. La comunicazione deve essere anticipata *via fax* e spedita per posta, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve pervenire almeno 2 (due) mesi prima della data indicata per il recesso.

Articolo 14

Sospensione del contratto

1. La Regione Autonoma FVG ha il diritto di sospendere, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, l'esecuzione del contratto nel caso in cui il mancato finanziamento del capitolo di spesa sul bilancio regionale determini l'impossibilità temporanea di pagare la prestazione fornita dal gestore.

2. Se, al termine del periodo di cui al comma 1, l'impossibilità temporanea di pagare della Regione Autonoma FVG continua a persistere, il gestore ha il diritto di recedere dal contratto, inviando una comunicazione per iscritto al Direttore del Servizio, da recapitare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, che attesti la volontà espressa di recedere in base al presente articolo.

3. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del gestore, la Regione Autonoma FVG si obbliga a pagare le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e il gestore s'impegna a non pretendere alcun ulteriore compenso a titolo di corrispettivo per il servizio o di risarcimento del danno.

4. Resta comunque salvo, anche in caso di sospensione, quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3 per il termine del contratto di gestione e per il perfezionamento delle pratiche in corso.

5. Il gestore non può sospendere il servizio con propria decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in corso controversie legali o giudiziarie con la Regione Autonoma FVG.

6. In caso di sospensione unilaterale del servizio ad opera del gestore, la Regione Autonoma FVG ha facoltà di risolvere il contratto, incamerando in via definitiva la cauzione di cui all'articolo 10 e conservando il pieno diritto di agire in via risarcitoria.

Articolo 15

Obblighi di riservatezza

1. Il gestore si impegna a garantire, a pena di risoluzione del contratto, l'assoluta riservatezza dei dati trattati e delle informazioni acquisite a motivo della prestazione del servizio, anche ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., d'ora in poi 'codice dei dati personali'.

2. In particolare, il gestore s'impegna a non far uso per proprio tornaconto o a vantaggio di terzi, né direttamente né indirettamente, del mandato affidato dall'amministrazione regionale e dei dati derivanti dalla gestione del servizio, neppure successivamente alla scadenza del contratto.

3. Il gestore si impegna, inoltre, a dare formali istruzioni a tutti i soggetti impegnati o coinvolti nella gestione del servizio affinché tutti i dati e le informazioni che risultino in qualunque modo acquisiti in conseguenza della gestione del servizio vengano considerati riservati e come tali trattati.

Articolo 16

Trattamento dei dati

1. Il gestore dichiara:

- a) di essere consapevole che i dati che tratterà nel corso della prestazione del servizio sono considerati dati personali e, come tali, soggetti all'applicazione del codice dei dati personali;
- b) di ottemperare agli obblighi previsti dal codice dei dati personali;
- c) di impegnarsi a produrre annualmente una relazione sulle misure di sicurezza adottate e di informare tempestivamente la Regione Autonoma FVG in caso di anomalie;
- d) di riconoscere il diritto della Regione Autonoma FVG a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate in base al codice dei dati personali;
- e) di individuare e comunicare il nominativo della una persona fisica referente per l'applicazione delle disposizioni del codice dei dati personali.

Articolo 17

Tutela del lavoro

1. Il gestore è obbligato ad osservare, sotto ogni profilo, la normativa vigente a tutela dei lavoratori, comprese le disposizioni inerenti alla contrattazione, all'assistenza, alla previdenza, all'assicurazione, alla salute e alla sicurezza, facendosi carico delle relative spese e degli oneri connessi.

2. In particolare, il gestore:

- a) ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possa comunque verificarsi nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, anche in caso di attività prestate per la gestione del servizio all'interno dei locali della Regione Autonoma FVG, mallevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento del relativo danno;
- b) è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Regione Autonoma FVG da ogni e qualsiasi responsabilità in merito;
- c) ha l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per la prestazione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore nei tempi e nei luoghi di esecuzione del contratto. Tali obblighi vincolano il gestore per tutta la durata della gestione del servizio, indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, economica o sindacale del rapporto di lavoro;
- d) è tenuto a rispettare i principi di pari opportunità nelle procedure di reclutamento del proprio personale, qualsiasi sia il rapporto di lavoro instaurato.

3. In ogni caso, qualora accertasse il mancato rispetto da parte del gestore anche di uno solo degli obblighi indicati o richiamati dai commi precedenti, la Regione Autonoma FVG si riserva la facoltà, in mancanza di regolarizzazione, di recedere dal contratto, con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13. Resta salvo quanto previsto per l'applicazione di penali dall'articolo 11.

Articolo 18

Responsabilità del gestore

1. Il gestore risponde, nei confronti della Regione Autonoma FVG e nei confronti dei terzi, per la correttezza, la regolarità e la tempestività della gestione del servizio, inclusa la tutela giuridica delle risorse gestite e il recupero forzato dei contributi revocati.
2. In caso di danni che siano causati o arrecati a persone e/o cose, il gestore assume ogni responsabilità civile o penale che derivi dalla gestione del servizio prestato e che dipenda da dolo o colpa dei soggetti impegnati o coinvolti.
3. In caso di affidamento del servizio ad un raggruppamento temporaneo di imprese, la responsabilità per l'esatto adempimento delle prestazioni e/o per gli infortuni e i danni originati ricade in via solidale su ciascun componente del raggruppamento.

Articolo 19

Spese

1. Sono ad esclusivo e completo carico del gestore tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, IVA esclusa, comprese le imposte di bollo e di registro, nonché tutte le spese comunque inerenti o conseguenti il contratto, anche se non espressamente richiamate nel presente contratto, senza diritto a rivalsa alcuna.
2. Agli effetti della decorrenza dei termini di registrazione è invocato l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ai sensi dell'articolo 40 del citato decreto, è applicata l'imposta di registro in misura fissa, in quanto atto relativo a operazioni soggette a IVA.

Articolo 20

Rappresentante del gestore

1. Per tutti i rapporti con la Regione Autonoma FVG, il gestore designa il sig. _____, nella sua qualità di _____, con domicilio in _____, in ragione della carica e agli effetti del presente atto, presso _____, al quale vengono conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione del servizio, ivi compreso quello di riscuotere compensi e rilasciare quietanza.
2. Il gestore si impegna a comunicare alla Regione Autonoma FVG l'eventuale sostituzione del rappresentante per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto cambio.

Articolo 21

Controversie

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Trieste.

Redatto in 3 (tre) copie originali con mezzi elettronici, da persona di mia fiducia e da me diretta, ho ricevuto questo atto, composto da 21 (ventuno) articoli, di cui ho dato lettura ai comparenti i quali, riconoscendolo conforme alla volontà espressami, lo approvano e con me lo sottoscrivono, qui sotto e a margine dei fogli intermedi, in ognuna delle 3 (tre) copie originali.

Consta di ____ (_____) pagine intere e fin qui della pagina ____ (____).

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Il Direttore del Servizio sviluppo e promozione comparto produttivo industriale
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì

Per la società
Il legale rappresentante

Per espressa accettazione degli articoli 3 Durata, 5 Variazione dell'offerta tecnica, 6 Luogo di esecuzione, 7 Compenso del gestore, 8 Revisione del prezzo, 9 Modalità di pagamento, 10 Cauzione definitiva, 11 Penali, 12 Risoluzione espressa, 13 Recesso, 14 Sospensione del contratto, 15 Obblighi di riservatezza, 17 Tutela del lavoro, 18 Responsabilità del gestore, 19 Spese e 21 Controversie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice civile.

Per la società
Il legale rappresentante

10_24_1_DDC_ATT PROD 962

Decreto del Direttore centrale attività produttive 4 giugno 2010, n. 962/PROD/POLEC

LR 4/2005 art. 12 bis, comma 10. Approvazione schemi di convenzione tra il Fondo, le banche e i confidi per l'individuazione delle modalità operative comuni inerenti in particolare le istruttorie per la concessione delle garanzie.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 12 bis della predetta legge regionale 4/2005, come introdotto dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive) e successivamente modificato dall'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), il quale;

- al comma 1 autorizza l'Amministrazione regionale, in situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di conseguente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell'evoluzione dei mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie globali con la maggiore flessibilità e tempestività anche in relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e internazionale;
- al comma 3, per le finalità di cui al comma 1, autorizza l'Amministrazione regionale a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), il <<Fondo regionale di garanzia per le PMI>>, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato alla concessione di cogaranzie e garanzie a favore delle PMI aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale;
- al comma 10 prevede che con decreto del Direttore centrale attività produttive sono approvati gli schemi di convenzione tra il Fondo, le banche e i confidi per l'individuazione delle modalità operative comuni inerenti in particolare le istruttorie per la concessione delle garanzie;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 0224/Pres., pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 19 agosto 2009, con il quale è stato emanato il <<Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio>>, che ha disposto tra l'altro, l'abrogazione, a decorrere dalla data del 19 agosto 2009, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009 n. 073/Pres., come modificato dal decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, 0192/Pres.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2010, n. 0104/Pres., pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 22 del 3 giugno 2010, con il quale è stato emanato il <<Regolamento recante modifiche al "Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio" emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224>>, (di seguito: Regolamento);

VISTI in particolare gli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, del Regolamento, i quali dispongono che la presentazione delle domande relative all'intervento di cogaranzia ovvero di garanzia diretta del Fondo siano effettuate utilizzando lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione;

VISTO altresì l'articolo 11, comma 2, lettera c) del Regolamento, ai sensi del quale il Comitato, se la domanda è ammissibile, emette la fideiussione a favore della Banca convenzionata e nell'interesse dei richiedenti secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione;

VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive 17 aprile 2009, n. 767/PROD/POLEC, con il

quale sono stati approvati gli schemi di convenzione ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 10, della legge regionale 4/2005, nonché lo schema di domanda per il rilascio della cogaranzia del Fondo e lo schema di fideiussione a favore della Banca convenzionata e nell'interesse dell'impresa richiedente ai sensi dell'abrogato regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 73/2009;

VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive 23 settembre 2009, n. 2240/PROD/POLEC, con il quale sono stati approvati gli schemi di convenzione ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 10, della legge regionale 4/2005, nonché lo schema di domanda per il rilascio della cogaranzia del Fondo e lo schema di fideiussione a favore della Banca convenzionata e nell'interesse dell'impresa richiedente alla luce delle modifiche introdotte dalla legge regionale 11/2009 e dell'emanazione del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 224/2009;

RITENUTO, alla luce delle modifiche introdotte dall'emanazione del Regolamento, di procedere all'approvazione, in sostituzione di quanto approvato con il sopra citato decreto 2240/PROD/POLEC/2009, degli schemi di convenzione ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 10, della legge regionale 4/2005, nonché dello schema di domanda per il rilascio della cogaranzia del Fondo e dello schema di fideiussione a favore della Banca convenzionata e nell'interesse dell'impresa richiedente ai sensi del Regolamento, nei testi di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

DECRETA

1. Sono approvati gli schemi di convenzione tra il Fondo, le banche e i confidi ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 10, della legge regionale 4/2005, nei testi di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. È approvato, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, del Regolamento, lo schema di domanda per il rilascio della cogaranzia ovvero della garanzia diretta del Fondo, nel testo di cui all'allegato 3 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

3. È approvato lo schema di fideiussione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c) del Regolamento, nel testo di cui all'allegato 4 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

4. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 giugno 2010

MANCA

10_24_1_DDC_ATT PROD 962_ALL1_CONVENZIONE BANCA NON FRIE

Al Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE), competente in materia di Fondo regionale di garanzia per le PMI

Il sottoscritto		nato a		il	
rappresentante della Banca					
con sede legale in		via/piazza			
CAP		tel.		fax	
capitale sociale (interamente versato)		riserve			
P.IVA/C.F.				Albo delle banche n.	
Reg. imp. CCIAA di				al n.	
sede regionale		via/piazza			
CAP		tel.		fax	
posta el.			sito internet		
nella sua qualità di					
In esecuzione della deliberazione del CDA della Banca del					

CHIEDE

il convenzionamento della Banca con il Fondo regionale di garanzia per le PMI al fine di operare quale soggetto finanziatore secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 0224/Pres. e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 19 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni, (di seguito: Regolamento)

DICHIARA

che la Banca è iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993.

PRENDE ATTO ED ACCETTA INTEGRALMENTE

il Regolamento, allegato e sottoscritto su ciascun foglio, impegnandosi a rispettare le disposizioni dello stesso ed obbligandosi ad esperire gli adempimenti posti a carico dei soggetti finanziatori, applicando nei rapporti con i Confidi, compatibilmente con il rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, la regolamentazione prevista dalle convenzioni vigenti tempo per tempo tra la Banca ed i Confidi medesimi

INOLTRE ACCETTA INTEGRALMENTE QUANTO SOTTO RIPORTATO

A)

1. Lo spread applicato dalla Banca sul finanziamento, nell'ambito dei limiti massimi di cui all'articolo 16, comma 3, del Regolamento, è determinato sulla base della valutazione, di competenza della Banca, del rating dell'impresa richiedente ed in conformità alle eventuali condizioni migliorative previste dalle convenzioni stipulate dalla Banca con il Confidi interessato.

B)

1. La Banca si impegna a fornire al Fondo regionale di garanzia per le PMI (di seguito: Fondo) tutti gli elementi da acquisire ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento, comprendendo tra questi la documentazione presentata alla Banca dal richiedente al fine della valutazione del merito creditizio/rating attribuito all'impresa.

C)

1. La Banca delibera i finanziamenti e le altre operazioni indicando al Fondo:

a. le garanzie reali e/o personali, eventualmente da raccogliersi anche successivamente al perfezionamento dell'operazione, che assistono l'operazione stessa.

b. le operazioni già in corso con la stessa PMI, non garantite dal Fondo con indicazione degli importi affidati e dei relativi utilizzi e scadenze.

2. Ulteriori garanzie personali che dovessero assistere gli affidamenti garantiti dal Fondo e dall'eventuale Confidi cogarante dovranno pariteticamente essere estese sia alla Banca che al Fondo stesso.

3. La Banca è obbligata a non perfezionare l'operazione qualora venga a conoscenza di fatti che dimostrano, a suo insindacabile giudizio, la sopravvenuta incapacità della PMI a far fronte regolarmente all'adempimento delle proprie obbligazioni o che fanno venire meno taluna delle garanzie succitate; a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono fatti pregiudizievoli l'emissione di decreto ingiuntivo, l'iscrizione di ipoteca, la trascrizione di sequestro o pignoramento immobiliare, l'accesso a procedura concorsuale, il compimento di atti di esecuzione di ogni genere, che colpiscono il patrimonio del soggetto garantito, anche parzialmente.

D)

1. Unitamente alla trasmissione trimestrale dei dati di cui all'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento, la Banca trasmette al Comitato, a fini di monitoraggio, un prospetto riepilogativo delle operazioni garantite in essere al termine del mese solare precedente, con specifica indicazione per ognuna di esse della classificazione/valutazione interna adottata, sulla base delle disposizioni e/o istruzioni impartite tempo per tempo dalle autorità di vigilanza (normale, sotto osservazione, incaglio, a sofferenza, ecc.) nonché, per le operazioni che prevedono una diminuzione dell'importo affidato per effetto del rimborso rateale o dell'ammortamento del capitale, il capitale residuo.

E)

1. Fermo restando che la scelta delle azioni da esperire a tutela del credito in caso di inadempimento della PMI spetta alla Banca, la stessa si impegna ad adottare tempestivamente misure idonee al recupero del credito nei confronti della PMI e degli eventuali terzi garanti, dando informazioni al Fondo sugli sviluppi delle procedure avviate. La Banca espone altresì al Fondo la propria eventuale motivata valutazione di antieconomicità dell'esperimento di azioni giudiziarie volte al recupero del credito.

2. In caso di inadempimento delle PMI, la Banca si impegna a favorire le azioni di regresso e/o di surrogo spettanti al Fondo nei confronti della PMI inadempiente ovvero degli eventuali terzi garanti, agendo quale mandataria del Fondo medesimo, e dunque anche in nome e per conto di esso, nelle attività stragiudiziali e nelle azioni giudiziali che ha scelto di intraprendere. Si impegna altresì a non creare in sede di esperimento delle attività e delle azioni di tutela e recupero del credito, diritti di prelazione a proprio favore ed in danno del Fondo.

3. Allo specifico fine di tutela e di recupero del proprio credito, il Fondo conferisce alla Banca procura generale a stare in giudizio innanzi a qualunque giurisdizione, in ogni stato e grado di giudizio, senza limitazione alcuna, con promessa di rato e valido di ogni suo atto, ad esclusione di ogni qualsivoglia atto dispositivo del credito vantato dal Fondo per il quale è necessario il preventivo consenso da prestarsi in forma scritta a pena di nullità.

4. Tale procura generale si intende estesa, eventualmente anche alla società di recupero mandataria che, su incarico della Banca, agirà per il recupero del credito.

5. La procura a stare in giudizio obbliga la Banca od i suoi mandatari ad agire quale procuratore del Fondo solo a condizione che gli stessi agiscano anche per il recupero delle proprie ragioni di credito.

6. Alla Banca è altresì conferita la facoltà di rinunciare alle azioni promosse senza potere dispositivo del diritto di credito azionato per nome e conto del Fondo.

7. Le spese legali sostenute e documentate sono ripartite in proporzione alla quota di rischio assunta, come indicate nella lettera di garanzia.

8. Qualora proceda alla cessione del credito garantito la Banca comunica senza indugio al Fondo l'avvenuta cessione.

9. La garanzia diviene inefficace se il credito è ceduto a soggetto che non rivesta la qualità di Banca convenzionata.

10. Qualora la cessione ad altra Banca convenzionata avvenga prima dell'escussione della garanzia del Fondo, la garanzia stessa diviene inefficace se la comunicazione dell'avvenuta cessione non è accompagnata dalla accettazione del cessionario di subentro in tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione a carico della Banca.

11. Qualora la cessione ad altra Banca convenzionata avvenga dopo l'escussione della garanzia del Fondo, la garanzia stessa diviene inefficace con effetto retroattivo e la somma già versata dovrà essere retrocessa al Fondo, se la comunicazione dell'avvenuta cessione non sarà accompagnata dalla accettazione del cessionario di subentro in tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione a carico della Banca.

F)

1. A conclusione delle procedure avviate a tutela del proprio credito dalla Banca, la restituzione dell'eccedenza ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento, è effettuata con le seguenti modalità:

a) qualora la Banca abbia concesso alla PMI la sola linea di credito garantita dal Fondo, ogni somma successivamente introitata dalla Banca è retrocessa al Fondo proporzionalmente al rischio assunto indicato nella lettera di garanzia;

b) qualora la Banca abbia concesso ulteriori linee di credito oltre a quella garantita dal Fondo e qualora il pagamento provenga dal debitore o da altri coobbligati che garantiscono anche la linea di credito garantita dal Fondo, ogni somma introitata dalla Banca, in assenza di diversa imputazione da parte del soggetto versante, è proporzionalmente divisa fra le diverse linee di credito, e la quota afferente alla linea garantita dal Fondo è retrocessa proporzionalmente al rischio

assunto indicato nella lettera di garanzia;

c) qualora la Banca abbia accordato e/o consentito alla PMI di utilizzare di fatto importi eccedenti rispetto all'affidamento comunicato al Fondo e dallo stesso indicato nella lettera di garanzia, ogni somma successivamente introitata dalla Banca viene previamente imputata in recupero dalla parte di affidamento non eccedente quello comunicato dalla Banca al Fondo e da questo indicato nella lettera di garanzia.

G)

1. Per quanto non disciplinato dal Regolamento o dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di esercizio dell'attività bancaria e creditizia ed il codice civile, senza necessità di alcun recepimento, l'atto costitutivo e lo statuto della Banca, dell'Istituto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del Regolamento e dei Confidi convenzionati cogaranti.

VALIDITÀ DEL CONVENZIONAMENTO

Il convenzionamento ha durata fino al 31 dicembre 2010 e sarà tacitamente prorogata di anno in anno, salvo diniego di proroga, da inviare a mezzo raccomandata R.R. almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, da una delle parti. Le operazioni perfezionate entro la data di scadenza della convenzione saranno disciplinate dal Regolamento anche successivamente a tale data.

Per ogni controversia nascente dall'attuazione della presente convenzione, Foro competente è esclusivamente quello di Trieste.

Data

(Timbro e firma del legale rappresentante)

Allega il Regolamento, sottoscritto su ciascun foglio

(La richiesta di convenzionamento, può anche essere contestuale alla trasmissione della prima richiesta di intervento)

Per accettazione da parte del Fondo

Data

(Timbro e firma del legale rappresentante)

10_24_1_DDC_ATT PROD 962_ALL2_CONVENZIONE CONFIDI

Al Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE), competente in materia di Fondo regionale di garanzia per le PMI

Il sottoscritto (nome e cognome) _____ C.F. _____
 legale rappresentante del Confidi (denominazione) _____
 con sede legale in _____ via/piazza _____
 CAP _____ tel. _____ fax _____
 e unità operativa in _____ via/piazza _____
 CAP _____ tel. _____ fax _____
 Posta el. _____ sito internet _____
 C.F./P.IVA _____

CHIEDE

il convenzionamento del Confidi con il Fondo regionale di garanzia per le PMI al fine di operare quale "Confidi convenzionato" secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 0224/Pres. e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 19 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni, (di seguito: Regolamento)

DICHIARA

che il Confidi è soggetto di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritto, ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nell'apposita sezione dell'elenco generale

PRENDE ATTO ED ACCETTA INTEGRALMENTE

il Regolamento, allegato e sottoscritto su ciascun foglio, obbligandosi a rispettare le disposizioni dello stesso ed ad esperire gli adempimenti posti a carico dei Confidi convenzionati, applicando nei rapporti con i soggetti finanziatori, compatibilmente con il rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, la regolamentazione prevista dalle convenzioni vigenti tempo per tempo tra Confidi ed i soggetti finanziatori medesimi, di cui si impegna a trasmettere copia aggiornata

TRASMETTE

(se avente sede legale al di fuori del territorio della regione Friuli Venezia Giulia) l'allegata scheda informativa

VALIDITÀ DEL CONVENZIONAMENTO

il convenzionamento richiesto avrà durata fino al 31 dicembre 2010 e sarà tacitamente prorogato di anno in anno, salvo diniego di proroga da inviare a mezzo raccomandata R.R. almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza da una delle parti. Le operazioni perfezionate entro la data di scadenza della convenzione saranno disciplinate dal Regolamento anche successivamente a tale data. Per ogni controversia nascente dall'attuazione della presente convenzione, Foro competente è esclusivamente quello di Trieste.

Data

(Timbro e firma del legale rappresentante)

 Allega il Regolamento sottoscritto su ciascun foglio

 Allega Scheda informativa

(La richiesta di convenzionamento, può anche essere contestuale alla trasmissione della prima richiesta di intervento)

Per accettazione da parte del Fondo

Data

(Timbro e firma del legale rappresentante)

Scheda informativa dell'Organismo di Garanzia solo se avente sede legale fuori regione FVG

DATI AL

DENOMINAZIONE	
FORMA GIURIDICA	
INDIRIZZO	
DATA COSTITUZIONE	DATA INIZIO ATTIVITÀ
PRESIDENTE	
SEGRETARIO	
AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITÀ	
NUMERO IMPRESE ADERENTI	
FONDO CONSORTILE O CAPITALE SOCIALE	EURO
FONDO RISCHI MONETARIO	EURO
MONTE FIDEIUSSIONI	EURO
ALTRI FONDI E RISERVE	EURO
TOTALE FONDI A GARANZIA	EURO
DI CUI CONTRIBUTI PUBBLICI	EURO

	N.	IMPORTO AFFIDAMENTO	IMPORTO GARANZIA
GARANZIE CONCESSE NELL'ULTIMO ESERCIZIO			
GARANZIE CONCESSE DA INIZIO ATTIVITÀ			
AFFIDAMENTI IN CONTENZIOSO NELL'ULTIMO ESERCIZIO			
AFFIDAMENTI IN CONTENZIOSO DA INIZIO ATTIVITÀ			
CONTROGAR. IN ESSERE CONCESSE DA FONDI PUBBLICI			

	N.	IMPORTO GARANZIA	IMPORTO PERDITA
PERDITE DEFINITIVE SUBITE NELL'ULTIMO ESERCIZIO			
PERDITE DEFINITIVE SUBITE DA INIZIO ATTIVITÀ			

ALCUNE BANCHE CONVENZIONATE	DATA STIPULA CONVENZIONE	PLAFOND GLOBALE	PLAFOND PER IMPRESA	% AFFIDAMENTI GARANTITI
1.				
2.				
3.				

10_24_1_DDC_ATT PROD 962_ALL3_DOMANDA

Data di arrivo della domanda presso la Banca

Spett.le Banca

e per il tramite della Banca

Spett.le Confidi

Per il Comitato di gestione del FRIE di cui all'art. 2 della LR 9/2003, competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie e di gestione del Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'art. 12 bis della LR 4/2005 (di seguito: Comitato)

Ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 0224/Pres., pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 19 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Regolamento) e della convenzione stipulata da codesta Banca e dal Confidi con il Fondo regionale di garanzia per le PMI

Il sottoscritto nato a il

titolare o rappresentante legale dell'impresa

con sede legale in via

CAP tel. fax

e unità operativa in via

CAP tel. fax

posta el. sito internet

P.IVA codice fiscale

iscritta alla CCIAA di data inizio attività

esercente l'attività di

Elenco soci e relative quote di partecipazione

Elenco amministratori

Con riferimento al finanziamento di importo complessivo di € di durata

da utilizzarsi per:

- operatività corrente, connessa allo svolgimento di attività nel territorio della regione FVG
- consolidamento a medio termine delle passività a breve, connesse allo svolgimento di attività nel territorio della regione FVG
- altre operazioni inerenti il riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere, intendendosi per tale ogni operazione a titolo oneroso finalizzata all'esercizio dell'impresa ed effettuata a valere su operazioni già in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2009 (11 giugno 2009), dalla quale emergano ulteriori oneri in capo alla PMI.

Con riferimento alla domanda di rilascio della garanzia del Confidi convenzionato presentata nei termini previsti dal Regolamento, per un importo corrispondente al [] per cento del finanziamento bancario in linea capitale, pari a € []

CHIEDE

- la concessione della **cogaranzia** prevista dal Regolamento

in base alla regola "de minimis" (regolamento (CE) n. 1998/2006; allegato B del Regolamento),
 ovvero, in alternativa, in virtù dell'applicazione del regime di aiuto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 ed alla decisione della Commissione europea 28 maggio 2009 C(2009)4277 (allegato C del Regolamento),

per un importo corrispondente al [] per cento del finanziamento bancario relativamente al debito in linea capitale, pari ad € [], e nel caso di altre operazioni anche relativamente all'esposizione per interessi contrattuali, pari a € [] (nel caso di altre operazioni, le percentuali di intervento e di copertura della cogaranzia riguardano unicamente gli oneri aggiuntivi prodotti in capo alla PMI, rispetto ai piani di ammortamento originari, dalle citate operazioni, limitatamente ai primi cinque anni del periodo di ammortamento)

CHIEDE

- la concessione della **garanzia diretta** prevista dal Regolamento,

in base alla regola "de minimis" (regolamento (CE) n. 1998/2006; allegato B del Regolamento),
 ovvero, in alternativa, in virtù dell'applicazione del regime di aiuto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009 ed alla decisione della Commissione europea 28 maggio 2009 C(2009)4277 (allegato C del Regolamento),

per un importo corrispondente al [] per cento del finanziamento bancario relativamente al debito in linea capitale, pari a € [], e nel caso di altre operazioni anche relativamente all'esposizione per interessi contrattuali, pari a € [], (nel caso di altre operazioni, le percentuali di intervento e di copertura della garanzia diretta riguardano unicamente gli oneri aggiuntivi prodotti in capo alla PMI, rispetto ai piani di ammortamento originari, dalle citate operazioni, limitatamente ai primi cinque anni del periodo di ammortamento)

DICHIARA

- di impegnarsi a dare immediata comunicazione al Comitato dell'eventuale cessazione di attività o variazione di ragione sociale o compagine societaria
- che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria, ovvero in situazione di difficoltà, fatto salvo quanto previsto dalla Comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. p), del Regolamento, limitatamente alle imprese entrate in difficoltà successivamente al 30 giugno 2008 la cui situazione non risulti irrimediabilmente compromessa

AUTORIZZA

la Banca a trasmettere la presente richiesta al Comitato, una volta effettuate le valutazioni e le verifiche previste dall'articolo 8, comma 2, ovvero dall'articolo 9, comma 2, del Regolamento,

ALLEGA

- Modello A - valutazione per imprese valutabili sulla base dei dati di bilancio
- in alternativa al Modello A gli ultimi due bilanci, nonché []
- Modello B - valutazione per imprese in regime di contabilità semplificata o forfettaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio
- in alternativa al Modello B le ultime due dichiarazioni fiscali (modello "Unico") per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, nonché []
- Modello C - valutazione per imprese neo costituite, completo dei dati attinenti alla composizione degli importi delle principali voci dei bilanci previsionali e relazione tecnica
- Modello D - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente dimensione dell'impresa e rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro
- Modello E - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da produrre solo in caso di società fiduciarie collegate o associate
- Modello F - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente il regime d'aiuto

DICHIARA

che tutte le notizie e valori enunciati sopra e nei modelli allegati corrispondono a verità e si impegna a fornire alla Banca e al Comitato ogni altra documentazione ritenuta necessaria, nonché di comunicare le variazioni che vengano ad alterare sostanzialmente la propria situazione.

Consenso ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 196/2003

Il sottoscritto con la presente dà il proprio consenso al Comitato, quale titolare del trattamento, per:

- il trattamento dei propri dati personali, nei limiti delle finalità statutarie e secondo le modalità indicate nel Regolamento;
- la comunicazione dei propri dati personali a soggetti o categorie di soggetti, informati degli obblighi derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 196/2003, ai fini dell'espletamento dell'attività prevista dallo statuto e dal Regolamento.

Luogo e data

(Timbro e firma del legale rappresentante dell'impresa)

Sottoscrizione della domanda da parte della Banca

ai sensi dell'art. 8, co. 3, lett. a), ovvero dell'art. 9, co. 3, lett. a), del Regolamento

Luogo e data

(Timbro e firma del legale rappresentante della Banca)

PARTE RISERVATA ALLA BANCA

Il sottoscritto

rappresentante della Banca

nella sua qualità di

dichiara

- che l'intervento del Fondo riguarda una delle operazioni previste dall'articolo 4 del Regolamento ed è richiesta da PMI avente sede o unità operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, di settore ammissibile in conformità alle previsioni della pertinente normativa comunitaria

- che la Banca ha effettuato le valutazioni e le verifiche previste all'articolo 8, comma 2, ovvero all'articolo 9, comma 2, del Regolamento, le cui risultanze sono le seguenti:

inoltra al Fondo

(nel caso di richiesta di cogaranzia)

di norma entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'impresa richiedente, i seguenti documenti, in conformità all'articolo 8, comma 3, del Regolamento:

- a) la domanda di cogaranzia, sottoscritta congiuntamente dalla Banca e dall'impresa richiedente;
- b) la comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento, ovvero delle altre operazioni, eventualmente condizionata all'ammissione alla garanzia del Confidi convenzionato e della cogaranzia del Fondo, indicante tutte le condizioni che regolano l'operazione, integrata dalla documentazione rilevante per l'assunzione delle determinazioni di affidabilità, nonché, ove disponibile, il rating attribuito all'impresa;
- c) la comunicazione del Confidi convenzionato di ammissione alla garanzia, eventualmente condizionata alla concessione del finanziamento ed all'ammissione alla cogaranzia del Fondo;
- d) la documentazione attestante la sussistenza in capo ai richiedenti dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento richiesti per l'ammissione alla garanzia del Fondo;
- e) l'autocertificazione dello scoring della PMI richiedente per l'ammissione ai benefici del Fondo, redatta in conformità al modello riportato in allegato al Regolamento, ovvero
 - ultimi due bilanci,/ultime due dichiarazioni fiscali(mod. unico) nonché ;
 - nonché
 - informazioni su ulteriori forme di garanzia che assistono l'affidamento e altri elementi utili alla valutazione delle pratiche

 inoltra al Fondo

(nel caso di richiesta di garanzia diretta)

di norma entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'impresa richiedente, i seguenti documenti, in conformità all'articolo 9, comma 3, del Regolamento:

- a) la domanda di garanzia diretta, sottoscritta congiuntamente dalla Banca convenzionata e dal richiedente;
- b) la comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento ovvero dell' avvenuta ammissione alle altre operazioni richieste, eventualmente condizionata all'ammissione alla garanzia diretta del Fondo, indicante tutte le condizioni che regolano l'operazione, integrata dalla documentazione rilevante per l'assunzione delle determinazioni di affidabilità, nonché - in caso di garanzia richiesta alle condizioni della Comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. p), del Regolamento, ed ove disponibile - il rating attribuito all'impresa;
- c) la documentazione attestante la sussistenza in capo ai richiedenti dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento richiesti per l'ammissione alla garanzia diretta del Fondo;
- d) l'autocertificazione dello scoring della PMI richiedente per l'ammissione ai benefici del Fondo, redatta in conformità al modello riportato in allegato al Regolamento, ovvero
 - ultimi due bilanci,/ultime due dichiarazioni fiscali(mod. unico) nonché ;
 - nonché
 - informazioni su ulteriori forme di garanzia che assistono l'affidamento e altri elementi utili alla valutazione delle pratiche

 propone al Comitato

la valutazione semplificata ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, considerato che il finanziamento di cui alla domanda in oggetto, sommato agli eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati, è di importo non superiore a EUR 300.000 (nel caso di richiesta di cogaranzia) ovvero è di importo non superiore a EUR 100.000 (nel caso di richiesta di garanzia diretta), e pertanto - in alternativa all'inoltro al Fondo della documentazione di cui all'articolo 8, comma 3, lett. e) ed e bis), ovvero di cui all'articolo 9, comma 3, lett. d) e d bis) del Regolamento (autocertificazione dello scoring) - **certifica essa stessa il merito di credito dell'impresa richiedente, ed attesta:**

- che le altre operazioni sono supportate da ragioni tecniche dell'impresa e riguardano posizioni di credito precedenti senza rate insolute;
- che l'impresa richiedente presenta almeno un utile d'esercizio negli ultimi tre anni;
- che l'impresa ha un'anzianità maggiore di cinque anni.

Luogo e data

(Timbro e firma del legale rappresentante della Banca)

PARTE RISERVATA AL CONFIDI CONVENZIONATO COGARANTE

Il sottoscritto

rappresentante del Confidi

nella sua qualità di

richiede

la controgaranzia regionale di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 11/2009, a fronte della cogaranzia accordata dal Confidi in relazione al finanziamento oggetto della domanda dell'impresa richiedente, nella misura del [] per cento dell'ammontare garantito, pari a EUR []

dichiara

- che il Confidi è soggetto di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritto, ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nell'apposita sezione dell'elenco generale;
- di prendere atto ed accettare che la controgaranzia richiesta è rilasciata alle condizioni e secondo le modalità indicate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 11/2009, impegnandosi al rispetto di tutti gli obblighi dalla stessa previsti.

Luogo e data

(Timbro e firma del legale rappresentante del Confidi convenzionato)

10_24_1_DDC_ATT PROD 962_ALL4_MOD A

Modello A - valutazione per imprese valutabili sulla base dei dati di bilancio

(importi in migliaia di euro)

	20....		20...		Situaz. aggiornata al...	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Sintesi di Stato Patrimoniale						
Rimanenze						
Altro Attivo Circolante						
Immobilizzazioni						
Totale attivo						
Passivo Circolante						
Passivo a M/L termine						
Mezzi Propri						
Totale passivo						
Dati di Conto Economico						
Fatturato (per le imprese edili: Valore della produzione)						
Ammortamenti						
Oneri Finanziari (al netto dei proventi)						
Utile (perdita) di periodo						
Principali indicatori (tra parentesi il valore "ottimale")						
	Valore	Scoring	Valore	Scoring		
Attività correnti/Passività correnti. (>= 1)						
Fondi Propri / Tot.Attivo (>= 15%)						
Oneri Finanziari / Fatturato (<= 5%) (per le imprese edili: Oneri Finanziari / Valore della produzione)						
Debito a termine/Cash Flow (<=5)						
Livello						
Legenda: livello A : scoring >= 9; livello B : scoring = 7 o = 8; livello C : scoring < 7.						
Andamento temporale Scoring						

.....
(firma del legale rappresentante dell'impresa)


10_24_1_DDC_ATT PROD 962_ALL5_MOD B

Modello B - valutazione per imprese in regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio

(importi in migliaia di euro)

seleziona la tipologia di impresa ↓	20...	20...	Situz. al	
	Importo	Importo	Importo	
Sintesi dell'attivo di Stato Patrimoniale				
Rimanenze iniziali				
Rimanenze finali				
Dati di Conto Economico				
Fatturato				
Costo del venduto				
Ammortamenti				
Oneri Finanziari				
Utile (perdita) di periodo				
Principali indicatori (tra parentesi il valore "ottimale")	Valore	Scoring	Valore	Scoring
$\{[(\text{rimanenze finali} + \text{rimanenze iniziali}) / 2] / \text{vendite o fatturato}\} * 365$ [in giorni]				
Margine operativo lordo / Fatturato (>=0,30)				
Oneri Finanziari / Fatturato (<= 5%)				
Utile di esercizio / Fatturato (>=5%)				
Livello				

Legenda: livello A : scoring >= 9; livello B : scoring = 7 o = 8; livello C : scoring < 7.



.....
(firma del legale rappresentante dell'impresa)

10_24_1_DDC_ATT PROD 962_ALL6_MOD C

Modello C per la valutazione delle imprese neo costituite

Bilanci revisionali (importi in migliaia di Euro)	20...	20...	20...
<i>Stato Patrimoniale</i>			
Rimanenze			
Altro Attivo Circolante			
di cui: disponibilità liquide			
crediti a breve			
ratei e risconti			
Immobilizzazioni			
di cui: immateriali			
materiali			
finanziarie			
Totale attivo			
Passivo Circolante			
di cui: debiti a breve Vs.fornitori			
debiti a breve Vs. banche			
ratei e risconti			
Passivo a M/L termine			
di cui: debiti a M/L termine			
T.F.R.			
Fondi rischi e oneri			
Mezzi Propri			
di cui: Capitale Sociale			
Riserve			
Finanziamento soci			
Utili (perdite) portate a nuovo			
Utili (perdite) dell'esercizio			
Totale passivo			
<i>Conto Economico</i>			
Ricavi delle vendite e prestazioni			
(Fatturato)			
Variazione rimanenze prodotti finiti			
Altri ricavi e proventi			
A) Valore della produzione			
Acquisti materie prime e merci			
Acquisizione di servizi,ecc			
Variazione rimanenze materie prime e merci			
Fitti passivi e canoni per locazioni			
Personale			
Accantonamenti			
Ammortamenti			
Oneri diversi di gestione			
B) Costi della produzione			
Risultato operativo (A-B)			
Proventi finanziari			
Interessi e altri oneri finanziari			
C) Proventi e oneri finanziari			
Proventi straordinari			
Oneri straordinari			
D) Proventi e oneri straordin.			
Risultato ante imposte (A-B+C+D)			
Imposte sul reddito d'esercizio			
Utile (perdita) di periodo			

.....
(firma del legale rappresentante dell'impresa)

COMPOSIZIONE DEGLI IMPORTI DELLE PRINCIPALI VOCI DEI BILANCI PREVISIONALI:

Rimanenze:
Immobilizzazioni (indicare dettagliatamente anche le immobilizzazioni esistenti):
Debiti a breve vs. banche:
Debiti a M/L termine:
Capitale sociale:
Riserve:
Finanziamento soci
Fatturato:
Fitti passivi e canoni per locazioni:
Interessi e altri oneri finanziari:

.....
(firma del legale rappresentante dell'impresa)

RELAZIONE TECNICA

1. *Composizione societaria e management dell'impresa:*

Socio	% di partecipazione al capitale	Dettaglio precedenti esperienze lavorative nel settore in cui opera l'impresa

Amministratore	Dettaglio precedenti esperienze lavorative nel settore in cui opera l'impresa

2. *Attività dell'impresa (in dettaglio):*

.....

3. *Breve storia, motivazioni che sono alla base dell'iniziativa e prospettive di sviluppo:*

.....

4. *Struttura organizzativa dell'impresa:*

.....

Numero dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta:

	20...	20...	20...
Funzione			
Funzione			
Funzione			

5. *Descrizione dettagliata delle caratteristiche del programma di investimento nel suo complesso:*

.....

6. *Elenco delle singole voci di spesa del programma di investimento:*

Descrizione della singola voce di spesa	Importo (Euro)
TOTALE	

7. *Fatturato previsto dell'impresa:*

Esercizi	Prezzo unitario del prodotto o servizio (P)	Quantità prodotto o servizio (Q)	Fatturato totale (PxQ)
20...			
20...			
20...			

8. *Descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare:*

.....

9. *Descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni):*

.....

Cliente (ragione sociale)	Importo contratto o commessa	Acquisito in data / da acquisire

Clienti potenziali

.....

10. *Sistema competitivo (principali concorrenti):*

Principali concorrenti (ragione sociale)	Quota di mercato coperta	Confronto tra il prodotto o servizio offerto e il prodotto o servizio dell'impresa richiedente

11. *Descrizione del processo produttivo dell'impresa:*

<i>Processo produttivo (per prodotto o servizio)</i>	<i>Fase 1</i>	<i>Fase 2</i>	<i>Fase 3</i>	<i>Fase 4</i>

12. *Mercato di approvvigionamento delle materie prime:*

<i>Fornitori (ragione sociale)</i>	<i>Tempi medi di pagamento</i>

13. *Posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, sistema dei prezzi e canali distributivi:*

.....
.....
.....

14. Fonti finanziarie interne o esterne per la copertura di ogni singola voce di spesa del programma di investimento:

Fonte finanziaria	Voce di spesa coperta
<p><i>Capitale sociale e Riserve:</i></p> <p>versato <input type="checkbox"/> importo euro..... data versamento</p> <p>da versare <input type="checkbox"/> importo euro..... data versamento</p> <p style="text-align: center;">(prevista)</p>	
<p><i>Contributo in c/capitale ex lege.....:</i></p> <p>erogato <input type="checkbox"/> importo euro data erogazione</p> <p>erogato <input type="checkbox"/> importo euro data erogazione</p> <p>da erogare <input type="checkbox"/> importo euro data erogazione</p> <p style="text-align: center;">(prevista)</p> <p>da erogare <input type="checkbox"/> importo euro data erogazione</p> <p style="text-align: center;">(prevista)</p>	
<p><i>Finanziamento soci:</i></p> <p>versato <input type="checkbox"/> importo euro..... data versamento</p> <p>da versare <input type="checkbox"/> importo euro..... data versamento</p> <p style="text-align: center;">(prevista)</p>	
<p><i>Finanziamento bancario durata.....</i></p> <p>da concedere <input type="checkbox"/></p> <p>concesso <input type="checkbox"/> da</p> <p>erogato <input type="checkbox"/> importo euro data erogazione</p> <p>da erogare <input type="checkbox"/> importo euro data erogazione</p> <p style="text-align: center;">(prevista)</p>	
<p><i>Finanziamento bancario durata.....</i></p> <p>da concedere <input type="checkbox"/></p> <p>concesso <input type="checkbox"/> da</p> <p>erogato <input type="checkbox"/> importo euro data erogazione</p> <p>da erogare <input type="checkbox"/> importo euro data erogazione</p> <p style="text-align: center;">(prevista)</p>	
TOTALE

.....

(firma del legale rappresentante dell'impresa)

10_24_1_DDC_ATT PROD 962_ALL7_MOD D

MODELLO D

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI

LEGGE REGIONALE 4/2005, articolo 12 bis

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
 (art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto _____

codice fiscale _____ in qualità di² _____

dell'impresa/società _____

con sede legale in³ _____codice fiscale⁴ _____

in riferimento alla domanda di garanzia/cogaranzia presentata ai sensi del Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 0224/Pres., pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 19 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni, al fine di usufruire della relativa agevolazione qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE – Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea;

ai fini della classificazione della predetta impresa ai sensi del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres. del 29 dicembre 2005 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000);

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

dichiara

- 1) che alla data dell'ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/..... ovvero alla data di presentazione della domanda (nel caso di impresa di nuova costituzione che non dispone ancora di un bilancio approvato), gli occupati e le soglie finanziarie, di cui agli articoli 2 e 10 del citato DPR n. 0463/2005, erano i seguenti:

IMPRESE	n. occupati in ULA ⁵	fatturato (in milioni di euro)	totale di bilancio (in milioni di euro)
Dichiarante			
Associate ⁶			
Collegate o bilancio consolidato ⁷			
TOTALE			

- 2) che alla data di presentazione della domanda la composizione sociale è la seguente:

NOMINATIVO SOCI	per le imprese indicare		quota %		*
	sede legale	codice fiscale	partecipazione	diritto voto	
					*
					*
					*

*** = indicare "A" per associate, "C" per collegate, "I" per investitori istituzionali, "IC" per investitori istituzionali collegati, "P" per persone fisiche collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.

² titolare di impresa individuale, legale rappresentante o procuratore speciale

³ indirizzo completo dell'impresa/società

⁴ da riportare per le società

⁵ secondo la definizione di cui all'art. 6 del DPR n. 0463/2005

⁶ riportare i totali della sezione A) della presente dichiarazione

⁷ riportare i totali della sezione B) della presente dichiarazione



dichiara altresì⁸

- che l'impresa rappresentata è un'impresa AUTONOMA, così come definita dal citato DPRReg. 0463/2005⁹;
- che l'impresa rappresentata è un'impresa ASSOCIATA, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera b), del citato decreto, in quanto non è identificabile come impresa collegata ma si trova in relazione con le imprese indicate nella sezione A) della presente dichiarazione;
- che l'impresa rappresentata è un'impresa COLLEGATA, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera c), del citato decreto, in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui alla sezione B) della presente dichiarazione.

dichiara inoltre

- che l'impresa rispetta le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, in conformità all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18.

Si allega copia del documento di identità

.....
Luogo e data

.....
Timbro dell'impresa e firma del dichiarante

⁸ selezionare le opzioni di interesse barrando le relative caselle

⁹ per impresa autonoma si intende quella che rientra ad esempio nelle seguenti ipotesi:

- non è identificabile come impresa associata o collegata;
- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente o indirettamente per il 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del citato DPRReg. 0463/2005;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati;
- gli investitori istituzionali, qualora presenti, non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa;
- il capitale è "disperso" in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e ritiene, in buona fede, l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.



SEZIONI INTEGRATIVE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA

Dettaglio delle imprese associate e collegate all'impresa dichiarante

.....

con sede legale in

sezione A)

imprese ASSOCIATE all'impresa dichiarante

→ imprese **associate** immediatamente a monte dell'impresa dichiarante

Elencare le imprese associate immediatamente a monte dell'impresa dichiarante alla data di sottoscrizione della domanda di contributo, riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso e approvato prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese collegate all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa dichiarante in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).

n.	ragione sociale, codice fiscale e sede legale	anno di riferimento	n. occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)
1A						
2A						

imprese collegate immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese associate con esclusione dell'impresa dichiarante (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento)

Riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso e approvato prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

ragione sociale, codice fiscale e sede legale	coll a n.	anno di riferimento	n. occup. in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)
	1A					
	2A					

→ imprese **associate** immediatamente a valle dell'impresa dichiarante

Elencare le imprese associate immediatamente a valle dell'impresa dichiarante alla data di sottoscrizione della domanda di contributo, riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso e approvato prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese collegate all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa dichiarante in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).

n.	ragione sociale, codice fiscale e sede legale	anno di riferimento	n. occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)
1B						
2B						

imprese collegate immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese associate con esclusione dell'impresa dichiarante (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento)

Riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso e approvato prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

prende in considerazione la più elevata delle due), i dati delle imprese associate alla collegata di cui al quadro successivo. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato per intero ai dati dell'impresa dichiarante.

n.	ragione sociale, codice fiscale e sede legale	anno di riferimento	n. occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)
1B						
2B						

Imprese associate immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese collegate con esclusione dell'impresa dichiarante

Riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso e approvato prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati ai dati dell'impresa collegata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due)

ragione sociale, codice fiscale e sede legale	coll a n.	anno di riferimento	n. occup. in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
	1B					
	2B					

→ imprese **collegate** tramite una **persona fisica** o un gruppo di persone fisiche
(di cui al punto 2 della dichiarazione sostitutiva)

n.	ragione sociale, codice fiscale e sede legale	anno di riferimento	n. occupati in ULA	fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)
1C					
2C					

→ **quadro riepilogativo** imprese **collegate** all'impresa dichiarante

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.	ragione sociale	n. occup in ULA	fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)
1A				
1B				
1C				
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva				

.....
Luogo e data

.....
Timbro dell'impresa e firma del dichiarante

10_24_1_DDC_ATT PROD 962_ALL8_MOD E

MODELLO E*FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI
LEGGE REGIONALE 4/2005, articolo 12 bis*

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

da produrre solo in caso di società fiduciarie collegate o associate

Il sottoscritto _____
codice fiscale _____ in qualità di¹ _____
della **società fiduciaria** _____
con sede legale in² _____
codice fiscale³ _____

in riferimento alla domanda di garanzia/cogaranzia presentata ai sensi del Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 0224/Pres., pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 19 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni, dall'impresa _____ con sede legale in _____, al fine di usufruire della relativa agevolazione qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE – Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea ;

ai fini della classificazione della predetta impresa ai sensi del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres. del 29 dicembre 2005 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000);

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

dichiara

che il soggetto fiduciante non si trova in una relazione⁴ di associazione e/o di collegamento, così come definite dal decreto citato, rilevanti ai fini del calcolo della dimensione dell'impresa suddetta.

Si allega copia del documento di identità

Luogo e data

Timbro dell'impresa e firma del dichiarante

¹ legale rappresentante o procuratore speciale

² indirizzo completo della società

³ codice fiscale della società

⁴ direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente



10_24_1_DDC_ATT PROD 962_ALL9_MOD F

MODELLO F

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI
 LEGGE REGIONALE 4/2005, articolo 12 bis

**dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
 (art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, il sottoscritto (*cognome e nome*).....
 nato a il....., codice fiscale, nella qualità di legale
 rappresentante dell'impresa (*denominazione*)con codice
 fiscale e sede in, consapevole delle
 responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi
 sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, allo scopo di usufruire
 dell'agevolazione sotto forma di garanzia prevista dal Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005,
 emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n.
 33 del 19 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni, (di seguito: Regolamento) qualificabile come aiuto di Stato ai
 sensi dell'art. 107 del TFUE – Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea,

dichiara**1)**

- che l'impresa è in attività;
- che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che l'impresa non è in stato di liquidazione volontaria;
- che l'impresa rispetta i parametri dimensionali previsti ai fini della classificazione quale piccola o media impresa dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres. del 29 dicembre 2005 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000), come da dichiarazione allegata;
- di conoscere ed accettare l'intera normativa che regola la concessione della garanzia diretta / cogaranzia e la gestione del Fondo regionale di garanzia per le PMI (di seguito: Fondo) e di rispettarne le relative disposizioni e limitazioni;
- che l'impresa ha sede o unità operativa nella regione Friuli Venezia Giulia e non svolge attività in settori esclusi dall'applicazione del regime di aiuto prescelto ("de minimis" o aiuti di importo limitato);
- di impegnarsi a comunicare al Comitato di gestione del FRIE, competente a deliberare in materia di concessione della garanzia diretta e della cogaranzia e di gestione del Fondo (di seguito: Comitato) eventuali variazioni nell'utilizzo del finanziamento inizialmente previsto, connesse allo svolgimento di attività nel territorio della regione;
- di impegnarsi a comunicare annualmente entro il 28 febbraio al Comitato, per l'intera durata della garanzia/cogaranzia, le informazioni in ordine all'utilizzo dei finanziamenti in connessione ad attività svolte nel territorio della regione;
- che l'impresa non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- di impegnarsi a trasmettere al Comitato tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell'effettiva destinazione dell'agevolazione del Fondo;



MODELLO F

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI
LEGGE REGIONALE 4/2005, articolo 12 bis

5)

- di non aver richiesto oppure ottenuto la concessione di altri contributi, agevolazioni od altri benefici pubblici a fronte delle iniziative o delle medesime spese di cui alla presente domanda, relativamente alle quali non è consentito il cumulo²;

6)

- che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999;

7)

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenuti successivamente alla presentazione della domanda;

- che i dati e le notizie contenuti nella presente domanda e nelle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie presentate sono veritieri e che non sono stati omessi gravami, passività o vincoli esistenti sulle attività.

DATA

FIRMA

Allega fotocopia di documento di identità in corso di validità

² Le regole sul cumulo sono disciplinate dal Regolamento e dalla normativa ivi richiamata. Gli aiuti richiesti possono essere cumulati con altri aiuti a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.



10_24_1_DDC_ATT PROD 962_ALL10_LETTERA DI GARANZIA

Spett.le Banca

p.c. Spett.le Impresa

p.c. Spett.le Confidi

LETTERA DI GARANZIA

Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 0224/Pres. e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 19 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni, (di seguito: Regolamento) e della vigente convenzione stipulata da codesta Banca con il Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE), competente a deliberare in materia di concessione della garanzia diretta e della cogaranzia e di gestione del Fondo regionale di garanzia per le PMI (di seguito: Fondo), esaminata la domanda prodotta dall'impresa [REDACTED], codice fiscale

si comunica

che il Comitato di gestione del FRIE, competente a deliberare in materia di concessione della garanzia diretta e della cogaranzia e di gestione del Fondo, con deliberazione assunta in data [REDACTED], ha disposto la concessione della [REDACTED] **garanzia diretta / cogaranzia**, a favore della Banca in indirizzo, nei limiti e nelle forme di seguito specificate.

N.° pratica [REDACTED] -

Data di arrivo richiesta di garanzia/cogaranzia (trasmessa dalla Banca) [REDACTED],

Finanziamento a breve termine per operatività corrente, forma tecnica e durata; durata garanzia del Fondo:

.....

Finanziamento a medio termine finalizzato al consolidamento delle passività a breve, forma tecnica e durata; durata garanzia del Fondo:

.....

Altre operazioni, forma tecnica e durata; durata garanzia del Fondo:

.....

Cogaranzia Fondo:

(importi in EUR)	Importo dell'affidamento	% massima cogaranzia Fondo	Importo massimo cogaranzia Fondo	Importo aiuto de minimis	Importo aiuto ai sensi del DPCM 3 giugno 2009
Breve termine					
Medio termine					
Altre operazioni					
TOTALI					

Cogaranzia Confidi:

(importi in EUR)	Importo dell'affidamento	% massima cogaranzia Confidi	Importo massimo cogaranzia Confidi	Importo aiuto de minimis	Importo aiuto ai sensi del DPCM 3 giugno 2009
Breve termine					
Medio termine					
Altre operazioni					
TOTALI					

 Garanzia diretta Fondo:

(importi in EUR)	Importo dell'affidamento	% massima cogaranzia Fondo	Importo massimo cogaranzia Fondo	Importo aiuto de minimis	Importo aiuto ai sensi del DPCM 3 giugno 2009
Breve termine					
Medio termine					
Altre operazioni					
TOTALI					

La presente garanzia diretta / cogaranzia del Fondo è concessa alle condizioni indicate nel Regolamento e nella succitata convenzione.

L'ammissione alla cogaranzia del Confidi convenzionato condizionata all'ammissione alla cogaranzia del Fondo.

Data

(Timbro e firma)

10_24_1_DDC_ATT PROD 963

Decreto del Direttore centrale attività produttive 4 giugno 2010, n. 963/PROD/2010

LR 4/2005, art. 12 ter - Regolamento di attuazione di cui al DPRReg. 191/2009, modificato dal DPRReg. 105/2010. Approvazione di schema di richiesta di finanziamento agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), il quale prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata:

- a sottoscrivere emissioni obbligazionarie bancarie finalizzate al reperimento di risorse da destinare specificamente allo smobilizzo dei crediti di natura contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni;
- a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE) il "Fondo regionale smobilizzo crediti", amministrato con contabilità separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle stesse, anche a complemento degli smobilizzi realizzati con l'utilizzo delle risorse reperite dalle banche emittenti attraverso le succitate emissioni obbligazionarie;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 0191/Pres., con cui, in attuazione della sopra citata normativa, è stato emanato il «Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005»;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2010, n. 0105/Pres., con cui è stato emanato il «Regolamento recante modifiche al "Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005", emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 191»;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 3, del Regolamento di cui al DPRReg 191/2009, modificato dal DPRReg 105/2010 (nel prosieguo: il Regolamento), il quale dispone che fino alla data di attivazione del sistema di smobilizzo crediti, a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione delle banche emittenti in conformità al summenzionato articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, il Fondo regionale smobilizzo crediti concede finanziamenti in base all'articolo 7 ter del Regolamento, il cui importo è calcolato con riferimento:

- a) al 100 per cento del valore originario dei crediti vantati dalle PI verso le imprese e le Pubbliche amministrazioni debentrici alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui i relativi termini di pagamento siano già scaduti alla predetta data ovvero nel caso di crediti verso procedure concorsuali;
- b) all'80 per cento del valore originario dei crediti vantati dalle PI verso le imprese e le Pubbliche amministrazioni debentrici alla data di presentazione della domanda, nei casi diversi dalle ipotesi di cui alla lettera a);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, le imprese interessate, ai fini della concessione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, presentano alla banca convenzionata, utilizzando l'apposito schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione:

- a) la domanda di finanziamento;
- b) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'ammissione agli interventi di finanziamento;

RITENUTO di approvare lo schema di richiesta di concessione di finanziamento agevolato in attuazione

di quanto previsto al sopra citato articolo 12 del Regolamento, nel testo allegato al presente decreto, in sostituzione del precedente schema approvato con proprio decreto 24 luglio 2009, n. 1833, non più conforme alla mutata disciplina regolamentare;

VISTO il "Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

DECRETA

1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto, lo schema di richiesta di concessione di finanziamento agevolato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005, emanato con decreto del Presidente della Regione 191/2009 e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Regione 105/2010.

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 4 giugno 2010

MANCA

10_24_1_DDC_ATT PROD 963_ALL1_DOMANDA

**Domanda di finanziamento a tasso agevolato
a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti**

(LR 4/2005, art. 12 ter, co. 10)

Spett.le Banca

(banca)	(cod. abi)
(dipendenza)	(cod. cab)

Per il Comitato di gestione del FRIE di cui all'art. 2 della LR 9/2003, competente a deliberare in materia di concessione dei finanziamenti e di gestione del Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter, co. 10, della LR 4/2005

Visto il regolamento di cui all'articolo 12 ter, comma 12, della legge regionale 4/2005, emanato con decreto del Presidente della Regione 191/2009, successivamente modificato con il decreto del Presidente della Regione 105/2010 (nel prosieguo: il Regolamento) e la Convenzione stipulata da codesta Banca con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Comitato di gestione del FRIE,

il/la sottoscritto/a

cognome e nome

nato/a a

il

residente in: via/piazza e numero civico

comune, cap

prov.

in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa

denominazione (ditta/ragione sociale)

partita IVA

codice fiscale

sede legale: via/piazza e numero civico

comune, cap

prov.

telefono

fax

posta elettronica

iscritta al Registro delle imprese di

n.°

data inizio attività

esercente l'attività di

codice ATECO

unità operativa: via/piazza e numero civico

comune, cap

prov.

posizione INPS n.°

settore

CHIEDE

la concessione di un finanziamento agevolato a valere sulle disponibilità del Fondo regionale smobilizzo crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento

<input type="checkbox"/>	al tasso variabile corrispondente all'Euribor 6 mesi / 360 in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 ter, comma 1, del Regolamento
<input type="checkbox"/>	al tasso fisso pari all'IRS corrispondente al periodo di durata del finanziamento medesimo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 ter, comma 1, del Regolamento
<input type="checkbox"/>	al tasso zero in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 ter, comma 2, lettera a), del Regolamento <u>in quanto l'impresa risulta inserita in un Piano di crisi settoriale o territoriale, approvato ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 18/2005</u>
<input type="checkbox"/>	al tasso zero in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 ter, comma 2, lettera b), del Regolamento <u>in quanto il finanziamento è calcolato con riferimento a crediti vantati dall'impresa nei confronti di procedure concorsuali</u>
<input type="checkbox"/>	al tasso d'interesse agevolato di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 , secondo le modalità applicative indicate all'allegato B al Regolamento in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 ter, comma 3, del Regolamento

della durata di

per un importo pari a EUR

in cifre

in lettere

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

calcolato, applicando le percentuali di finanziabilità indicate all'articolo 6, comma 3, del Regolamento, con riferimento ai crediti di cui all'allegato 1, i quali ammontano complessivamente a EUR

in cifre

in lettere

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

per la realizzazione delle finalità aziendali e in considerazione delle previsioni sull'andamento del mercato di riferimento di seguito illustrate:

in virtù dell'applicazione del regime di aiuto di cui

<i>riferimento normativo</i>	<i>descrizione</i>
<input type="checkbox"/> al regolamento (CE) n. 1998/2006 (allegato A del Regolamento)	aiuti "de minimis"
<input type="checkbox"/> al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009 ed alla decisione CE 28 maggio 2009 C(2009)4277 (allegato C del Regolamento)	aiuti di importo limitato sotto forma di prestiti a tasso agevolato
<input type="checkbox"/> al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009 ed alla decisione CE 28 maggio 2009 C(2009)4277 (allegato B del Regolamento)	aiuti sotto forma di tasso agevolato

OFFRE

le seguenti garanzie:

IPOTECA SU IMMOBILI O TERRENI				
Intestazione proprietà	Ubicazione	Estremi catastali	Descrizione	Valore €
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
ALTRI TIPI DI GARANZIE				
<input type="checkbox"/> Fideiussione bancaria	Valore € _____	<input type="checkbox"/> Garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia	Valore € _____	
_____		_____		
_____		_____		
_____		_____		
<input type="checkbox"/> Fideiussione assicurativa	Valore € _____	<input type="checkbox"/> Altro _____	Valore € _____	
_____		_____		
_____		_____		
_____		_____		

il cui valore è calcolato in conformità all'articolo 9, comma 3, del Regolamento.

Consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 38 e 47 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 445/2000

DICHIARA

<input type="checkbox"/>	che l'impresa è inserita nel seguente piano di crisi settoriale o territoriale di cui all'art. 47 della LR 18/2005:	
	Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale	DGR di approvazione
	_____	_____

<input type="checkbox"/>	che l'impresa è in attività, non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;				
<input type="checkbox"/>	che all'impresa sono stati concessi i seguenti incentivi pubblici con riferimento ai medesimi costi ammissibili di cui alla presente richiesta di finanziamento agevolato:				
	ente concedente	norma di riferimento	data di concessione	importo dell'aiuto	regime di aiuto
<input type="checkbox"/>	che, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003, l'impresa rispetta le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;				
<input type="checkbox"/>	che, ai fini del rispetto dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, in relazione ai crediti di cui all'allegato 1 non sussistono rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, i quali assumano rilevanza ai fini della concessione del finanziamento agevolato richiesto;				
<input type="checkbox"/>	che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999;				
<input type="checkbox"/>	che l'impresa rispetta i parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa e piccola impresa previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 463/2005 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000), come da dichiarazione di cui all'allegato 2;				
<input type="checkbox"/>	che l'impresa non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 delle legge 300/2000)				

ATTESTA

(solo nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis")

<input type="checkbox"/>	che nell'arco dell'esercizio finanziario corrente e dei due esercizi finanziari precedenti sono stati concessi all'impresa i seguenti aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006:				
	ente concedente	norma di riferimento	data di concessione	importo dell'aiuto	regime d'aiuto
<input type="checkbox"/>	che l'impresa non rientra tra le imprese in difficoltà ai sensi della definizione di cui al punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004;				

(solo nel caso di applicazione del regime di **aiuti di importo limitato** sotto forma di prestiti a tasso agevolato)

<input type="checkbox"/>	che a partire dal 1° gennaio 2008 sono stati concessi all'impresa i seguenti aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 ("DM") ovvero "aiuti di importo limitato" ("AIL") di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 pubblicato sulla GURI n. 131 del 9 giugno 2009:				
	ente concedente	norma di riferimento	data di concessione	importo dell'aiuto	regime d'aiuto (DM/AIL)
<input type="checkbox"/>	che l'impresa non rientra tra le imprese in difficoltà di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008;				
oppure					
<input type="checkbox"/>	che l'impresa alla data del 30 giugno 2008 non versava in condizioni di difficoltà con riferimento all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008, e che la stessa è entrata in difficoltà successivamente a tale data, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale				
<input type="checkbox"/>	di essere a conoscenza che per impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende quella che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) se si tratta di società a responsabilità limitata, l'aver perduto più della metà del capitale sottoscritto e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale; b) se si tratta di società con responsabilità illimitata di alcuni soci, l'aver perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale; c) indipendentemente dal tipo di società, il verificarsi delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza; d) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;				

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Regolamento, che disciplinano la concessione dell'agevolazione;
- che i dati e le notizie contenuti nella presente domanda e nelle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie presentate sono veritieri e che non sono stati omessi gravami, passività o vincoli esistenti sulle attività;
- di impegnarsi ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;

SI OBBLIGA

- a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche delle informazioni e dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda, con particolare riferimento agli aiuti ed agli incentivi pubblici concessi all'impresa;

- a comunicare immediatamente al Comitato di gestione del FRIE l'eventuale concessione di altri benefici pubblici con riferimento ai medesimi costi ammissibili di cui alla presente richiesta di finanziamento agevolato;
- a produrre l'ulteriore documentazione che il Comitato di gestione del FRIE dovesse richiedere;

ALLEGA

quali parti integranti della presente domanda,

- 1) la dichiarazione relativa ai crediti con riferimento ai quali è da determinare il finanziamento agevolato;
- 2) la dichiarazione relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa e piccola impresa;
- 3) la dichiarazione relativa ai dati ed alle informazioni concernenti la consistenza patrimoniale e finanziaria, la redditività e la capacità gestionale dell'impresa.

<i>Data</i>

<i>Timbro e firma</i>

Avvertenza: alla presente è necessario venga allegata una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003. La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista dalla normativa riferita alla concessione dei finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter della LR 4/2005 ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni può comportare l'archiviazione della domanda. I dati saranno trattati per finalità riferite al procedimento in argomento ovvero strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, garantendo in ogni caso l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V del predetto decreto. Essi potranno essere comunicati ai soggetti interessati al procedimento agevolativo stabilito dalle vigenti norme. Spettano all'interessato i diritti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto legislativo, al quale si rinvia. Titolari del trattamento dei dati sono: Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia e la Banca alla quale la domanda è presentata.

PARTE RISERVATA ALLA BANCA CONVENZIONATA

Si attesta che la presente domanda è pervenuta a questa Banca in data: _____

PARERE DELLA BANCA CONVENZIONATA

--

<i>Data</i>

<i>Timbro e firma</i>

10_24_1_DDC_ATT PROD 963_ALL2_ELENCO CREDITI

Allegato 1 Domanda di finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti

Dichiarazione relativa ai crediti con riferimento ai quali è da determinare il finanziamento agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter, co. 10, della LR 4/2005

Spett.le Banca

(banca)	(cod. abi)
(dipendenza)	(cod. cab)

Per il Comitato di gestione del FRIE di cui all'art. 2 della LR 9/2003, competente a deliberare in materia di concessione dei finanziamenti e di gestione del Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter, co. 10, della LR 4/2005

il/la sottoscritto/a

cognome e nome

--

*nato/a a**il*

--	--

*residente in: via/piazza e numero civico**comune, cap**prov.*

--	--	--

in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa

*denominazione (ditta/ragione sociale)**partita IVA**codice fiscale*

--	--	--

in riferimento alla domanda di finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui all'articolo 12 ter, comma 12, della legge regionale 4/2005, emanato con decreto del Presidente della Regione 191/2009, successivamente modificato con il decreto del Presidente della Regione 105/2010 (nel prosieguo: il Regolamento), a valere sulle disponibilità del Fondo regionale smobilizzo crediti per un importo pari a EUR

*in cifre**in lettere*

--	--

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 38 e 47 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,

DICHIARA

- che le fatture commerciali relative ai crediti con riferimento ai quali è da determinare l'importo del finanziamento agevolato richiesto sono riepilogate nei seguenti prospetti:

Allegato 1 Domanda di finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti

- che il prospetto riepilogativo dei crediti verso imprese di cui sopra contiene i seguenti dati:
 - a) numero delle fatture commerciali relative ai predetti crediti;
 - b) data di emissione della fattura commerciale;
 - c) denominazione del debitore, destinatario della fattura commerciale;
 - d) codice fiscale del debitore;
 - e) sede legale del debitore
 - f) tipo di procedura concorsuale cui il debitore risulta eventualmente sottoposto;
 - g) il termine di pagamento della fattura commerciale;
 - h) la descrizione della prestazione, oggetto del contratto stipulato con il debitore, regolarmente eseguita;
 - i) il corrispettivo, ossia l'importo pari al valore nominale del credito cui si riferisce la fattura commerciale, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dall'impresa, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni o compensazioni;

- che il prospetto riepilogativo dei crediti verso le pubbliche amministrazioni di cui sopra contiene i seguenti dati:
 - a) numero delle fatture commerciali relative ai predetti crediti;
 - b) data di emissione della fattura commerciale;
 - c) denominazione del debitore, destinatario della fattura commerciale;
 - d) codice fiscale del debitore;
 - e) sede legale del debitore;
 - f) il termine di pagamento della fattura commerciale;
 - g) la descrizione della prestazione, oggetto del contratto stipulato con il debitore, regolarmente eseguita;
 - h) il corrispettivo, ossia l'importo pari al valore nominale del credito cui si riferisce la fattura commerciale, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dall'impresa, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni o compensazioni;

- che le copie delle sopra elencate fatture commerciali, solidalmente allegate alla presente, sono conformi ai documenti originali;

- che le fatture sono fiscalmente regolari;

- che i crediti di cui alle sopra elencate fatture commerciali sono veri, reali, liquidi e, alle rispettive date di pagamento, esigibili;

- che i predetti crediti hanno natura commerciale e sono sorti da contratti stipulati dall'impresa nell'esercizio della propria attività imprenditoriale caratteristica;

- che i predetti crediti sono conseguenti a contratti regolarmente eseguiti e non sono oggetto di contestazione giudiziale o stragiudiziale in ordine alla loro misura od esistenza da parte del debitore;

Allegato 1 Domanda di finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti

- che i crediti anzidetti non sono stati ceduti e che i relativi importi non sono né saranno imputati a compensazione di eventuali crediti del debitore.

<i>Data</i>

<i>Timbro e firma</i>

Avvertenza: alla presente è necessario venga allegata una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003. La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista dalla normativa riferita alla concessione dei finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter della LR 4/2005 ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni può comportare l'archiviazione della domanda. I dati saranno trattati per finalità riferite al procedimento in argomento ovvero strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, garantendo in ogni caso l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V del predetto decreto. Essi potranno essere comunicati ai soggetti interessati al procedimento agevolativo stabilito dalle vigenti norme. Spettano all'interessato i diritti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto legislativo, al quale si rinvia. Titolari del trattamento dei dati sono: Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia e la Banca alla quale la domanda è presentata.

10_24_1_DDC_ATT PROD 963_ALL3_DEFINIZIONE PI

Allegato 2 Domanda di finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti

Dichiarazione relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa e piccola impresa, ai fini della concessione del finanziamento agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter, co. 10, della LR 4/2005

Spett.le Banca

<i>(banca)</i>	<i>(cod. abi)</i>
<i>(dipendenza)</i>	<i>(cod. cab)</i>

Per il Comitato di gestione del FRIE di cui all'art. 2 della LR 9/2003, competente a deliberare in materia di concessione dei finanziamenti e di gestione del Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter, co. 10, della LR 4/2005

il/la sottoscritto/a

cognome e nome

--

*nato/a a**il*

--	--

*residente in: via/piazza e numero civico**comune, cap**prov.*

--	--	--

in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa

*denominazione (ditta/ragione sociale)**partita IVA**codice fiscale*

--	--	--

in riferimento alla domanda di finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui all'articolo 12 ter, comma 12, della legge regionale 4/2005, emanato con decreto del Presidente della Regione 191/2009, successivamente modificato con il decreto del Presidente della Regione 105/2010 (nel prosieguo: il Regolamento), a valere sulle disponibilità del Fondo regionale smobilizzo crediti per un importo pari a EUR

*in cifre**in lettere*

--	--

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli artt. 38 e 47 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il/la sottoscritto/a, ai fini della classificazione dell'impresa in conformità al regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000" approvato con decreto del Presidente della Regione 463/2005,

DICHIARA

Allegato 2 Domanda di finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti**1. che: (°)**

alla data dell'ultimo bilancio approvato, chiuso il

(°°) alla data odierna

gli effettivi e le soglie finanziarie, di cui agli artt. 2 e 10 del citato DPRReg 463/2005, erano / sono i seguenti:

Impresa	N. effettivi in ULA	Fatturato in MEuro (*)	Totale di bilancio in MEuro (*)
- Richiedente			
- Associate (riportare i dati totali dell'allegato A)			
- Collegate o bilancio consolidato (riportare i dati totali dell'allegato B)			
Totale			

(*) MEuro: milioni di euro

2. che la composizione sociale é la seguente:

COMPOSIZIONE SOCIALE	Per le imprese presenti indicare		Quota %		(**)
	Sede	N. registro imprese o codice fiscale	Diritto voto	Partecipazione	
Nominativo soci					

(**) indicare "A" per associate, "C" per collegate, "I" per investitori istituzionali, "IC" per investitori istituzionali collegati, "P" per persone fisiche collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.

3. (°) che è un'impresa AUTONOMA, così come definita dal citato DPRReg 463/2005.

(per impresa autonoma si intende ad esempio quella che rientra nelle seguenti ipotesi:

- non è identificabile come impresa associata o collegata;
- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente o indirettamente per il 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del citato DPRReg. 463/2005;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati;
- gli investitori istituzionali, qualora presenti, non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa;
- il capitale è "disperso" in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa ritiene, in buona fede, l'inesistenza di imprese associate e/o collegate)

4. (°°) che è un'impresa ASSOCIATA, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera b) del citato decreto in quanto non è identificabile come impresa collegata ma si trova in relazione con le imprese indicate nell'allegato "A".

Allegato 2 Domanda di finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti

5. (*) che è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera c) del citato decreto in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui all'allegato "B".

(*) barrare se ricorre il caso ed eventualmente completare. (**) la dichiarazione deve essere rilasciata dalle imprese di nuova costituzione; vedi note illustrative. (***) barrare nel caso venga rilasciata la relativa dichiarazione; se barrato, allegare alla domanda l'intercalare con gli allegati A e B alla presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

ALLEGA

A) dati relativi alle imprese associate all'impresa;

B) dati relativi alle imprese collegate all'impresa.

Data

Timbro e firma

Avvertenza: alla presente è necessario venga allegata una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003. La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista dalla normativa riferita alla concessione dei finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter della LR 4/2005 ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni può comportare l'archiviazione della domanda. I dati saranno trattati per finalità riferite al procedimento in argomento ovvero strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, garantendo in ogni caso l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V del predetto decreto. Essi potranno essere comunicati ai soggetti interessati al procedimento agevolativo stabilito dalle vigenti norme. Spettano all'interessato i diritti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto legislativo, al quale si rinvia. Titolari del trattamento dei dati sono: Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia e la Banca alla quale la domanda è presentata.

Allegato 2 Domanda di finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti**Allegato "A"**

Imprese ASSOCIATE all'impresa con sede in.....

• **IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo in MEuro (*)	totale di bilancio in MEuro (*)
1A			20				
2A			20				
			20				

Elencare le imprese associate immediatamente a monte dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di finanziamento. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):

riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di finanziamento. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo in MEuro (*)	totale di bilancio in MEuro (*)
		1A	20				
			20				
			20				

(*) MEuro: milioni di euro.

• **IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo in MEuro (*)	totale di bilancio in MEuro (*)
1B			20				
2B			20				
			20				

Elencare le imprese associate immediatamente a valle dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di finanziamento. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):

riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di finanziamento. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo in MEuro (*)	totale di bilancio in MEuro (*)
		1B	20				
			20				
			20				

(*) MEuro: milioni di euro.

Allegato 2 Domanda di finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti**QUADRO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE ALL'IMPRESA RICHIEDENTE**
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE	Numero occupati in ULA	fatturato annuo in MEuro (°)	totale di bilancio in MEuro (°)	quota % di partecip. e diritti voto	ULA in %	fatturato annuo in % in MEuro (°)	totale di bilancio in % in MEuro (°)
1A								
2A								
1B								
2B								
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva								

(°) MEuro: milioni di euro.

<i>Data</i>

<i>Timbro e firma</i>

Allegato 2 Domanda di finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti**Allegato "B"****Imprese COLLEGATE all'impresa con sede in.....**• **IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo in MEuro (*)	totale di bilancio in MEuro (*)
1A			20				
			20				

(1) *Elencare le imprese collegate immediatamente a monte dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati saranno sommati, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata dei due), i dati delle imprese associate alla collegata di cui al quadro che segue. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato per intero ai dati dell'impresa richiedente. - (*) MEuro: milioni di euro.*

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare i dati delle imprese associate alle collegate qualora tali dati siano già ripresi tramite conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione):

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Ass. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo in MEuro (*)	totale di bilancio in MEuro (*)
		1A	20				
			20				
			20				

(2) *riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di finanziamento. Tali dati vanno sommati ai dati dell'impresa COLLEGATA in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità considerare la più elevata tra le due) - (*) MEuro: milioni di euro.*

• **IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo in MEuro (*)	totale di bilancio in MEuro (*)
1B			20				
2B			20				
			20				

Vedi sopra (1) - (*) MEuro: milioni di euro.

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione dell'impresa richiedente:

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Ass. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo in MEuro (*)	totale di bilancio in MEuro (*)
		1B	20				
			20				
			20				

Vedi sopra (2) - (*) MEuro: milioni di euro.

• **IMPRESE COLLEGATE TRAMITE UNA PERSONA FISICA O UN GRUPPO DI PERSONE FISICHE di cui al punto 2 della dichiarazione sostitutiva:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	fatturato annuo in MEuro (*)	totale di bilancio in MEuro (*)
1C			20			
			20			

(*) MEuro: milioni di euro.

Allegato 2 Domanda di finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti**QUADRO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE COLLEGATE ALL'IMPRESA RICHIEDENTE**
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE	n° occupati in ULA	fatturato annuo in MEuro (*)	totale di bilancio in MEuro (*)
1A				
1B				
1C				
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiar. sostit.				

(indicare i dati totali relativi all'impresa COLLEGATA sommati, in proporzione alle percentuali sopra indicate, ai dati delle eventuali imprese ASSOCIATE alla collegata)

(*) MEuro: milioni di euro.

Data

Timbro e firma

Allegato 2 Domanda di finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti

NOTE ILLUSTRATIVE PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DI MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2 del 11 gennaio 2006, sono stati determinati i criteri che devono essere valutati ai fini di definire se l'impresa richiedente l'agevolazione rientra tra le microimprese, le piccole e le medie imprese; tali criteri sono: il numero di addetti, il fatturato o il totale di bilancio. Di seguito si sintetizzano i contenuti, privi di alcun valore legale, del predetto decreto al quale si rimanda in quanto unica fonte normativa alla quale riferirsi.

A) NUMERO DEGLI OCCUPATI

L'elemento va espresso in unità - lavorative - anno (ULA) e riferito alle persone impiegate nel corso dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato. L'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante un anno. Sono compresi i dipendenti, gli imprenditori individuali ed i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Non vanno invece compresi nel calcolo delle persone occupate gli apprendisti o studenti con contratto di apprendistato o di formazione o di inserimento ed il personale in cassa integrazione straordinaria. I lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Ulteriori specifiche sono descritte dall'art. 6 del DPR 463/2005.

B) AMMONTARE DEL FATTURATO ANNUO O, IN ALTERNATIVA, IL TOTALE DEL BILANCIO

Per FATTURATO si intende l'importo netto del volume d'affari, che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività dell'impresa, diminuiti degli sconti sulle vendite, dell'IVA e delle altre imposte direttamente connesse al volume d'affari (Voce A.1 del conto economico).

Per TOTALE DI BILANCIO si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, provvedono a dichiarare il FATTURATO desumendolo dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ed il TOTALE DELL'ATTIVO secondo il prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

I due requisiti degli occupati e delle soglie finanziarie devono sussistere entrambi, con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Per le imprese di nuova costituzione, che non dispongono ancora di un bilancio approvato, ovvero, per quelle esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio che non hanno ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli addetti ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla data di sottoscrizione della domanda d'agevolazione.

Ai fini della definizione delle dimensioni dell'impresa, ai dati propri dell'impresa richiedente l'intervento agevolato devono essere sommate le ULA e gli elementi finanziari delle imprese associate all'impresa richiedente, situate immediatamente a monte o a valle della stessa, in proporzione alla percentuale di partecipazione o dei diritti di voto dopo aver sommato per intero i dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano ripresi tramite consolidamento. Nel caso l'impresa richiedente sia collegata, i dati da considerare sono quelli del bilancio consolidato. Nell'eventualità le imprese collegate non siano riprese in conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano per intero i dati di tali imprese. Inoltre, devono essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati di eventuali imprese associate alle imprese collegate (cfr. art. 10 del DPR 463/2005).

Le tipologie di imprese considerate ai fini del calcolo degli occupati e degli importi finanziari sono determinate dall'art. 9 del DPR 463/2005, al quale si rimanda, di cui, comunque, si fornisce un sunto. E' definita:

- **AUTONOMA** l'impresa che non è identificabile come impresa associata o collegata, ovvero quella la cui capitale è disperso in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate o collegate;
- **ASSOCIATA** l'impresa, non identificabile come collegata, che detiene, da sola o assieme ad una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa; non rilevano le

Allegato 2 Domanda di finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti

partecipazioni detenute dagli investitori istituzionali di cui all'art. 11 del DPRReg 463/2005 purché gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa richiedente;

- **COLLEGATA** l'impresa che dispone della maggioranza dei voti esercitabili, ovvero sufficienti per esercitare un'influenza dominante, nell'assemblea ordinaria di un'altra impresa, ovvero esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, oppure, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto; in presenza di particolari condizioni, specificate al secondo comma del richiamato art. 9, rileva anche la sussistenza di una delle predette relazioni tramite una persona fisica od un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto; gli investitori istituzionali di cui all'art. 11 del DPRReg 463/2005 non sono considerati collegati all'impresa se non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione.

Non sono considerate microimprese, piccole e medie imprese, le imprese detenute direttamente o indirettamente per il 25% o più da uno o, congiuntamente, da più enti pubblici; a tal fine non rilevano le partecipazioni detenute dagli investitori istituzionali di cui all'art. 11 del DPRReg 463/2005 purché gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa richiedente.

10_24_1_DDC_ATT PROD 963_ALL4_DATI PATRIMONIALI

Allegato 3 Domanda di finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti

Dichiarazione relativa ai dati ed alle informazioni concernenti la consistenza patrimoniale e finanziaria, la redditività e la capacità gestionale dell'impresa, ai fini della concessione del finanziamento agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter, co. 10, della LR 4/2005

Spett.le Banca

(banca)	(cod. abi)
(dipendenza)	(cod. cab)

Per il Comitato di gestione del FRIE di cui all'art. 2 della LR 9/2003, competente a deliberare in materia di concessione dei finanziamenti e di gestione del Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter, co. 10, della LR 4/2005

il/la sottoscritto/a

cognome e nome

*nato/a a**il*

*residente in: via/piazza e numero civico**comune, cap**prov.*

in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa

*denominazione (ditta/ragione sociale)**partita IVA**codice fiscale*

in riferimento alla domanda di finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui all'articolo 12 ter, comma 12, della legge regionale 4/2005, emanato con decreto del Presidente della Regione 191/2009, successivamente modificato con il decreto del Presidente della Regione 105/2010 (nel prosieguo: il Regolamento), a valere sulle disponibilità del Fondo regionale smobilizzo crediti per un importo pari a EUR

*in cifre**in lettere*

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 38 e 47 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 445/2000

DICHIARA

Allegato 3 Domanda di finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti

- che le informazioni di cui alle successive parti I, II e III sono state determinate:
- I. nel caso di impresa sottoposta al regime di contabilità ordinaria, in base ai dati contabili relativi ai bilanci degli ultimi due esercizi contabili chiusi ed approvati precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di finanziamento agevolato in argomento, nonché alle risultanze contabili relative all'esercizio in corso;
 - II. nel caso di impresa sottoposta al regime di contabilità semplificata, in base ai dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa (modello "Unico") ed alle risultanze contabili relative all'esercizio in corso;
 - III. nel caso di impresa costituita o che ha iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della presentazione della domanda, che non è utilmente valutabile sulla scorta dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi come risultanti dai bilanci o dalle dichiarazioni fiscali (modello "Unico") dell'impresa, in base del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui alla parte III;

Parte I (da compilarsi solo se l'impresa è sottoposta al regime di contabilità ordinaria)

Sintesi di Stato Patrimoniale			
	Importi (in migliaia di euro)		
	20.....	20.....	20.....
Rimanenze			
Altro Attivo Circolante			
Immobilizzazioni			
Totale attivo			
Passivo Circolante			
Passivo a M/L termine			
Mezzi Propri			
Totale passivo			
Dati di Conto Economico			
Fatturato			
Ammortamenti			
Oneri Finanziari			
Utile (perdita) di periodo			

Allegato 3 Domanda di finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti

Parte II (da compilarsi solo se l'impresa è sottoposta al regime di contabilità semplificata)

Sintesi dell'attivo di Stato Patrimoniale			
	Importi (in migliaia di euro)		
	20.....	20.....	20.....
Rimanenze iniziali			
Rimanenze finali			
Dati di Conto Economico			
Fatturato			
Costo del venduto			
Ammortamenti			
Oneri Finanziari			
Utile (perdita) di periodo			

Parte III (da compilarsi se l'impresa è stata costituita o ha iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della presentazione della domanda)

Stato Patrimoniale	Importi (in migliaia di euro)		
	20.....	20.....	20.....
Rimanenze			
Altro Attivo Circolante			
di cui: disponibilità liquide			
crediti a breve			
Ratei e risconti			
Immobilizzazioni			
di cui: immateriali			
materiali			
finanziarie			
Totale attivo			

Allegato 3 Domanda di finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti

Passivo Circolante			
di cui: debiti a breve verso fornitori			
debiti a breve verso banche			
Ratei e risconti			
Passivo a M/L termine			
di cui: debiti a M/L termine			
T.F.R.			
Fondi rischi e oneri			
Mezzi Propri			
di cui: Capitale Sociale			
Riserve			
Utili (perdite) portate a nuovo			
Utili (perdite) dell'esercizio			
Totale passivo			
<u>Conto Economico</u>			
Ricavi delle vendite e prestazioni			
Variazione rimanenze prodotti semilav. e finiti			
Altri ricavi e proventi			
A) Valore della produzione			
Costi per materie prime e merci			
Costi per servizi			
Variazione rimanenze materie prime e merci			
Fitti passivi e canoni per locazioni			
Costi per personale			
Accantonamenti			
Ammortamenti			

Allegato 3 Domanda di finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti

Oneri diversi di gestione			
B) Costi della produzione			
Risultato operativo (A-B)			
Proventi finanziari			
Interessi e altri oneri finanziari			
C) Proventi e oneri finanziari			
Proventi straordinari			
Oneri straordinari			
D) Proventi e oneri straordinari			
Risultato ante imposte (A-B+C+D)			
Imposte sul reddito d'esercizio			
Utile (perdita) di periodo			

Composizione degli importi delle principali voci dei bilanci revisionali:

Rimanenze
Immobilizzazioni (indicare dettagliatamente anche le immobilizzazioni esistenti)
Debiti a breve verso banche
Debiti a M/L termine
Capitale sociale
Riserve
Finanziamento soci
Fatturato
Fitti passivi e canoni per locazioni
Interessi e altri oneri finanziari

Allegato 3 Domanda di finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti

- che la situazione degli immobili di proprietà dell'impresa è riassunta nel seguente prospetto:

Comune	Caratteristiche ed eventuali ipoteche	Valore commerciale

- che la situazione occupazionale dell'impresa è riassunta nel seguente prospetto:

Personale occupato al 31 dicembre e, per l'anno in corso, alla data di presentazione della domanda				
Anno	Dirigenti	Impiegati	Operai	Totale
20.....				
20.....				
20.....				

SI IMPEGNA

- a fornire ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dal Regolamento per l'ammissione all'intervento di finanziamento agevolato;
- a comunicare successive variazioni che venissero ad alterare la situazione rappresentata.

<i>Data</i>

<i>Timbro e firma</i>

Avvertenza: alla presente è necessario venga allegata una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003. La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista dalla normativa riferita alla concessione dei finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter della LR 4/2005 ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni può comportare l'archiviazione della domanda. I dati saranno trattati per finalità riferite al procedimento in argomento ovvero strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, garantendo in ogni caso l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V del predetto decreto. Essi potranno essere comunicati ai soggetti interessati al procedimento agevolativo stabilito dalle vigenti norme. Spettano all'interessato i diritti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto legislativo, al quale si rinvia. Titolari del trattamento dei dati sono: Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia e la Banca alla quale la domanda è presentata.

10_24_1_DDS_GEST INT 1677_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo 17 maggio 2010, n. 1677/CULT.FP/DPF

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Approvazione operazioni relative a voucher formativi per il sostegno all'iscrizione alle scuole di specializzazione post lauream - Anno accademico 2009/2010 - a valere sull'asse 4 - Capitale umano - azione 71 V - Scadenza avviso 30 aprile 2010.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 153/CULT.FP del 28 gennaio 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 10 febbraio 2010, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di operazioni relative a voucher formativi per il sostegno all'iscrizione alle scuole di specializzazione post lauream - anno accademico 2009/2010 - a valere sull'asse prioritario 4 - Capitale umano del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto n. 1030/CULT.FP del 30 marzo 2010 con il quale sono stati modificati il paragrafo 4, capoversi 2 e 13, ed il paragrafo 7;

PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni così individuate: azione 71 V "Azioni per la promozione, sostegno e qualificazione della domanda formativa, inclusa la sperimentazione di forme di finanziamento individuali tipo voucher" - tipologia formativa "Formazione permanente con modalità individuali";

PRECISATO che le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura, Palazzo della Regione di Udine, via Sabbadini 31, entro le ore 12.00 del 30 aprile 2010;

PRECISATO che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni a valere sull'azione 71 V la somma complessiva di euro 500.000,00;

EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 45 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 9 gennaio 2008;

VISTE le operazioni presentate entro il 30 aprile 2010;

EVIDENZIATO che la struttura stabile decentrata di Udine del Servizio gestione interventi per il sistema formativo ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate entro il 30 aprile 2010, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria prot. n.15888/FP.13.1.1 del 14 maggio 2010;

PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutte le operazioni presentate hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili;

CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 16 operazioni per complessivi euro 278.743,08;

PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

Cap. 5960 - competenza derivata - euro 278.743,08;

PRECISATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 8 agosto 2007, n. 21, recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2009, n. 25;

VISTO il Programma Operativo di Gestione 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2975 del 30 dicembre 2009, e successive modificazioni;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate entro il 30 aprile 2010 sono approvati i seguenti documenti:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 16 operazioni per complessivi euro 278.743,08.

3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

Cap. 5960 - competenza derivata - euro 278.743,08

4. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 maggio 2010

FERFOGLIA

**Decreto di approvazione
n.ro 1677
di data 17/05/2010**

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE - APRILE

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

24/APF71/VFPL.153

OB.2 ASSE 4/A PER TIP. F. AZ. 71 - Voucher Formativi Sostegno Scuole Specializzazione Post Lauream

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
<u>1</u>	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICOLOGIA - II ANNO	201013896001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	12.043,58	12.043,58	50
<u>2</u>	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ARCHEOLOGIA ♦ III ANNO	201013896002	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	2.483,58	2.483,58	50
<u>3</u>	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA - IV ANNO	201013896003	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	6.699,58	6.699,58	50
<u>4</u>	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA (N.O.) - II ANNO	201013896004	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	6.777,58	6.777,58	50
<u>5</u>	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE INTERATENEO IN BENI ARCHEOLOGICI - I ANNO	201013896005	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	2.754,58	2.754,58	50
<u>6</u>	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE INTERATENEO IN BENI ARCHEOLOGICI - II ANNO	201013896006	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	3.131,08	3.131,08	50
<u>7</u>	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE INTERATENEO PER LE PROFESSIONI LEGALI - I ANNO	201013896007	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	18.083,28	18.083,28	50
<u>8</u>	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE INTERATENEO PER LE PROFESSIONI LEGALI - II ANNO	201013896008	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	11.469,43	11.469,43	50
<u>9</u>	CORSO DI SOSTEGNO 400 ORE	201013896009	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	39.967,00	39.967,00	50
<u>10</u>	CORSI BIENNALI FORMAZIONE DOCENTI STRUMENTO CLASSE A77	201014031001	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA	2010	8.180,00	8.180,00	50

11	BIENNIO DI SECONDO LIVELLO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI - 1° ANNO	201014207001	CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE TARTINI	2010	9.038,07	9.038,07	50
12	BIENNIO DI SECONDO LIVELLO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI - 2° ANNO	201014207002	CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE TARTINI	2010	18.698,43	18.698,43	50
13	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ♦ MODULO DI SOSTEGNO 400 ORE ♦ SCIENZE DELLA FORMAZIONE	201014236005	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2010	67.060,00	67.060,00	50
14	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ♦ MODULO DI SOSTEGNO 400 ORE ♦ SSIS	201014236006	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2010	61.080,00	61.080,00	50
15	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICO ARTISTICI - I ANNUALITÀ	201014236007	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2010	5.951,49	5.951,49	50
16	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICO ARTISTICI - II ANNUALITÀ	201014236008	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2010	5.325,40	5.325,40	50
			Totale con finanziamento		278.743,08	278.743,08	
			Totale		278.743,08	278.743,08	
			Totale con finanziamento		278.743,08	278.743,08	
			Totale		278.743,08	278.743,08	

10_24_1_DDS_GEST INT 1684_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo 17 maggio 2010, n. 1684/CULT.FP/DPF

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Approvazione operazioni relative a voucher formativi per il sostegno alla partecipazione a master post laurea - Anno accademico 2009/2010 - a valere sull'asse 4 - Capitale umano - azione 71 V - Scadenza avviso 30 aprile 2010.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 154/CULT.FP del 28 gennaio 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 10 febbraio 2010, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di operazioni relative a voucher formativi per il sostegno alla partecipazione a master post laurea - anno accademico 2009/2010 - a valere sull'asse prioritario 4 - Capitale umano del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto n. 307/CULT.FP del 10 febbraio 2010 con il quale è stato modificato il paragrafo 3, capoverso 1;

VISTO il decreto n. 1028/CULT.FP del 30 marzo 2010 con il quale sono stati modificati il paragrafo 4, capoversi 2 e 14, ed il paragrafo 7;

PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni così individuate: azione 71 V "Azioni per la promozione, sostegno e qualificazione della domanda formativa, inclusa la sperimentazione di forme di finanziamento individuali tipo voucher" - tipologia formativa "Formazione permanente con modalità individuali";

PRECISATO che le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura, Palazzo della Regione di Udine, via Sabbadini 31, entro le ore 12.00 del 30 aprile 2010;

PRECISATO che il citato Avviso prevede una disponibilità finanziaria pari ad euro 500.000,00 a valere sull'asse 4 - Capitale umano del Programma Operativo;

EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 45 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 9 gennaio 2008;

VISTE le operazioni presentate entro il 30 aprile 2010;

EVIDENZIATO che la struttura stabile decentrata di Udine del Servizio gestione interventi per il sistema formativo ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate entro il 30 aprile 2010, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria prot. n.14985/FP.13.1.1 del 6 maggio 2010;

PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutte le operazioni presentate hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili;

CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 16 operazioni per complessivi euro 242.211,28;

PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

Cap. 5960 - competenza derivata - euro 242.211,28;

PRECISATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 8 agosto 2007, n. 21, recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2009, n. 25;

VISTO il Programma Operativo di Gestione 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2975 del 30 dicembre 2009, e successive modificazioni;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate entro il 30 aprile 2010 sono approvati i seguenti documenti:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 16 operazioni per complessivi euro 242.211,28.

3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

Cap. 5960 - competenza derivata - euro 242.211,28

4. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 maggio 2010

FERFOGLIA

**Decreto di approvazione
n.ro 1684
di data 17/05/2010**

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE - APRILE

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

24/APF71MU 154

OB. 2 ASSE AIA PER TIP. F. AZ. 71 - Az. per la prom., sost. e qualif. - MASTER UNIVERSITARI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	EMBA EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION IX EDIZIONE	201013167001	CONSORZIO MIB - SCHOOL OF MANAGEMENT	2010	11.800,00	11.800,00	50
2	MASTER IN PROJECT MANAGEMENT - ESPERTO IN GESTIONE DEI PROGETTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI	201013895001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	39.932,38	39.932,38	50
3	MASTER IN DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	201013895002	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	36.472,89	36.472,89	50
4	MASTER IN PROGETTAZIONE ANTISISMICA DELLE COSTRUZIONI (MUPAC)	201013895003	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	13.335,28	13.335,28	50
5	MASTER IN ANALISI E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE	201013895004	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	16.636,82	16.636,82	50
6	MASTER IN MANAGEMENT IN CLINICAL ENGINEERING (SMNCE)	201013895005	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	10.780,89	10.780,89	50
7	MASTER IN CHIRURGIA ANDROLOGICA E DIG	201013895006	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	1.856,89	1.856,89	50
8	MASTER IN OPERATORI INTERNAZIONALI DI PACE	201013895007	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	2.711,28	2.711,28	50
9	MASTER IN COMUNICAZIONE E METODOLOGIE PER LE POLITICHE COMUNITARIE	201013895008	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	2.666,36	2.666,36	50
10	MASTER IN LEAN MANUFACTURING (MULM)	201013895009	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	10.999,58	10.999,58	50
11	MASTER IN MASTER IN ASSISTIVE TECHNOLOGY ♦ AUSILI PER L'UTENZA AMPLIATA	201013895010	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2010	7.283,21	7.283,21	50

12	MASTER DI II LIVELLO IN OPERATORE BANCARIO	201014236001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2010	11.680,00	11.680,00	50
13	MASTER DI II LIVELLO ITALIANO LINGUA SECONDA E INTERCULTURALITA'	201014236002	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2010	28.300,00	28.300,00	50
14	MASTER DI II LIVELLO IN INGEGNERIA METALLURGICA	201014236003	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2010	8.562,30	8.562,30	50
15	MASTER DI II LIVELLO IN ANALISI, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	201014236004	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2010	3.493,40	3.493,40	50
16	MASTER IN COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA CORRETTO	201014268001	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - SI.I.S.S.A. - TRIESTE	2010	35.700,00	35.700,00	50
			Totale con finanziamento		242.211,28	242.211,28	
			Totale		242.211,28	242.211,28	
			Totale con finanziamento		242.211,28	242.211,28	
			Totale		242.211,28	242.211,28	

10_24_1_DDS_GEST INT 1693_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo 17 maggio 2010, n. 1693/CULT.FP/DPF

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Approvazione operazioni a valere sull'asse 2 - Occupabilità - azione 33 - Piano aziendale per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1092 del 14 maggio 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 3 giugno 2009, con la quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per la realizzazione di azioni formative finalizzate al reinserimento occupazionale di disoccupati ed al reinserimento occupazionale di lavoratori in mobilità destinatari di ammortizzatori sociali in deroga;

PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni ascrivibili all'asse prioritario 2 - Occupabilità del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

PRECISATO che il citato Avviso prevede l'individuazione di quattro Associazioni Temporanee, ognuna delle quali competente ad operare in uno dei quattro ambiti provinciali della regione (Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine) alle quali affidare la realizzazione degli interventi formativi in stretto accordo con le Province ed i Centri per l'impiego;

VISTO il decreto n. 2595/CULT.FP di data 10 luglio 2009 con il quale sono stati individuati i soggetti formativi selezionati sulla base delle previsioni dell'Avviso di cui alla menzionata deliberazione n. 1092/2009;

VISTO il decreto n. 3433/CULT.FP di data 28 settembre 2009 con il quale è stata approvata la disciplina delle operazioni da realizzare da parte dei soggetti formativi selezionati;

VISTO il decreto n. 312/CULT.FP di data 11 febbraio 2010 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato decreto n. 3433/CULT.FP;

EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 45 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 9 gennaio 2008;

PRECISATO che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni per l'ambito territoriale di Trieste la somma complessiva di euro 237.000,00, per l'ambito territoriale di Gorizia la somma complessiva di euro 107.000,00, per l'ambito territoriale di Udine la somma complessiva di euro 441.000,00 e per l'ambito territoriale di Pordenone la somma complessiva di euro 215.000,00;

VISTO il decreto n. 457/CULT.FP del 19 febbraio 2010 con il quale è stata aumentata la disponibilità finanziaria di euro 2.000.000,00 ripartita in euro 474.000,00 per l'ambito territoriale di Trieste, euro 214.000,00 per l'ambito territoriale di Gorizia, euro 882.000,00 per l'ambito territoriale di Udine ed euro 430.000,00 per l'ambito territoriale di Pordenone;

VISTO il decreto n. 1610/CULT.FP/DPF del 12 maggio 2010 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate dall'A.T.I. tra EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia e I.A.L. Friuli Venezia Giulia, IRES Friuli Venezia Giulia e Civiform che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua per l'ambito territoriale di Udine risulta essere pari ad euro 774.388,00, sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate dall'A.T.I. tra I.A.L. Friuli Venezia Giulia e Opera Sacra Famiglia che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua per l'ambito territoriale di Pordenone risulta essere pari ad euro 387.850,00, e sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate dall'A.T.I. tra IRES Friuli Venezia Giulia e Comitato regionale dell'ENFAP Friuli Venezia Giulia e Opera Villaggio del Fanciullo che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua per l'ambito territoriale di Trieste risulta essere pari ad euro 422.648,00;

VISTE le operazioni presentate dall'A.T.I. tra EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia e I.A.L. Friuli Venezia Giulia, IRES Friuli Venezia Giulia e Civiform che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine, dall'A.T.I. tra I.A.L. Friuli Venezia Giulia e Opera Sacra Famiglia che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone e dall'A.T.I. tra IRES Friuli Venezia Giulia e Comitato regionale dell'ENFAP Friuli Venezia Giulia e Opera Villaggio del Fanciullo che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste;

EVIDENZIATO che la struttura stabile decentrata di Udine del Servizio gestione interventi per il sistema formativo ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate il 13 maggio 2010, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria prot. n.15956/FP13.1.1 del 14 maggio 2010, ed ha provveduto

duto alla valutazione delle operazioni presentate il 14 maggio 2010, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria prot. n.16132/FP13.1.1 del 17 maggio 2010;

PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che tutte le operazioni valutate hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili;

CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 14 operazioni per complessivi euro 59.040,00, di cui 9 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 29.520,00, 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 5.904,00, e 4 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 23.616,00;

PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

Cap. 5960 - competenza derivata 2009 - euro 59.040,00

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua per l'ambito territoriale di Udine è di complessivi euro 744.868,00, per l'ambito territoriale di Pordenone è di complessivi euro 381.946,00, e per l'ambito territoriale di Trieste è di complessivi euro 399.032,00;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 8 agosto 2007, n. 21, recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2009, n. 25;

VISTO il Programma Operativo di Gestione 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2975 del 30 dicembre 2009, e successive modificazioni;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate dall'A.T.I. tra EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia e I.A.L. Friuli Venezia Giulia, IRES Friuli Venezia Giulia e Civiform che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine, dall'A.T.I. tra I.A.L. Friuli Venezia Giulia e Opera Sacra Famiglia che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone e dall'A.T.I. tra IRES Friuli Venezia Giulia e Comitato regionale dell'ENFAP Friuli Venezia Giulia e Opera Villaggio del Fanciullo che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste, sono approvati i seguenti documenti:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 14 operazioni per complessivi euro 59.040,00, di cui 9 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 29.520,00, 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 5.904,00, e 4 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 23.616,00.

3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

Cap. 5960 - competenza derivata 2009 - euro 59.040,00

4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 maggio 2010

FERFOGLIA

**Decreto di approvazione
n.ro 1693
di data 17/05/2010**

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE - MAGGIO

22EAPF33WEE17

OB. 2 ASSE 2EA PER TIP. F. AZ. 33 - Piano az. Per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati VE

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero di ordine in grassetto sottolineato)

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
<u>1</u>	ADDETTO AL RICEVIMENTO	201015826001	IRES FVG - ATI LINEA 17 - TRIESTE	2010	5.904,00	5.904,00	50
<u>2</u>	ADDETTA ALLA SEGRETERIA - FRONTOFFICE	201015826002	IRES FVG - ATI LINEA 17 - TRIESTE	2010	5.904,00	5.904,00	50
<u>3</u>	ADDETTA ALLA SEGRETERIA E CONTABILITA'	201015826003	IRES FVG - ATI LINEA 17 - TRIESTE	2010	5.904,00	5.904,00	50
<u>4</u>	ASSISTENTE ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 3	201015826004	IRES FVG - ATI LINEA 17 - TRIESTE	2010	5.904,00	5.904,00	50
<u>5</u>	ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI RIFINITURA MECCANICA - N.D.	201015832001	IAL FVG - ATI LINEA 17 - PROVINCIA DI PORDENONE	2010	5.904,00	5.904,00	50
<u>6</u>	ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA	201015968001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.I. LINEA 17 PROVINCIA DI UDINE	2010	2.952,00	2.952,00	50
<u>7</u>	ADDETTO/A ELABORAZIONE DATI	201015968002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.I. LINEA 17 PROVINCIA DI UDINE	2010	3.936,00	3.936,00	50
<u>8</u>	ADDETTO/A ALL' ASSISTENZA	201015968003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.I. LINEA 17 PROVINCIA DI UDINE	2010	2.952,00	2.952,00	50
<u>9</u>	ADDETTO/A ALLA CONTABILITA'	201015968004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.I. LINEA 17 PROVINCIA DI UDINE	2010	2.952,00	2.952,00	50
<u>10</u>	ADDETTO/A AL CENTRALINO	201015968005	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.I. LINEA 17 PROVINCIA DI UDINE	2010	2.952,00	2.952,00	50
<u>11</u>	ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA	201015968006	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.I. LINEA 17 PROVINCIA DI UDINE	2010	2.952,00	2.952,00	50

12	ASSISTENTE ALLE CURE RIABILITATIVE	201015968007	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.I. LINEA 17 PROVINCIA DI UDINE	2010	2.952.000	2.952.000	50
13	ADDETTO CONSULENZA DEL LAVORO	201015968008	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.I. LINEA 17 PROVINCIA DI UDINE	2010	3.936.000	3.936.000	50
14	PROMOTORE TURISTICO	201015968009	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.I. LINEA 17 PROVINCIA DI UDINE	2010	3.936.000	3.936.000	50
			Totale con finanziamento		59.040.000	59.040.000	
			Totale		59.040.000	59.040.000	
			Totale con finanziamento		59.040.000	59.040.000	
			Totale		59.040.000	59.040.000	

10_24_1_DDS_GEST INT 1767_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo 21 maggio 2010, n. 1767/CULT.FP/DPF

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Approvazione operazioni a valere sull'asse 2 - Occupabilità - azione 33 - Piano aziendale per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1092 del 14 maggio 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 3 giugno 2009, con la quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per la realizzazione di azioni formative finalizzate al reinserimento occupazionale di disoccupati ed al reinserimento occupazionale di lavoratori in mobilità destinatari di ammortizzatori sociali in deroga;

PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni ascrivibili all'asse prioritario 2 - Occupabilità del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

PRECISATO che il citato Avviso prevede l'individuazione di quattro Associazioni Temporanee, ognuna delle quali competente ad operare in uno dei quattro ambiti provinciali della regione (Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine) alle quali affidare la realizzazione degli interventi formativi in stretto accordo con le Province ed i Centri per l'impiego;

VISTO il decreto n. 2595/CULT.FP di data 10 luglio 2009 con il quale sono stati individuati i soggetti formativi selezionati sulla base delle previsioni dell'Avviso di cui alla menzionata deliberazione n. 1092/2009;

VISTO il decreto n. 3433/CULT.FP di data 28 settembre 2009 con il quale è stata approvata la disciplina delle operazioni da realizzare da parte dei soggetti formativi selezionati;

VISTO il decreto n. 312/CULT.FP di data 11 febbraio 2010 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato decreto n. 3433/CULT.FP;

EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 45 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 9 gennaio 2008 ;

PRECISATO che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni per l'ambito territoriale di Trieste la somma complessiva di euro 237.000,00, per l'ambito territoriale di Gorizia la somma complessiva di euro 107.000,00, per l'ambito territoriale di Udine la somma complessiva di euro 441.000,00 e per l'ambito territoriale di Pordenone la somma complessiva di euro 215.000,00;

VISTO il decreto n. 457/CULT.FP del 19 febbraio 2010 con il quale è stata aumentata la disponibilità finanziaria di euro 2.000.000,00 ripartita in euro 474.000,00 per l'ambito territoriale di Trieste, euro 214.000,00 per l'ambito territoriale di Gorizia, euro 882.000,00 per l'ambito territoriale di Udine ed euro 430.000,00 per l'ambito territoriale di Pordenone;

VISTO il decreto n. 1693/CULT.FP/DPF del 17 maggio 2010 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate dall'A.T.I. tra EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia e I.A.L. Friuli Venezia Giulia, IRES Friuli Venezia Giulia e Civiform che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua per l'ambito territoriale di Udine risulta essere pari ad euro 744.868,00, sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate dall'A.T.I. tra I.A.L. Friuli Venezia Giulia e Opera Sacra Famiglia che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua per l'ambito territoriale di Pordenone risulta essere pari ad euro 381.946,00, e sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate dall'A.T.I. tra IRES Friuli Venezia Giulia e Comitato regionale dell'ENFAP Friuli Venezia Giulia e Opera Villaggio del Fanciullo che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua per l'ambito territoriale di Trieste risulta essere pari ad euro 399.032,00;

VISTE le operazioni presentate dall'A.T.I. tra EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia e I.A.L. Friuli Venezia Giulia, IRES Friuli Venezia Giulia e Civiform che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine, e dall'A.T.I. tra I.A.L. Friuli Venezia Giulia e Opera Sacra Famiglia che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone;

EVIDENZIATO che la struttura stabile decentrata di Udine del Servizio gestione interventi per il sistema formativo ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate il 17, 18 e 19 maggio 2010, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria prot. n.16624/FP13.1.1 del 20 maggio 2010;

PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutte le operazioni valutate hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili;

CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 16 operazioni per complessivi euro 141.284,00, di cui 9 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 102.908,00, e 7 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 38.376,00;

PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

Cap. 5960 - competenza derivata 2009 - euro 141.284,00

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua per l'ambito territoriale di Udine è di complessivi euro 641.960,00, e per l'ambito territoriale di Pordenone è di complessivi euro 343.570,00;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 8 agosto 2007, n. 21, recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2009, n. 25;

VISTO il Programma Operativo di Gestione 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2975 del 30 dicembre 2009, e successive modificazioni;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate dall'A.T.I. tra EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia e I.A.L. Friuli Venezia Giulia, IRES Friuli Venezia Giulia e Civiform che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine, e dall'A.T.I. tra I.A.L. Friuli Venezia Giulia e Opera Sacra Famiglia che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone, sono approvati i seguenti documenti:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 16 operazioni per complessivi euro 141.284,00, di cui 9 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 102.908,00, e 7 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 38.376,00.

3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

Cap. 5960 - competenza derivata 2009 - euro 141.284,00

4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 maggio 2010

FERFOGLIA

Decreto di approvazione
n.ro 1767
di data 21/05/2010

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE - MAGGIO

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

22EAPF33QBAE17

OB. 2 ASSE 2EA PER TIP. F. AZ. 33 - Piano az. Per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati QBA

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ADDETTO ALLA LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI	201016410001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.I. LINEA 17 PROVINCIA DI UDINE	2010	78.500,00	78.500,00	50

Totale con finanziamento 78.500,00

Totale 78.500,00

22EAPF33WEE17

OB. 2 ASSE 2EA PER TIP. F. AZ. 33 - Piano az. Per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati WE

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ADDETTO ALLA SELEZIONE	201016138001	IAL FVG - ATI LINEA 17 - PROVINCIA DI PORDENONE	2010	4.920,00	4.920,00	50

2 ADDETTA ALLE VENDITE

		201016410002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.I. LINEA 17 PROVINCIA DI UDINE	2010	3.936,00	3.936,00	50
--	--	--------------	---	------	----------	----------	----

3 ADDETTO ALLA RECEPTION

		201016410003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.I. LINEA 17 PROVINCIA DI UDINE	2010	2.952,00	2.952,00	50
--	--	--------------	---	------	----------	----------	----

4 ADDETTO CONTROLLO CONFEZIONAMENTO VERNICI

		201016410004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.I. LINEA 17 PROVINCIA DI UDINE	2010	2.952,00	2.952,00	50
--	--	--------------	---	------	----------	----------	----

5 ADDETTA ALLE PULIZIE

		201016410005	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.I. LINEA 17 PROVINCIA DI UDINE	2010	1.968,00	1.968,00	50
--	--	--------------	---	------	----------	----------	----

6 ADDETTA AI SERVIZI DI LAVANDERIA - D.L.

		201016540001	IAL FVG - ATI LINEA 17 - PROVINCIA DI PORDENONE	2010	4.920,00	4.920,00	50
--	--	--------------	---	------	----------	----------	----

7 ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI ED ALLA PRODUZIONE

		201016540002	IAL FVG - ATI LINEA 17 - PROVINCIA DI PORDENONE	2010	5.904,00	5.904,00	50
--	--	--------------	---	------	----------	----------	----

8 SISTEMISTA ORACLE DBA

		201016540003	IAL FVG - ATI LINEA 17 - PROVINCIA DI PORDENONE	2010	5.904,00	5.904,00	50
--	--	--------------	---	------	----------	----------	----

9	ASSISTENTE GRAFICO	201016540004	I AL FVG - ATI LINEA 17 - PROVINCIA DI PORDENONE	2010	4.920,00	4.920,00	50
10	ADDETTO COMMERCIALE ESTERO	201016540005	I AL FVG - ATI LINEA 17 - PROVINCIA DI PORDENONE	2010	5.904,00	5.904,00	50
11	INGEGNERE DI PROCESSO	201016540006	I AL FVG - ATI LINEA 17 - PROVINCIA DI PORDENONE	2010	5.904,00	5.904,00	50
12	ANIMATORE PRESSO CENTRO ANZIANI	201016546001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.I. LINEA 17 PROVINCIA DI UDINE	2010	3.936,00	3.936,00	50
13	ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE	201016546002	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.I. LINEA 17 PROVINCIA DI UDINE	2010	2.952,00	2.952,00	50
14	ADDETTA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	201016546003	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.I. LINEA 17 PROVINCIA DI UDINE	2010	3.936,00	3.936,00	50
15	PROGETTISTA MECCANICO	201016546004	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - A.T.I. LINEA 17 PROVINCIA DI UDINE	2010	1.776,00	1.776,00	50
			Totale con finanziamento		62.784,00	62.784,00	
			Totale		62.784,00	62.784,00	
			Totale con finanziamento		141.284,00	141.284,00	
			Totale		141.284,00	141.284,00	

10_24_1_DDS_GEST INT 1840_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo 28 maggio 2010, n. 1840/CULT.FP/DPF

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Approvazione operazioni a valere sull'asse 3 - Inclusione sociale - azione 55 WE - Realizzazione di azioni formative finalizzate al collocamento mirato di disabili.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 3612/CULT.FP dell'8 ottobre 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 28 ottobre 2009, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per la realizzazione di azioni formative finalizzate al collocamento mirato di disabili a valere sull'asse prioritario 3 - Inclusione sociale del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Linea di intervento n. 20 del documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2009";

VISTO il decreto n. 3904/CULT.FP del 20 ottobre 2009 con il quale è stato modificato il paragrafo 4, capoverso 7, dell'Avviso;

VISTO il decreto n. 1635/CULT.FP del 13 maggio 2010 con il quale sono stati modificati i paragrafi 9.7, 9.8, 9.9 e 9.11 dell'Avviso

PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni così individuate: azione 55 "Interventi integrati di orientamento e formazione e, ove opportuno, di incentivo finanziario, finalizzati a favorire il miglioramento qualitativo e la stabilità delle posizioni di lavoro delle persone svantaggiate";

EVIDENZIATO che in base al citato Avviso, con decreto n. 31/CULT.FP del 15 gennaio 2010, sono stati individuati i soggetti competenti ad operare nei quattro ambiti provinciali della regione;

EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 45 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 9 gennaio 2008;

PRECISATO che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni la somma di euro 1.700.000,00 ripartita in euro 360.060,00 per l'ambito territoriale di Trieste, euro 193.120,00 per l'ambito territoriale di Gorizia, euro 805.120,00 per l'ambito territoriale di Udine ed euro 341.700,00 per l'ambito territoriale di Pordenone;

VISTO il decreto n. 1671/CULT.FP/DPF del 14 maggio 2010 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate nel mese di aprile 2010 dall'A.T. con capofila I.A.L. Friuli Venezia Giulia che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari ad euro 319.068,00;

VISTE le operazioni presentate nel mese di maggio 2010 dall'A.T. con capofila I.A.L. Friuli Venezia Giulia che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone;

EVIDENZIATO che il Servizio programmazione interventi formativi e prima formazione ha provveduto ad esaminare le operazioni presentate il 19 maggio 2010, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria prot. n. 16869/13.1.1 del 21 maggio 2010 ed ha provveduto ad esaminare le operazioni presentate il 25 maggio 2010, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria prot. n. 17529/13.1.1 del 27 maggio 2010;

PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che tutte le operazioni valutate hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili;

CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 3 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 16.728,00;

PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

Cap. 5960 - competenza derivata 2009 - euro 16.728,00

PRECISATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura comunica

l'approvazione e l'ammissione al finanziamento dell'operazione e deve concludersi entro il 31 maggio 2011;

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua per l'ambito territoriale di Pordenone è di complessivi euro 302.340,00;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 8 agosto 2007, n. 21, recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2009, n. 25;

VISTO il Programma Operativo di Gestione 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2975 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate nel mese di maggio 2010 dall'A.T. con capofila I.A.L. Friuli Venezia Giulia che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone, sono approvati i seguenti documenti:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 3 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 16.728,00.

3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

Cap. 5960 - competenza derivata 2009 - euro 16.728,00

4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento dell'operazione e deve concludersi entro il 31 maggio 2011

5. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 maggio 2010

FERFOGLIA

Decreto di approvazione

**n.ro 1840
di data 28/05/2010**

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE - MAGGIO

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

23GAPF55WE

OB. 2 ASSE 3CA PER TIP. F. AZ. 55 - Formazione collocamento disabili Province - WE

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
<u>1</u>	ADDETTO ALLA PRODUZIONE E MAGAZZINO	201016549001	I/AL FVG - ATI LINEA 20 - PROVINCIA DI PORDENONE	2010	5.904,00	5.904,00	50
<u>2</u>	ADDETTO ALLA RECEPTION	201016549002	I/AL FVG - ATI LINEA 20 - PROVINCIA DI PORDENONE	2010	5.904,00	5.904,00	50
<u>3</u>	ADDETTA AL MAGAZZINO	201017086001	I/AL FVG - ATI LINEA 20 - PROVINCIA DI PORDENONE	2010	4.920,00	4.920,00	50
	Totale con finanziamento				16.728,00	16.728,00	
	Totale				16.728,00	16.728,00	
	Totale con finanziamento				16.728,00	16.728,00	
	Totale				16.728,00	16.728,00	

10_24_1_DGR_1022_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2010, n. 1022. (Estratto)

Comune di Farra d'Isonzo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 42 del 01.12.2009, di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1886 del 6.8.2009 in merito alla variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale del comune di FARRA D'ISONZO, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 42 del 1.12.2009;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 42 del 1.12.2009, di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale del comune di Farra d'Isonzo;
3. omissis

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_24_1_DGR_1026_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2010, n. 1026

Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia - Austria. Identificazione struttura per i controlli di i livello. Parziale modifica della DGR 1058/2008.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI il Regolamento (CE) 1080/2006 dd. 5 luglio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e il Regolamento(CE) 1083/2006 dd. 11 luglio 2006 del Consiglio recanti disposizioni sui compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale, il campo di applicazione del suo intervento con riguardo agli obiettivi "Convergenza", "Competitività regionale e occupazione" e "Cooperazione territoriale europea";

RICHIAMATO il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dd. 8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei predetti Regolamenti;

RICORDATO che con decisione C(2007)4233 dd. 17.09.2007 la Commissione europea ha approvato il Programma operativo per il sostegno alla collaborazione transfrontaliera per le zone di confine Italia - Austria Interreg IV nell'ambito dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea 2007-2013;

PRESO ATTO che il Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG IV Italia-Austria e il relativo Documento di gestione e controllo ha previsto che l'Autorità di Gestione, Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione Affari comunitari, Ufficio per l'integrazione europea, e l'Autorità di Certificazione, Provincia autonoma di Bolzano, Nucleo di Valutazione, possano avvalersi del supporto delle Regioni/Provincia/Lander partner di Programma, per il tramite di Unità di coordinamento regionali, per l'attuazione sui singoli territori di specifiche funzioni alle medesime delegate;

RICORDATO che l'art. 16 del Regolamento (CE) 1080/2006 e l'art. 13.2 del Regolamento (CE) 1828/2006, prevedono nel rispetto del principio di ripartizione delle competenze tra i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi, l'identificazione di un sistema di controllo delle operazioni realizzate, deputato alla verifica della fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati, alla veridicità delle spese dichiarate, nonché alla conformità di tali spese e delle relative operazioni alle norme comunitarie e nazionali;

RICHIAMA la deliberazione giuntale nr. 2898 dd. 23.11.2007 con la quale, tra l'altro, è stato individuato il Servizio affari internazionali e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie quale Unità di coordinamento regionale per il Programma in argomento, che tra i compiti

attribuiti ha l'obbligo di garantire la predisposizione e corretta attuazione di un sistema di controllo;
RICORDATO che in attesa della definizione di una procedura unica per la verifica delle operazioni di rilevanza regionale finanziate nell'ambito dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea con deliberazione giuntales nr. 1058 dd. 5.06.2008 è stato attribuito al Servizio finanziario e rendiconto della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie il ruolo del controllo di primo livello delle operazioni finanziate a valere sul Programma in argomento da beneficiari del territorio regionale;

RICHIAMATO il decreto nr. 687/A/DR dd. 23.03.2010 della Direzione centrale funzione pubblica con il quale è stata istituita una struttura stabile inferiore al servizio denominata "Struttura controlli di I livello Programmi fondi strutturali" presso la Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie al fine di far fronte agli adempimenti derivanti dai Regolamenti comunitari in materia di validazione e certificazione delle spese;

RAVVISATO che la Struttura provvederà a tali obblighi relativamente ai Programmi Italia/Slovenia, Italia-Austria, POR-FESR e programmi transnazionali;

RICHIAMATO il decreto 865/A/DR 20.04.2010 con il quale la Direzione centrale funzione pubblica ha provveduto alla nomina del responsabile di tale Struttura;

RITENUTO pertanto, a parziale modifica della citata deliberazione giuntales 1058/2008, di identificare la "Struttura controlli di I livello Programmi fondi strutturali" quale struttura incaricata dei controlli di I livello per le operazioni finanziate dal Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG IV Italia-Austria 2007-2013 e realizzate da beneficiari con sede nella regione Friuli Venezia Giulia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie all'unanimità,

DELIBERA

1) A parziale modifica della deliberazione giuntales nr. 1058 dd. 5.06.2008, di attribuire il ruolo e le funzioni di controllo di I livello per le operazioni o parte delle operazioni realizzate a valere sul Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG IV Italia/Austria da beneficiari con sede nel territorio regionale alla "Struttura controlli di I livello Programmi fondi strutturali" istituita presso la Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie.

2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_24_1_DGR_1031_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2010, n. 1031

LR 8/2004 - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale Ersas - Approvazione Disciplinare tecnico ai sensi della LR 21/2002 prodotto trota, approvato con decreto del Direttore generale n. 42 di data 01.03.2010.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 che istituisce la nuova Agenzia regionale per lo sviluppo rurale quale trasformazione della già ERSA istituita con la LR 1 ottobre 2002, n. 24, nonché la delibera della Giunta regionale 2 luglio 2004, n. 1765 di riparto delle competenze in materia di agricoltura, fra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia, in applicazione della citata LR 8/2004;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 189 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'ERSA;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), e in particolare l'articolo 3, comma 2 che prevede le modalità di stesura dei disciplinari di produzione da parte dell'Ersa, nonché l'art. 3, comma 4 che prevede tra l'altro che i disciplinari di produzione "successivamente all'approvazione della Giunta regionale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicati, ai sensi dell'art. 8 della Direttiva 98/34/CE, del 22 giugno 1998 alla Commissione dell'Unione europea";

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Ersa n. 42 di data 1 marzo 2010 ad oggetto "LR 21/2002, marchio a carattere collettivo denominato "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) - marchio di qualità

concesso dalla regione Friuli Venezia Giulia". Approvazione del "disciplinare tecnico ai sensi della LR 13 agosto 2002, n. 21 prodotto trota", rev. 00 di data 16 dicembre 2009";

VISTO il "Disciplinare tecnico ai sensi della LR 13 agosto 2002, n. 21 prodotto trota", rev. 00 di data 16 dicembre 2009 predisposto dagli uffici tecnici dell'ERSA con la collaborazione di esperti del settore;

RITENUTO di approvare il disciplinare di cui al citato decreto del Direttore generale dell'Ersa n. 42 allegato quale parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO l'art. 12 della LR. 20.03.2000, n. 7;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali all'unanimità,

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato "Disciplinare tecnico ai sensi della LR 13 agosto 2002, n. 21 prodotto trota", rev. 00 di data 16 dicembre 2009, come approvato dal Direttore generale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA con decreto n. 42 di data 1 marzo 2010;

2) Il disciplinare sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3) Il disciplinare sarà comunicato alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_24_1_DGR_1031_2_ALL1

ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA LR 13 AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 1 di 21	

DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA LR 13 AGOSTO 2002, n. 21
PRODOTTO TROTA



ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA LR 13 AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 2 di 21	

Sommario:

- 1 SCOPO E FONTI
- 2 PRODOTTO OGGETTO DI CERTIFICAZIONE
 - 2.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
- 3 FILIERA
 - 3.1 DESCRIZIONE DEL METODO DI OTTENIMENTO DELLE TROTE AQUA
 - 3.2 PROCESSO E FLUSSI MATERIALI COINVOLTI
 - 3.3 MODALITA' OPERATIVE – RESPONSABILITA' - REGISTRAZIONI
- 4 REQUISITI IGIENICO SANITARI IN FASE DI PRODUZIONE, PRIMA E DOPO LA MACELLAZIONE
- 5 RINTRACCIABILITÀ: ORGANIZZAZIONI, RESPONSABILITA'
 - 5.1 CODIFICA LOTTO DI VENDITA
- 6 PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL MARCHIO AQUA

ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA L.R. 13AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 3 di 21	

1 SCOPO E FONTI

L'Ersa adotta il presente disciplinare tecnico per la produzione e la rintracciabilità del prodotto ittico di allevamento fresco "trota AQUA" nel pieno rispetto delle vigenti norme applicabili alle attività di acquacoltura. In particolare, individua le imprescindibili caratteristiche di base per una certificazione di qualità in conformità alla Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 21, ed al "Regolamento concernente l'uso del marchio collettivo" approvato con Decreto del Direttore generale dell'ERSA del 25 luglio 2005, n.145.

Il presente disciplinare può essere adottato esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 6 della L.R. n.21/2002 ed esclusivamente per i prodotti di cui al seguente punto 2.

2 PRODOTTO OGGETTO DI CERTIFICAZIONE

Il disciplinare può essere applicato ai seguenti prodotti:

- a) trota iridea viva;
- b) trota iridea intera macellata ed eviscerata;
- c) trota iridea salmonata viva;
- d) trota iridea salmonata intera macellata ed eviscerata;
- e) filetto di trota iridea;
- f) filetto di trota iridea salmonata;
- g) ricomposti con carne di trota iridea unico ed esclusivo ingrediente.

Il disciplinare tecnico prevede di tracciare ed identificare tutte le fasi che hanno rilevanza per la sicurezza alimentare del prodotto e per il raggiungimento delle caratteristiche qualitative dello stesso, in particolare:

- Uova (es. fornitore, lotto);
- Alimenti impiegati (es. fornitore, lotto, quantità, data utilizzo);
- Farmaci e trattamenti effettuati (es. tipo, quantità, data di utilizzo e pesci interessati);
- Prodotti usati per il lavaggio dell'impianto (es. tipo, quantità e data);
- Stabilimento/i di allevamento;
- Stabilimento/i di trasformazione (es. data e luogo di lavorazione e quantità, quantità e identificazione del lotto, parametri di conservazione prodotto finito, test analitici, non conformità dei processi).

In particolare le fasi interessate devono essere almeno le seguenti:

- Semina e schiusa delle uova;
- Avannotteria / Giovanile;

ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA L.R. 13AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 4 di 21	

- Ingrassio, salmonatura, selezione taglia;
- Pesca / Soppressione;
- Macellazione e lavorazione;
- Vendita (escluso trasporto).

2.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Caratteristiche morfologiche ed organolettiche:

La trota AQUA appartiene alla specie "Trota Iridea" (*Oncorhynchus mykiss*), sia a carne bianca che salmonata.

Il corpo della Trota Iridea è fusiforme, allungato, leggermente compresso, con peduncolo caudale robusto e alto. La livrea è di colore blu-metallica, blu-verdastra dorsalmente, che si schiarisce con riflessi argentei sui fianchi, biancastra sul ventre, intensa e brillante.

Caratteristiche fisiche:

a) indice di corposità "IC" (Conditio Factor) (*), che non deve essere superiore ai valori di seguito riportati:

Peso in grammi della trota	Indice di corposità
<500g	1.3
>=500<1000	1.4
>=1000	1.5

b) non presentare anomalie visive né di carattere scheletrico né a carico della pelle (es. escoriazioni)

(*): l'Indice di Corposità o "IC" è dato dal rapporto

$$P \times 100 / (L^3)$$

dove

P: peso in grammi

L: lunghezza in centimetri della trota dall'estremità del muso all'estremità del peduncolo caudale

ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA L.R. 13AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 5 di 21	

Caratteristiche chimiche: percentuale massima di grassi totali inferiore al 6%

Requisiti igienico sanitari: La prevenzione dei rischi e la garanzia della qualità e della salubrità dei soggetti che adottano tale disciplinare, è basata sul controllo dell'intero ciclo di produzione. A questo fine devono essere effettuati i controlli e le prove analitiche che permettono di ottenere una valutazione di conformità del prodotto ai requisiti di qualità, sicurezza e salubrità stabiliti dalla normativa vigente, meglio specificati al successivo punto 4.

Etichettatura

La trota AQuA deve essere identificata mediante apposizione di un'etichetta, sul contenitore e/o sui documenti di trasporto/vendita (es. ddt/fatture) che deve riportare almeno:

- Denominazione commerciale e scientifica della specie;
- Ragione sociale dell'azienda ed eventualmente logo;
- Sede e ubicazione di allevamento;
- Stabilimento di macellazione e sezionamento con Bollatura sanitaria;
- Lotto di vendita;
- Marchio AQuA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.21/2002, nel caso in cui l'allevamento della trota AQuA sia avvenuta in Friuli Venezia Giulia, si può apporre in etichetta, accanto al marchio AQuA, la dicitura *"Trota prodotta in Friuli Venezia Giulia"*.

Nel caso di prodotti elaborati con l'uso di carne a marchio AQuA si può riportare in etichetta, secondo le modalità di legge relative alla fattispecie "claims", l'indicazione: *"Prodotto con carne di trota certificata AQuA"*, a condizione tassativa che la stessa costituisca l'unico ingrediente carneo impiegato per la loro preparazione. Qualora sia dimostrato che tutte le fasi di allevamento, intese dalla schiusa delle uova fino all'ottenimento del soggetto pronto alla macellazione, siano avvenute in Friuli Venezia Giulia, viene consentita la possibilità di apporre l'indicazione in etichetta *"prodotto con carne certificata AQuA di trota prodotta in Friuli Venezia Giulia"*.

3 FILIERA

La filiera di produzione delle trote AQuA può essere unica ovvero suddivisa in tre fasi: allevamento/pesca; allevamento/pesca/soppressione; sezionamento/confezionamento.

Ciascuna di queste fasi deve rispettare i metodi di ottenimento del prodotto prescritti a norma del presente disciplinare al fine di potersi giovare del marchio AQuA sul prodotto finale della rispettiva fase.

ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA L.R. 13AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 6 di 21	

3.1 DESCRIZIONE DEL METODO DI OTTENIMENTO DELLE TROTE AQUA

Allevamento

Il disciplinare norma le tecniche di allevamento volte all'ottenimento della trota AQUA a partire dalle fasi di schiusa delle uova.

Le vasche di allevamento del novellame e del materiale adulto devono essere costruite completamente in cemento, o in terra, o in argini in cemento e fondo in terra, o in vetroresina, o in acciaio e devono essere disposte in serie o in successione in modo da favorire al massimo l'ossigenazione naturale. Inoltre viene consentito l'utilizzo di tecniche artificiali di ossigenazione delle acque finalizzate a mantenere il livello di ossigeno disciolto ($> 5\text{mg/l}$) tale da garantire un buon livello di benessere del pesce.

La densità di allevamento in vasca deve essere regolata in funzione del numero di ricambi giornalieri dell'acqua come da tabella allegata, ma comunque non deve essere superiore a 35 kg di pesce per m^3 .

Numero di ricambi giornalieri d'acqua	Densità massima di allevamento kg/m^3
Da 2 a 6	15
Da 6 a 10	25
Più di 10	35

Alimentazione

L'alimentazione assieme alle tecniche di allevamento concorre all'ottenimento di una trota di buona qualità con un indice di corposità e un tenore di grassi delle carni consono al presente disciplinare, pertanto deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) I mangimi utilizzati devono essere prodotti da mangimifici che seguono le disposizioni del presente regolamento, in particolare:
 - Devono rispettare i vincoli comunitari in materia;
 - È fatto divieto d'uso di antibiotici e medicinali stimolanti per la crescita;
 - I mangimi composti e le singole materie prime utilizzate devono avere un contenuto in organismi geneticamente modificati non oltre i limiti di legge, ed opportunamente certificati in base a quanto previsto dalla normativa vigente;

ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA L.R. 13AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 7 di 21	

- I mangimi devono avere un contenuto in farina di pece non inferiore al 25%, ed un contenuto di grassi non superiore al 22%;
 - Il contenuto in aflatossine, diossine, PCB e metalli pesanti dei mangimi non devono superare i limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente.
- b) I mangimi devono essere conservati in modo idoneo al fine di evitare il deterioramento precoce del prodotto e lo sviluppo di aflatossine fungine durante lo stoccaggio in azienda.
- c) La distribuzione dei mangimi deve avvenire con modalità che consentano di minimizzare gli sprechi di prodotto e quindi aumentarne l'efficienza di utilizzo e ridurre il carico inquinante delle acque.
- d) È previsto l'utilizzo di uno specifico foglio di alimentazione nel quale verranno registrati per ogni singolo lotto di pesce il numero di lotto e le caratteristiche del mangime utilizzato.

Movimentazione pesce

Per garantire i requisiti di freschezza del prodotto e ridurre al minimo i problemi di stress da trasporto del pesce, le distanze massime consentite tra tutti i componenti la filiera - dalla fase di allevamento alla trasformazione finale - non devono essere superiori ai 100 km in linea d'aria.

Prima di effettuare le operazioni di trasporto verso altri allevamenti o verso centri di lavorazione il pesce deve osservare un periodo di digiuno minimo di 48 ore.

Il tempo massimo tra pesca/soppressione e spedizione ai centri di lavorazione/confezionamento non deve superare le 12 ore.

Il pesce intero macellato e sviscerato, i filetti ed i ricomposti vengono avviati al mercato previo confezionamento in appositi ed idonei contenitori di materiale per alimenti.

I mezzi di trasporto utilizzati per il pesce vivo o le confezioni di trota AQuA devono rispettare i requisiti previsti dalle leggi Nazionali e Comunitarie. La responsabilità del corretto trasporto del prodotto AQuA è a carico del trasportatore.

ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA L.R. 13 AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 8 di 21	


3.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO E FLUSSI MATERIALI COINVOLTI

I soggetti che adottano il presente Disciplinare Tecnico devono:

1. adottare un proprio disciplinare interno di qualità ai sensi delle vigenti normative, da coordinarsi con le prescrizioni di cui al presente disciplinare;
2. essere regolarmente autorizzati e controllati dal servizio sanitario veterinario di competenza;
3. identificare con il proprio numero di riconoscimento CE, assegnato dal Ministero della Salute con apposito decreto, i laboratori di macellazione, sezionamento, porzionamento e confezionamento;
4. fornire una descrizione dettagliata del proprio processo produttivo, da presentarsi sotto forma di diagramma di flusso comprensivo di una descrizione delle varie attività interessate dal sistema applicato.

Si riporta un esempio di digramma/schema di flusso:

ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA L.R. 13AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 9 di 21	



ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA L.R. 13AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 11 di 21	

3.3 MODALITA' OPERATIVE – RESPONSABILITA'- REGISTRAZIONI

I soggetti che adottano il presente disciplinare tecnico devono inoltre esplicitare i requisiti e gli obiettivi di sistema dettagliandone per ognuno le modalità corrette di gestione, le responsabilità e le registrazioni necessarie al fine di ottenere parametri qualitativi definiti. In particolare si devono garantire almeno le seguenti evidenze:

Requisito	Modalità di gestione	Informazioni necessarie
Definizione dell'Areale di nascita, allevamento, macellazione, lavorazione e confezionamento/incasamento del prodotto	Tutte le fasi del processo (semina, accrescimento, allevamento, lavorazione e incasamento) possono avvenire solamente nei stabilimenti appartenenti alla filiera così come definito nel diagramma di flusso descrivente il processo.	E' necessario quindi avere evidenza dei seguenti impianti e relative vasche: Impianto di semina Impianto di avannotteria/giovanile Impianto di allevamento/ingrasso Impianto di lavorazione.
Efficacia di rintracciabilità e delle azioni di richiamo e/o ritiro del prodotto in caso di necessità	Identificare correttamente tutti i flussi di materiale e informazioni intra e tra i soggetti interessati alla filiera	Informazioni relative a tutti i flussi di materiale e a operazioni durante le fasi di semina e lavorazione
Rispetto dei requisiti igienico sanitari lungo tutta la filiera	Le varie fasi del processo devono avvenire nel pieno rispetto almeno della vigente ed applicabile normativa sulla sicurezza alimentare e secondo quanto riportato in cap. 4.	Registrazioni relative alle fasi rilevanti del piano di autocontrollo, modalità di controllo e registrazione (alimentazione, qualità acqua etc.)
Freschezza del prodotto	La spedizione del prodotto deve avvenire entro 12 ore dalla Pesca/soppressione.	Data e ora Pesca/Soppressione Data lavorazione
Rispetto dei requisiti minimi di cui al capitolo 2.1 del presente DT.	Pianificazione, gestione e attuazione delle specifiche operazioni di alimentazione, allevamento e cattura. Analisi/verifiche di prodotto almeno ogni 6 mesi	Registrazioni/Informazioni di sistema Rapporti di Analisi esterne di laboratorio Evidenze delle verifiche interne aziendali
Benessere degli animali/salvaguardia ambientale	Le densità di allevamento devono essere conformi a quanto previsto nel punto 3 del DT. Monitoraggio quotidiano del livello di ossigeno delle acque in ingresso e in uscita dall'allevamento Gli stabilimenti interessati alla filiera produttiva devono avere una distanza massima gli uni dagli altri di 100 km in linea d'aria	Registrazioni quotidiana livello ossigeno Planimetrie/mappe catastali e/o geografiche, altro materiale necessario a verificare l'effettiva distanza degli stabilimenti interessati nella filiera produttiva

ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA L.R. 13 AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTI TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 12 di 21	

4 REQUISITI IGIENICO SANITARI IN FASE DI PRODUZIONE, PRIMA E DOPO LA MACELLAZIONE

La prevenzione dei rischi e la garanzia della qualità e della salubrità dei soggetti che adottano il presente disciplinare è basata sul controllo dell'intero ciclo di produzione. A questo fine devono essere effettuati i controlli e le prove analitiche che permettono di ottenere una valutazione di conformità del prodotto ai requisiti di qualità, sicurezza e salubrità stabiliti dalla normativa vigente e dal presente disciplinare.

I controlli di cui sopra, sia nella fase di allevamento del pesce, che nella fase di trasformazione sul prodotto, dovranno essere conformi ai Regolamenti vigenti¹:

¹ (1)

Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale;

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336 (1) Gazz. Uff. 30 settembre 1999, n. 230 di attuazione delle direttive 96/22/ce e 96/23/ce concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (b)-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (2) (1/circ).

DECRETO 10 marzo 2000, n.183 MINISTERO DELLA SANITA' Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della direttiva 98/72/CE.

REGOLAMENTO (CE) n. 2375/2001 del Consiglio, del 29 novembre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

REGOLAMENTO CE 178/2002 PARLAM. E CONS. 28.1.2002 Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

REGOLAMENTO(CE) N. 1646/2004 DELLA COMMISSIONE , del 20settembre 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell' UE L 296/5 del 21 settembre 2004 – reca la modifica dell'Allegato I del Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali negli alimenti di origine animale.

REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004
¹che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA L.R. 13AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 13 di 21	

I soggetti che adottano il presente disciplinare tecnico devono, per ciascuna fase dei processi della filiera, condurre un'analisi utilizzando il metodo HACCP per l'individuazione delle fasi determinanti la sicurezza igienico-sanitaria. In particolare l'elaborazione deve riportare i possibili pericoli e le modalità di gestione che si possono riscontrare nella fase di allevamento e trasformazione con attenzione particolare in riferimento a:

1. Qualità delle acque e presenza di residui di sanitizzanti;
2. Stress / diminuzione vitalità;
3. Diffusione agenti infettivi e presenza di malattie;
4. Trattamento con sostanze illecite;
5. Residui di principi attivi ad azione farmacologica nelle carni;
6. Altri fattori di criticità prima della macellazione (chimici e biologici):
 - presenza di contaminanti e farmaci nei mangimi che possono residuare nelle carni del pesce;
 - presenza e diffusione di agenti infettivi che possono inficiare sulla salubrità del prodotto;
 - presenza di contaminanti ambientali a lunga persistenza (Clorurati organici).
7. Fattori di criticità dopo la macellazione (chimici e biologici):
 - contaminazione biologica e chimica secondaria durante la manipolazione, la trasformazione e la conservazione dei prodotti;

REGOLAMENTO (CE) n. 2073/2005 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

REGOLAMENTO (CE) N. 565/2008 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda la definizione del tenore massimo di diossine e PCB nel fegato di pesce

REGOLAMENTO (CE) n. 629/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2008 Che modifica il regolamento (CE) n.1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

REGOLAMENTO (CE) N. 470/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 maggio 2009 che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA L.R. 13AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 14 di 21	

8 Contaminazione fisica.

In merito al punto 5 “Residui di principi attivi”, al fine di garantire sul prodotto commercializzato un tenore in residui di farmaci inferiore a quello consentito per legge, il presente Disciplinare Tecnico prevede di adottare un:

- 1) tempo di sospensione raddoppiato rispetto a quanto previsto per legge;
- 2) tempo di sospensione pari a 800°C/giorno per i farmaci in deroga e per l’associazione sulfadiazina+trimethoprim.

ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA L.R. 13AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 15 di 21	

5 RINTRACCIABILITÀ: ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

I soggetti che adottano il presente disciplinare tecnico devono definire per ogni fase gli elementi di rintracciabilità. Nella tabella seguente vengono riportati tali elementi, mentre le modalità e le registrazioni vengono lasciate a discrezione del richiedente con garanzia di efficacia delle stesse.

Tab. Esempio

FASE	Prodotto	Elemento rintracciabile	Modalità identificazione	Registrazione	Resp	Note
SEMINA E SCHIUSA UOVA	Uova	Lotto ingresso uova Fornitore uova Data semina Vasca Impianto di semina Operazioni di pulizia vasche				
ALIMENTAZIONE INCUBATOIO	Avannotti Mangime	Impianto Vasca operazione Quantità indicative di mangime Lotto mangime Fornitore mangime Data somministrazione mangime				
TRASFERIMENTO AVANNOTTI DA INCUBATOIO AD AVANNOTTERIA/ GIOVANILE	Avannotti	Impianto Vasca di origine Vasca di destinazione Quantità indicativa Lotti genitori Quantità indicativa (NUMERO) Data operazioni				
TRAFERIMENTI DA UN IMPIANTO ALL'ALTRO	Trote / avannotti	Impianto Vasca di partenza Impianto vasca di arrivo Quantità indicativa Tipologia Lotti genitori				
SELEZIONI/DIVISIONI /FUSIONI	Trote Avannotti	Impianto Vasca di origine Vasca di destinazione Lotti genitori Quantità Indicativa Data operazioni				
ACCRESCEMENTI INGRASSI	Trote Avannotti Mangime	Per ogni lotto di trote/avannotti: Quantità indicativa di mangime Lotto mangime				

ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA L.R. 13AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 16 di 21	

FASE	Prodotto	Elemento rintracciabile	Modalità identificazione	Registrazione	Resp	Note
		Fornitore mangime Vasca				
TRATTAMENTI	Trote Mangime Medicato Vaccini	Per ogni lotto di trote/avannotti: Stabilimento Prodotti impiegati per trattamenti Quantità Tempi di sospensione Data Vasca				
SALMONATURA	Trote Mangime	Per ogni lotto di trote/avannotti: Quantità indicativa di mangime Lotto mangime Fornitore mangime Vasca Data di inizio salmonatura				
CATTURA PER VENDITA PRODOTTO VIVO	Trote	Per ogni lotto di vendita: lotti genitori e relative vasche Quantità Data N. di fattura o ddt Sigla del Cliente				
CATTURA PER VENDITA PRODOTTO LAVORATO	Trote	Per ogni lotto di vendita: lotto genitori e relative vasche Quantità Data e ora				
LAVORAZIONE	Trote Imballaggi	Per ogni lotto di vendita: Data e ora Pesca / Soppressione Lotti genitori Quantità Tipologia di lavorazione Operazioni di pulizia effettuate Temperature celle Prodotti impiegati pulizia Lotti imballaggi impiegati Cliente finale				

ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA L.R. 13AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 17 di 21	

5.1 CODIFICA LOTTO DI VENDITA

I soggetti che adottano il presente disciplinare tecnico devono identificare il prodotto certificato e codificare inequivocabilmente il relativo lotto di vendita al fine di garantire la rintracciabilità degli elementi esplicitati nella sopraindicata tabella.

In particolare, le informazioni riportate nel lotto del prodotto venduto, devono rendere rintracciabili almeno:

1. La tipologia di prodotto (vivo, macellato ed eviscerato, filetti, ricomposti) e la relativa quantità, espressa in Kg.;
2. La data e l'ora di pesca / soppressione;
3. La data e ora di lavorazione;
4. Gli impianti di semina, avannotteria, allevamento, lavorazione;
5. Informazioni relative alla semina (data, fornitore, lotto delle uova);
6. Le vasche interessate;
7. L'alimentazione (tipologia, fornitore, e lotto della fornitura del mangime);
8. I trattamenti sanitari;
9. I parametri critici quali la temperatura celle;
10. Tipologia e lotti di imballaggio;
11. La destinazione finale della trota;
12. Eventuali lotti intermedi.

Tale codice deve essere indicato anche nel documento di vendita (es. ddt/fattura) e sulle etichette delle confezioni/prodotti e può essere seguito dal logo/marchio "AQuA".

ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA L.R. 13AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 18 di 21	

6 PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL MARCHIO AQUA

Ai sensi della L.R. n.21/2002 il marchio AQUA è rilasciato dall'ERSA previa certificazione di qualità del prodotto.

L'attività di certificazione è svolta da un soggetto terzo, definito Organismo Certificatore, che deve possedere i requisiti di cui alla normativa UNI CEI EN 45011.

I soggetti che intendono avvalersi del marchio devono ottenere, prima di richiedere il marchio medesimo, il certificato di conformità del prodotto al presente disciplinare tecnico all'Organismo Certificatore, che può essere liberamente scelto tra gli operatori di settore, pubblici o privati, presenti sul mercato.

Le procedure sono disciplinate in dettaglio dal "Regolamento concernente l'uso del marchio" approvato con decreto del Direttore generale dell'ERSA n.145 del 25 luglio 2005, che contiene in allegato il modello di domanda per la richiesta del marchio e le istruzioni relative alle modalità di riproduzione del logo.

Si riporta comunque di seguito il modello di domanda.

ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA L.R. 13 AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 19 di 21	

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO
<Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)-marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli
Venezia Giulia>
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N.21

Spett.le ERSA
Via Sabbatini, 5
33050 POZZUOLO DEL FRIULI
(UD)

Il sottoscritto nato a il residente a
..... cap. prov. in via n., tel.
..... in qualità di legale rappresentante dell'impresa/associazione:
.....avente
sede legale a cap. prov.in vian., telefono
..... fax p. I.V.A.;

PREMESSO

-che l'impresa agricola/associazione richiedente riveste la forma giuridica di.....
.....
con sede legale a....., è regolarmente iscritta al registro delle
imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA)
di....., ovvero di analogo organismo nel caso di
imprese/associazioni di altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora sia previsto dalla
normativa vigente;

ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA L.R. 13 AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 20 di 21	

-che la produzione di seguito specificata.....

 della suddetta impresa agricola/associazione è ottenuta in conformità al disciplinare tecnico di produzione approvato dall'ERSA con decreto n....., di data....., nonché dalla Giunta regionale con deliberazione n....., di data, pubblicato sul BUR e regolarmente notificato all'Unione Europea;

-che l'impresa agricola/associazione richiedente ha stipulato un contratto per la certificazione della conformità della propria produzione agroalimentare con il seguente Organismo certificatore:
, con sede in, atto di data.....;

-che la certificazione di conformità della produzione alle disposizioni previste dal disciplinare tecnico di produzione è certificata con atto di data.....,

tutto ciò premesso, il sottoscritto

CHIEDE

ai sensi della legge regionale 13 agosto 2002, n.21, di essere autorizzato all'uso del marchio collettivo della Regione Friuli Venezia Giulia denominato <Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) - Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia>, mediante il rilascio della relativa concessione d'uso, con riferimento al seguente prodotto e per i relativi quantitativi stimati:

Tipologia di prodotto.....

Quantitativo di prodotto (specificare l'unità di misura).....

ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale	DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELLA L.R. 13 AGOSTO 2002, n 21 PRODOTTO TROTA	R	Del 16/12/09
		Pagina 21 di 21	

A tal fine il sottoscritto si impegna a rispettare la normativa relativa all'uso del marchio, ed in particolare le prescrizioni di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n.21, e al regolamento d'uso, nonché ad adeguarsi ai disciplinari tecnici di produzione e a sottoporsi all'attività di controllo e di vigilanza da parte degli organi competenti.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare all'ERSA ogni eventuale modifica rispetto a quanto dichiarato con la presente domanda.

.....,

(luogo) (data)

In fede

(firma)

Allegati alla domanda

- 1) Certificato camerale o atto costitutivo dell'impresa/associazione;
- 2) Contratto stipulato con l'Organismo certificatore;
- 3) Certificazione di conformità rilasciata dall'Organismo certificatore.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

10_24_1_ADC_AMB LLPP GO 05-24 SCAPINELLO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.07.2002 n. 16. Ditta Scapinello Roberto.

la ditta Scapinello Roberto con sede legale a Gradisca d' Isonzo via Comelli 11 ha chiesto in data 07.06.2005 il riconoscimento per continuare a derivare mod. 0.3 di acque da falda sotterranea in Comune di Gradisca d' Isonzo al Foglio di mappa. 21 particella. 427/24, per uso irriguo.

La relativa visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 21.10.2010, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Gradisca d' Isonzo.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti, sarà depositata presso la Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici di Gorizia via Roma 7, per la durata di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopra citata entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

Gorizia, 24 maggio 2010

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Mauro Bordin

10_24_1_ADC_AMB LLPP PN ROSSIT_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Rossit Maria.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/445/IPD/2804, emesso in data 29.03.2010 e firmato per accettazione in data 20.05.2010, è stato assentito alla ditta Rossit Maria, il diritto di continuare a derivare acqua nella misura di mod. max 0,0116 (1,16 l/s), per un quantitativo non superiore a 700 mc/anno, da falda sotterranea mediante pozzo artesiano ubicato sul terreno al fg. 13 mapp. 704/2 del Comune di S.Vito al Tagliamento, per uso potabile, igienico ed assimilati, fino al 28.03.2020.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

10_24_1_ADC_ATT PROD 05-13 ISCRIZIONE 1 COOP_1_TESTO

Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo

Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali della società cooperativa "Solo Servizi Società Cooperativa Sociale".

Con decreto del 13 maggio 2010 la società cooperativa "SOLO SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Palmanova, è stata iscritta all'Albo regionale delle cooperative sociali, sezione B (Cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

10_24_1_ADC_ATT PROD 05-20 CANCELLAZIONE 8 COOP_1_TESTO

Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo

Elenco di società cooperative cancellate dal Registro regionale delle cooperative con decreti assessorili del 20 maggio 2010.

Sezione produzione e lavoro:

1. "COOPERATIVA SAN CRISTOFORO SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Trieste;
2. "COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO SOC. COOP. A R. L. ONLUS", con sede in Udine.

Sezione edilizia:

1. "NUOVA TRIESTE 80 SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE", con sede in Trieste.

Sezione pesca:

1. "COOPERATIVA PESCATORI MIRAMAR SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Trieste.

Sezione cooperazione sociale:

1. "NOGAPWORK COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in Trieste;
2. "ARTCO SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", con sede in San Giorgio di Nogaro;
3. "COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO SOC. COOP. A R. L. ONLUS", con sede in Udine;
4. "LAMONTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN LIQUIDAZIONE", con sede in Polcenigo.

10_24_1_ADC_ATT PROD 06-04 CANCELLAZIONE 2 COOP_1_TESTO

Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo

Elenco di società cooperative cancellate dall'Albo regionale delle cooperative sociali con decreti del 4 giugno 2010.

Sezione B (cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate):

1. "NOGAPWORK COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in Trieste;
2. "LAMONTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN LIQUIDAZIONE", con sede in Polcenigo.

10_24_1_ADC_PIAN TERR DOBERDÒ DEL LAGO 8 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

LR 5/2007 art. 63 comma 1, LR 52/1991 art. 32 comma 9. Variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Doberdò del Lago: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 6 del 18 gennaio 2010.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 1 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 9 della L.R. 52/1991 si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 0112/Pres. del 28 maggio 2010, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 6 del 18 gennaio 2010, con cui il comune di Doberdò del Lago ha approvato la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2762 del 10 dicembre 2009.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

10_24_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 85/2010 presentato il 13.01.2010
GN 86/2010 presentato il 13.01.2010
GN 100/2009 presentato il 14.01.2010
GN 118/2010 presentato il 15.01.2010
GN 312/2010 presentato il 04.02.2010
GN 313/2010 presentato il 04.02.2010
GN 314/2010 presentato il 04.02.2010
GN 333/2010 presentato il 08.02.2010
GN 336/2010 presentato il 08.02.2010
GN 354/2010 presentato il 09.02.2010
GN 355/2010 presentato il 09.02.2010
GN 356/2010 presentato il 09.02.2010
GN 357/2010 presentato il 09.02.2010
GN 424/2010 presentato il 16.02.2010
GN 459/2010 presentato il 19.02.2010
GN 460/2010 presentato il 19.02.2010
GN 461/2010 presentato il 19.02.2010
GN 474/2010 presentato il 23.02.2010
GN 475/2010 presentato il 23.02.2010
GN 490/2010 presentato il 24.02.2010
GN 491/2010 presentato il 24.02.2010
GN 492/2010 presentato il 24.02.2010
GN 495/2010 presentato il 25.02.2010
GN 496/2010 presentato il 25.02.2010
GN 497/2010 presentato il 25.02.2010
GN 526/2010 presentato il 26.02.2010
GN 532/2010 presentato il 26.02.2010
GN 621/2010 presentato il 12.03.2010
GN 646/2010 presentato il 16.03.2010
GN 667/2010 presentato il 19.03.2010

GN 675/2010 presentato il 22.03.2010
GN 676/2010 presentato il 22.03.2010
GN 689/2010 presentato il 24.03.2010
GN 690/2010 presentato il 24.03.2010
GN 747/2010 presentato il 31.03.2010
GN 752/2010 presentato il 01.04.2010
GN 754/2010 presentato il 01.04.2010
GN 762/2010 presentato il 01.04.2010
GN 770/2010 presentato il 01.04.2010
GN 771/2010 presentato il 01.04.2010
GN 772/2010 presentato il 02.04.2010
GN 776/2010 presentato il 02.04.2010
GN 777/2010 presentato il 02.04.2010
GN 778/2010 presentato il 02.04.2010
GN 779/2010 presentato il 02.04.2010
GN 792/2010 presentato il 06.04.2010
GN 793/2010 presentato il 06.04.2010
GN 807/2010 presentato il 08.04.2010
GN 872/2010 presentato il 16.04.2010
GN 873/2010 presentato il 16.04.2010
GN 889/2010 presentato il 19.04.2010
GN 954/2010 presentato il 28.04.2010
GN 955/2010 presentato il 28.04.2010
GN 970/2010 presentato il 29.04.2010
GN 987/2010 presentato il 30.04.2010
GN 1022/2010 presentato il 05.05.2010
GN 1038/2010 presentato il 06.05.2010
GN 1048/2010 presentato il 07.05.2010
GN 1061/2010 presentato il 10.05.2010
GN 1091/2010 presentato il 14.05.2010

10_24_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1153 presentato il 24/02/2010
GN 2571 presentato il 03/03/2010
GN 2572 presentato il 03/03/2010
GN 2654 presentato il 04/05/2010
GN 2655 presentato il 04/05/2010
GN 2662 presentato il 04/05/2010
GN 2725 presentato il 06/05/2010
GN 2762 presentato il 07/05/2010
GN 2763 presentato il 07/05/2010
GN 2764 presentato il 07/05/2010
GN 2765 presentato il 07/05/2010
GN 2792 presentato il 10/05/2010
GN 2793 presentato il 10/05/2010
GN 2832 presentato il 11/05/2010
GN 2882 presentato il 13/05/2010
GN 2992 presentato il 18/05/2010

GN 2993 presentato il 18/05/2010
GN 2995 presentato il 18/05/2010
GN 2997 presentato il 18/05/2010
GN 3029 presentato il 19/05/2010
GN 3041 presentato il 19/05/2010
GN 3042 presentato il 19/05/2010
GN 3043 presentato il 19/05/2010
GN 3044 presentato il 19/05/2010
GN 3045 presentato il 19/05/2010
GN 3047 presentato il 19/05/2010
GN 3139 presentato il 21/05/2010
GN 3174 presentato il 24/05/2010
GN 3175 presentato il 24/05/2010
GN 3205 presentato il 25/05/2010
GN 3206 presentato il 25/05/2010

10_24_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 03740/2006 presentato il 10.03.2006
GN 03741/2006 presentato il 10.03.2006
GN 05062/2006 presentato il 05.04.2006
GN 10900/2006 presentato il 20.07.2006
GN 14510/2006 presentato il 09.10.2006
GN 15408/2006 presentato il 26.10.2006
GN 17935/2006 presentato il 20.12.2006
GN 00180/2007 presentato il 05.01.2007
GN 00181/2007 presentato il 05.01.2007
GN 00268/2007 presentato il 09.01.2007
GN 00676/2007 presentato il 18.01.2007
GN 01789/2007 presentato il 12.02.2007
GN 01790/2007 presentato il 12.02.2007
GN 04287/2007 presentato il 06.04.2007
GN 07156/2007 presentato il 11.06.2007
GN 07796/2007 presentato il 21.06.2007
GN 13553/2007 presentato il 26.10.2007
GN 14667/2007 presentato il 19.11.2007
GN 16722/2007 presentato il 24.12.2007
GN 16723/2007 presentato il 24.12.2007
GN 03040/2008 presentato il 03.03.2008
GN 05357/2008 presentato il 21.04.2008
GN 05361/2008 presentato il 21.04.2008
GN 05362/2008 presentato il 21.04.2008
GN 05369/2008 presentato il 21.04.2008
GN 05438/2008 presentato il 23.04.2008
GN 05447/2008 presentato il 23.04.2008
GN 05450/2008 presentato il 23.04.2008
GN 05482/2008 presentato il 23.04.2008
GN 05508/2008 presentato il 24.04.2008
GN 05634/2008 presentato il 28.04.2008
GN 05647/2008 presentato il 28.04.2008
GN 05687/2008 presentato il 28.04.2008
GN 06530/2008 presentato il 16.05.2008
GN 06828/2008 presentato il 21.05.2008
GN 06938/2008 presentato il 22.05.2008
GN 07364/2008 presentato il 30.05.2008
GN 07365/2008 presentato il 30.05.2008
GN 07502/2008 presentato il 04.06.2008
GN 08502/2008 presentato il 23.06.2008
GN 08830/2008 presentato il 30.06.2008
GN 09441/2008 presentato il 11.07.2008
GN 09962/2008 presentato il 22.07.2008
GN 09963/2008 presentato il 22.07.2008
GN 09966/2008 presentato il 22.07.2008
GN 10137/2008 presentato il 25.07.2008
GN 10138/2008 presentato il 25.07.2008
GN 10210/2008 presentato il 28.07.2008
GN 10515/2008 presentato il 04.08.2008
GN 10518/2008 presentato il 04.08.2008
GN 10520/2008 presentato il 04.08.2008
GN 10521/2008 presentato il 04.08.2008
GN 10522/2008 presentato il 04.08.2008

GN 10523/2008 presentato il 04.08.2008
GN 12002/2008 presentato il 16.09.2008
GN 12012/2008 presentato il 17.09.2008
GN 12314/2008 presentato il 24.09.2008
GN 12316/2008 presentato il 24.09.2008
GN 12317/2008 presentato il 24.09.2008
GN 12554/2008 presentato il 30.09.2008
GN 12691/2008 presentato il 02.10.2008
GN 13451/2008 presentato il 20.10.2008
GN 13452/2008 presentato il 20.10.2008
GN 13781/2008 presentato il 27.10.2008
GN 13785/2008 presentato il 27.10.2008
GN 14012/2008 presentato il 31.10.2008
GN 14304/2008 presentato il 06.11.2008
GN 14436/2008 presentato il 10.11.2008
GN 14486/2008 presentato il 11.11.2008
GN 14755/2008 presentato il 17.11.2008
GN 14833/2008 presentato il 18.11.2008
GN 15054/2008 presentato il 20.11.2008
GN 15333/2008 presentato il 26.11.2008
GN 15714/2008 presentato il 04.12.2008
GN 15849/2008 presentato il 05.12.2008
GN 15851/2008 presentato il 05.12.2008
GN 16017/2008 presentato il 11.12.2008
GN 16136/2008 presentato il 12.12.2008
GN 16350/2008 presentato il 17.12.2008
GN 16599/2008 presentato il 19.12.2008
GN 16600/2008 presentato il 19.12.2008
GN 17102/2008 presentato il 31.12.2008
GN 17151/2008 presentato il 31.12.2008
GN 01044/2009 presentato il 28.01.2009
GN 01337/2009 presentato il 04.02.2009
GN 01390/2009 presentato il 05.02.2009
GN 01482/2009 presentato il 06.02.2009
GN 01615/2009 presentato il 10.02.2009
GN 02528/2009 presentato il 04.03.2009
GN 02830/2009 presentato il 11.03.2009
GN 03300/2009 presentato il 19.03.2009
GN 03531/2009 presentato il 25.03.2009
GN 03805/2009 presentato il 31.03.2009
GN 03934/2009 presentato il 02.04.2009
GN 04433/2009 presentato il 10.04.2009
GN 04663/2009 presentato il 16.04.2009
GN 04797/2009 presentato il 20.04.2009
GN 04798/2009 presentato il 20.04.2009
GN 05011/2009 presentato il 23.04.2009
GN 05012/2009 presentato il 23.04.2009
GN 05094/2009 presentato il 24.04.2009
GN 06157/2009 presentato il 15.05.2009
GN 06184/2009 presentato il 15.05.2009
GN 06335/2009 presentato il 19.05.2009
GN 06660/2009 presentato il 27.05.2009
GN 06661/2009 presentato il 27.05.2009

GN 06868/2009 presentato il 29.05.2009
GN 07247/2009 presentato il 10.06.2009
GN 07248/2009 presentato il 10.06.2009
GN 07845/2009 presentato il 22.06.2009
GN 07862/2009 presentato il 23.06.2009

GN 07908/2009 presentato il 23.06.2009
GN 07909/2009 presentato il 23.06.2009
GN 08970/2009 presentato il 14.07.2009
GN 10481/2009 presentato il 14.08.2009
GN 11975/2009 presentato il 24.09.2009



Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

10_24_3_GAR_AZ TERR ATERUD PIANO VENDITA ALLOGGI 2010_005

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - Ater - Udine Piano di vendita degli alloggi 2010.

L'Ater Udine informa che in data 14/5/2010 ha provveduto, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 18 del DPR n. 13/4/2004 n° 0119/Pres., così come modificato dalla Giunta regionale con delibera del 28/1/2010, alla pubblicazione del proprio piano di vendita degli alloggi di edilizia sovvenzionata.

Il documento che indica i requisiti necessari, l'elenco degli alloggi compresi nel piano di vendita ed il facsimile per produrre la manifestazione di interesse all'acquisto, sono disponibili sul sito web dell'azienda www.ater-udine.it e all'albo della stessa.

Inoltre maggiori informazioni possono essere assunte telefonando al 0432-491253 oppure presso l'ufficio cessione alloggi.

ATER UDINE
IL PRESIDENTE:
rag. Luciano Aita

10_24_3_AVV_AZ AGR PHILIPP SPARER AVVISO PROCEDURA VIA_006

Azienda Agricola Philipp Sparer - Chiopris Viscone (UD) Avviso di deposito della documentazione per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20, DLgs. n. 4/2008) del progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di 2 MWp nel Comune di Chiopris Viscone.

Proponente: Philipp Sparer, Via della Concordia 3 - 33048 Chiopris- Viscone (UD), p.IVA 01837760303

Descrizione del progetto e localizzazione: Realizzazione di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Chiopris Viscone, foglio n. 3, mapp. 411/1.

Gli elaborati sono consultabili dalla data di pubblicazione del presente avviso e per i successivi 45 giorni presso i segg. recapiti:

- Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio VIA, via Giulia 75/1 - 34126 Trieste
- Comune di Chiopris, via Roma,2 33048 Chiopris-Viscone (UD)

Entro il periodo di consultazione, chiunque potrà formulare osservazioni presso il servizio VIA di cui sopra.

Chiopris Viscone, 3 giugno 2010

Azienda Agricola Philipp Sparer

10_4_3_AVV_AZ TERR ATERTS BILANCIO 2009_010

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - Ater - Trieste Bilancio consuntivo esercizio 2009.

10_4_3_AVV_AZ TERR ATERTS BILANCIO 2009_010_TABELLE

Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese 00053520326**ATER DI TRIESTE**

Sede in Piazza dei Foraggi n. 6 - 34139 Trieste

Bilancio al 31/12/2009

Stato patrimoniale attivo	31/12/2009	31/12/2008
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	85.834	101.891
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	180.993	37.117
7) Altre	635.276	1.041.025
	<u>902.103</u>	<u>1.180.033</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	372.599.809	366.269.528
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.356	3.186
4) Altri beni	362.100	393.336
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	51.122.594	35.424.657
	<u>424.086.859</u>	<u>402.090.707</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	46.796	46.796
	<u>46.796</u>	<u>46.796</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	757.631		740.890
		757.631	740.890
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		804.427	787.686
Totale immobilizzazioni		425.793.389	404.058.426

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		53.638	56.456
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		53.638	56.456

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	11.033.695		10.892.067
- oltre 12 mesi	5.426.139		6.204.332
		16.459.834	17.096.399
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	479.500		1.233.890
- oltre 12 mesi			
		479.500	1.233.890

4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	3.524.854	5.508.437
- oltre 12 mesi	11.843.880	4.028.178
	15.368.734	9.536.615
	32.308.068	27.866.904
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni	988.940	988.940
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
	988.940	988.940
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	39.917.960	32.203.465
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	7.913	7.772
	39.925.873	32.211.237
Totale attivo circolante	73.276.519	61.123.537
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	181.654	139.512
	181.654	139.512
Totale attivo	499.251.562	465.321.475
Stato patrimoniale passivo	31/12/2009	31/12/2008
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	639.006	639.006
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Altre...	381.648.560	366.884.506
	<hr/>	<hr/>
	381.648.560	366.884.506
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	859.431	858.474
IX. Utile d'esercizio	222	956
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		

Totale patrimonio netto	383.147.219	368.382.942
--------------------------------	--------------------	--------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	619.819	1.019.615
3) Altri	14.786.680	13.936.331

Totale fondi per rischi e oneri	15.406.499	14.955.946
--	-------------------	-------------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	2.774.119	2.775.963
---	------------------	------------------

D) Debiti

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>

4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	726.085		318.016
- oltre 12 mesi	10.810.385		3.258.392
		11.536.470	3.576.408
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	2.316.221		1.529.180
- oltre 12 mesi	59.837.908		48.022.015
		62.154.129	49.551.195
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	4.612.757		5.881.241
- oltre 12 mesi			
		4.612.757	5.881.241
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	162.653		544.205
- oltre 12 mesi			
		162.653	544.205
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	411.712		337.388
- oltre 12 mesi			
		411.712	337.388
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	13.267.462		12.651.798
- oltre 12 mesi	4.852.782		5.631.992
		18.120.244	18.283.790
Totale debiti		96.997.965	78.174.227

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		1.032.397
- vari	925.760	
		<u>1.032.397</u>
	925.760	

Totale passivo	499.251.562	465.321.475
-----------------------	--------------------	--------------------

Conti d'ordine

	31/12/2009	31/12/2008
--	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
4) Altri conti d'ordine	9.752.137	8.954.582
		<u>8.954.582</u>

Totale conti d'ordine	9.752.137	8.954.582
------------------------------	------------------	------------------

Conto economico

	31/12/2009	31/12/2008
--	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.712.508	22.466.124
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	1.445.693	1.959.079
- contributi in conto esercizio	5.279.630	5.156.891
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>6.725.323</u>	<u>7.115.970</u>

Totale valore della produzione	29.437.831	29.582.094
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	47.266	55.705
7) Per servizi	12.328.303	10.362.871
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	5.746.599	5.620.574
b) Oneri sociali	1.576.716	1.405.923
c) Trattamento di fine rapporto	395.223	414.841
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	42.775	44.840
	<u>7.761.313</u>	<u>7.486.178</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	469.990	490.353

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.175.545		4.097.494
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	335.022		260.212
		4.980.557	4.848.059
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		2.818	1.791
12) <i>Accantonamento per rischi</i>			
13) <i>Altri accantonamenti</i>		1.035.127	4.369.226
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		2.729.340	2.636.074
Totale costi della produzione		28.884.724	29.759.904
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		553.107	(177.810)
C) Proventi e oneri finanziari			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			262.896
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	32.547		31.023
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	1.205.848		1.661.630
		1.238.395	1.955.549
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	494.170		506.640
		494.170	506.640
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		744.225	1.448.909
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) <i>Rivalutazioni:</i>			
a) di partecipazioni			

b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	_____	_____

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	_____	_____

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni		300
- varie	762.808	830.685
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	_____	_____
		762.808
		830.985

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		372
- imposte esercizi precedenti		
- varie	259.512	90.116
	_____	_____
		259.512
		90.488

Totale delle partite straordinarie**503.296 740.497****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****1.800.628 2.011.596**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	2.302.833	2.622.332
b) Imposte differite	(502.427)	(611.692)
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
		1.800.406
		2.010.640

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**222 956**

Trieste, 20 maggio 2010

IL PRESIDENTE:
dott.ssa Perla Lusa

10_24_3_AVV_CAFDC DECRETO ASSERVIMENTO COM MAJANO_013

Cafc Spa (UD)

Avviso di emissione di decreto di asservimento su terreni privati per i lavori di "Manutenzione straordinaria della condotta fognaria interna tra via Milano e via Garibaldi in Comune di Majano".

IL DIRETTORE GENERALE

Negli uffici di CAFDC S.p.A. di Udine, Via Duchi d'Aosta 2, addì 13 (tredici) del mese di maggio dell'anno 2010 (duemiladieci) - OMISSIS -

- RILEVATO CHE la C.A.F.C. S.p.A. quale soggetto delegato intende procedere alla costituzione della servitù a favore del Comune di Majano (C.F. 80010370304), alle condizioni a suo tempo concordate, tramite emissione del decreto di asservimento ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 - OMISSIS - VISTI - OMISSIS -

- la L.R. 23.06.2005 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni; - OMISSIS -

RENDE NOTO

LA COSTITUZIONE DI SERVITU' DI FOGNATURA

nell'ambito dei lavori per la "Manutenzione straordinaria della condotta fognaria interna tra via Garibaldi e Via Milano nel capoluogo di Majano" a favore del Comune di Majano (UD) piazza Italia, 38 33030 Majano - C.F. 80010370304, sugli immobili così censiti:

BORTOLOTTI Antonella nata a Majano (UD) il 16/06/1956 GUIDA Pasquale nato a Vieste (FG) F. 17 mapp. 2354 sub. 1 mq. 168

- OMISSIS -

La servitù di condotta fognaria permanente per una larghezza costante di ml. 3 (tre), un metro e mezzo da ambo i lati dell'asse della condotta, a peso delle particelle interessate, - OMISSIS -

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. ing. Massimo Battiston

10_24_3_AVV_COM BAGNARIA ARSA 2 PAC LE MURA_007

Comune di Bagnaria Arsa (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "Le Mura 2" a Bagnaria Arsa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 05/2007 e s.m.i., si rende noto che con deliberazione n. 66 del 27.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale in seduta pubblica, ha approvato la Variante n. 2 al Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "Le Mura 2" a Bagnaria Arsa.

Bagnaria Arsa, 3 giugno 2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
dott. David Pitta

10_24_3_AVV_COM BRUGNERA 45 PRGC_AVVISO VAS_008

Comune di Brugnera (PN)

VAS - Avviso ai sensi art. 14, c. 1, DLgs. 152/2006. Variante n. 45 (Friul Intagli Industries Spa) al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 17.05.2010, immediatamente eseguibile, di ado-

zione della Variante n. 45 (Friul Intagli Industries S.p.A.) al Piano regolatore generale comunale (PRGC); visto l'art. 14, comma 1, del D.lgs. 152/2006;

RENDE NOTO

Il titolo della proposta di piano è "Variante n. 45 (Friul Intagli Industries S.p.A.) al PRGC". Il proponente è "Friul Intagli Industries S.p.A.". L'autorità procedente è il Consiglio del Comune di Brugnera. La medesima Variante, comprendente anche gli elaborati "VAS: RAPPORTO AMBIENTALE" e "VAS: SINTESI NON TECNICA", può essere consultata presso il Comune di Brugnera - Ufficio urbanistica ed edilizia privata -, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici - Servizio V.I.A. e la Provincia di Pordenone.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.lgs. 152/2006, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiunque può prendere visione di tale Variante e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Brugnera, 4 giugno 2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Maurizio Verardo

10_24_3_AVV_COM BRUGNERA 46 PRGC_009

Comune di Brugnera (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 46 (Zona S4c via Vittorio Veneto) al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi dell'art. 17 commi 4 e 5 del D.P. Reg. 086/Pres del 20.03.2008,

RENDE NOTO

che con Deliberazione consiliare n. 21 in data 17.05.2010, immediatamente eseguibile, è stata adottata la Variante n. 46 (Zona S4c Via Vittorio Veneto) al Piano regolatore generale comunale

Che la predetta deliberazione, con i relativi elaborati, sarà depositata presso la Segreteria Comunale, per la durata di 30 giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Brugnera, 4 giugno 2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Maurizio Verardo

10_24_3_AVV_COM CAMPOFORMIDO DET 245_011

Comune di Campoformido (UD)

Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. ed edilizia privata del 25/05/2010, n. 245 (Estratto). Realizzazione pista ciclabile e marciapiede via Adriatica a Basaldella.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA

omissis

DETERMINA

1) per la realizzazione dell'opera di cui alle premesse, di emettere ai sensi dell'art.20, comma 14, del D.P.R. 8 giugno 2001, il presente decreto di espropriazione per pubblica utilità a favore del Comune di Campoformido con sede a Campoformido, Largo Municipio n.9 (C.F. 80004790301), degli immobili di seguito indicati di proprietà delle ditte a fianco segnate, e ne è autorizzata l'immediata occupazione:

- a) Catasto dei Fabbricati
Comune di Campofornido - Provincia di Udine
Foglio 24 mappale n. 1126, area urbana di mq. 72 , via Adriatica piano T. , della superficie da espropriare di mq. 72;
Indennità provvisoria depositata e liquidata: Euro 5.027,28.=-;
Ditta catastale:
nessuna;
Ditta attuale o presunta:
LACOPPOLA Michele nato a Noicattaro (BA) il 25/05/1962 (C.F. LCPMHL62E25F923V) e RUBERTIS Raffaella Rosa nata a Toritto (BA) il 27/02/1967 (C.F. RBRRFL67B67L220S) prop. per 147,77°/oo,
VITALE Antonina nata a Menfi (AG) il 13/08/1965 (C.F. VTLNNN65M53F126V) prop. per 105,76°/oo,
DEGANIS Fabio nato a Latisana (UD) il 12/11/1976 (C.F. DGNFBA76S12E473C) e MORANDINI Marilisa nata a Roma (RM) il 05/01/1970 (C.F. MRNM-LS70A45H501O) prop. per 105,76°/oo,
CODOGNOTTO Luca Andrea nato a Latisana (UD) il 13/08/1969 (C.F. CDGLND69M13E473E) e GOMBOSO Cinzia nata a Udine (UD) il 07/03/1973 (C.F. GMBCNZ73C47L483Z) prop. per 146,31°/oo,
CLEANI Stefano nato a Udine (UD) il 22/07/1968 (C.F. CLNSFN68L22L483T) prop. per 99,39°/oo,
ESPOSITO Giuseppe nato a Venezia (VE) il 03/08/1947 (C.F. SPSGPP47M03L736U) e MATURO Maria nata a Caserta (CE) il 26/01/1949 (C.F. MTRMRA49A66B963K) prop. per 137,08°/oo,
GIANGRAVE Massimo nato a Treviso (UD) il 19/05/1967 (C.F. GNGMSM67E19L407N) e OBLACH Laura nata in Venezuela il 23/09/1967 (C.F. BLCLRA67P63Z614T) prop. per 131,86°/oo,
SAVORGNAN Lerica nata a Udine (UD) il 17/02/1972 (C.F. SVRLRC72B57L483I) prop. per 99,39°/oo,
TROPPIA COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Pozzuolo del Friuli (UD) (C.F. 01758350308) prop. per 19,00°/oo,
FRESCO Luciano nato a Udine (UD) il 08/07/1942 (C.F. FRSLCN42L08L483K) prop. per 7,68°/oo.
- b) Catasto dei Terreni
Comune di Campofornido - Provincia di Udine
Foglio 24 mappale n. 1120, di are 0.10 , della superficie da espropriare di are 0.10, seminativo classe 3^ R.D. € 0,07 R.A. € 0,04;
Indennità provvisoria depositata: Euro 30,00.=-;
Ditta catastale:
OFFICINE TOFFOLUTTI S.r.l. con sede a Campofornido (C.F. 00154680300)
proprietà per 1000/1000.
- c) Catasto dei Fabbricati
Comune di Campofornido - Provincia di Udine
Foglio 24 mappale n. 1122, area urbana di mq. 117 , via Adriatica piano T. , della superficie da espropriare di mq. 117;
Indennità provvisoria depositata: Euro 2.574,00.=-;
Ditta catastale:
nessuna;
Ditta attuale o presunta:
OFFICINE TOFFOLUTTI S.r.l. con sede a Campofornido (C.F. 00154680300) proprietà per 1000/1000.
- d) Catasto dei Fabbricati
Comune di Campofornido - Provincia di Udine
Foglio 24 mappale n. 1128, area urbana di mq. 24 , via Adriatica piano T. , della superficie da espropriare di mq. 24;
Indennità provvisoria depositata: Euro 528,00.=-;
Ditta catastale:
nessuna;
Ditta attuale o presunta:
CHIURLO S.r.l. con sede a Campofornido (UD) (C.F. 01274390309).

(omissis)

6) che avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Regione Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza, o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza;

(omissis)

Campoformido, 25 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA:
ing. Lorena Zomero

10_24_3_AVV_COM CLAUT DET 74 DEPOSITO INDENNITA NON CONCORDATA_017

Comune di Claut (PN)

Lavori di completamento degli impianti sportivi in località Despolei. Determina n. 74 del 05.06.2010. Deposito delle indennità provvisorie ex art. 26 del DPR 327/2001.

IL RESPONSABILE

ORDINA

Art. 1

Al Comune di Claut, ai sensi dell'art.26 del DPR 327/2001, di effettuare il deposito presso la CCDDPP-Servizio Depositi di Pordenone delle indennità sotto elencate per le rispettive ditte comproprietarie per l'esproprio e asservimento degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto:

1. Fg. 45 Mapp. 197, 198, 199 € 984,60

Di Daniel Angela, nata in Germania il 09/09/1905 prop. per 1/12 C.F.= DDNNGLO5P49Z112E

Di Daniel Anna, nata a Claut, 09/02/1953 prop. per 728/64800 C.F.= DDNNA53B49C790D

Di Daniel Antonella, nata a Maniago, 31/10/1959 prop. per 728/64800 C.F.= DDNNL59R71E889H

Di Daniel Armando, nato a Claut, 23/09/1946 prop. per 364/12960 C.F.= DDNRND46P23C790W

Di Daniel Gigliola, nata a Maniago, 23/02/1969 prop. per 728/64800 C.F.= DDNGLL69B63E889K

Di Daniel Giovanna, nata a Claut, 08/05/1955 prop. per 501/7776 C.F.= DDNGNN55E48C790S

Di Daniel Lucia, nato a Claut, 06/11/1947 prop. per 364/12960 C.F.= DDNLCU47S46C790M

Di Daniel Maria, nata a Pordenone, 22/02/1954 prop. per 501/7776 C.F.= DDNMRA54B62G888A

Di Daniel Maria, nata a Maniago, 08/03/1956 prop. per 728/64800 C.F.= DDNMRA56C48E8889T

Di Daniel Maria Luisa, nata a Claut, 12/02/1946 prop. per 501/7776 C.F.= DDNMLS46B52C790O

Di Daniel Marina, nata a Cimolais, 04/09/1956 prop. per 501/7776 C.F.= DDNMRN56P44C699P

Di Daniel Mario, nato a Claut, 31/07/1944 prop. per 364/12960 C.F.= DDNMRA44L31C790V

Di Daniel Pierluigi, nato a Claut, 01/07/1944 prop. per 501/7776 C.F.= DDNPLG44L01C790X

Di Daniel Renato nato a Claut, 15/12/1951 prop. per 728/64800 C.F.= DDNRNT51T15C790B

Guzzo Renata, nata a Bassano del Grappa, 17/12/1929 prop. per 364/12960 C.F.= GZZRNT29T57A703L

Di Daniel Guglielmo nato a Milano il 18/02/1925 prop. per 166/5184 C.F.= DDNGLL25B18F205A

Marioni Alberto nato in Svizzera il 12/11/1931 prop. per 166/5184 C.F.= MRNLRT31S12Z133Y

Marioni Francesco nato in Svizzera il 01/09/1929 prop. per 166/5184 C.F.= MRNFNC29P01Z133E

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
Sonia Martini

10_24_3_AVV_COM CLAUT DET 74 LIQUIDAZIONE INDENNITA CONCORDATE_016

Comune di Claut (PN)

Lavori di completamento degli impianti sportivi in località Despolei. Determina n. 74 del 05.06.2010. Liquidazione delle indennità provvisorie ex art. 26 del DPR 327/2001.

IL RESPONSABILE

ORDINA**Art. 1**

Al Comune di Claut, ai sensi dell'art.26 del DPR 327/2001, di effettuare la liquidazione delle indennità a titolo provvisorio sotto elencate a favore delle rispettive ditte proprietarie per l'esproprio e asservimento degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto:

- 1 Giordani Maria,
nata a Claut, 30/12/1927
prop. per 1000/1000
C.F.= GRDMRA27T70C790S
Fig 45 Mapp 193 € 1.000,00
- 2 Candussi Severino
nato a Claut, 03/03/1922
prop. per 1000/1000
C.F.= CNDSRN22C03C790I
Fig 45 Mapp 195 € 1.980,00
- 3 Filipputti Giuseppe
nato a Claut, 05/07/1935
prop. per 1000/1000
C.F.=FLPGPP35L05C790F
Fig 45 Mapp 13 € 260,00
- 4 Di Daniel Federico
nato a Claut, 05/08/1932
prop. per 364/12960
C.F.= DDNFRC32M05C790K
Fig. 45 Mapp 197, 198, 199 € 66,56
- 5 Di Daniel Giorgio,
nato a Claut, 4/11/1946
prop. per 364/12960
C.F.= DDNGRG46S04C790L
Fig. 45 Mapp 197, 198, 199 € 66,56
- 6 Di Daniel Graziano,
nato a Claut, 25/09/1938
prop. per 501/7776
C.F.= DDNGZN38P25C790E
Fig. 45 Mapp 197, 198, 199 € 152,70
- 7 Di Daniel Imelda,
nato a Claut, 29/06/1944
prop. per 364/12960
C.F.= DDNMLD44H69C790F
Fig. 45 Mapp 197, 198, 199 € 66,56
- 8 Di Daniel Luisa,
nata a Claut, 16/09/1938
prop. per 364/12960
C.F.= DDNLSU38P56C790K
Fig. 45 Mapp 197, 198, 199 € 66,56
- 9 Di Daniel Marino
nato a Pordenone, 03/05/1959
prop. per 364/12960
C.F.= DDNMRN59E03G888X
Fig. 45 Mapp 197, 198, 199 € 66,56
- 10 Di Daniel Rosa,
nata a Claut, 02/10/1939
prop. per 364/12960
C.F.= DDNRSO39R42C790F
Fig. 45 Mapp 197, 198, 199 € 66,56

- 11 Giordani Sergio
nato a Claut, 03/03/1935
prop. per 1092/12960
C.F.= GRDSRG35C03C790U
Fig. 45 Mapp 197, 198, 199 € 199,69
- 12 Coden Renza
nata a Claut, 02/12/1946
prop. per 1000/1000
C.F.= CDNRNZ46T42C790B
Fig. 45 Mapp 60 € 350,00

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
Sonia Martini

10_24_3_AVV_COM LATISANA PRPC ZONA H2_014

Comune di Latisana (UD) - Settore urbanistico

Avviso di adozione e deposito del PRPC di iniziativa privata denominato "Zona H2".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto la L.R. 05/2007 come modificata dalla L.R. 12/2008 ed il relativo D.P.Reg. 25.03.2008, n. 086/Pres;
Visto il D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 28 del 22.04.2010, divenuta esecutiva in data 26.05.2010, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "Zona H2" (commerciale di nuovo impianto) contestualmente al Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS);

Che in relazione alla procedura di VAS:

- i proponenti sono le società Maremoto Style s.n.c. e La Favorita s.r.l. ed il signor Walter Sbrugnera,
- la localizzazione prevista è lungo la S.R. 354 al F.27 mapp.31-741-38-39;

Che i relativi elaborati saranno depositati presso la Segreteria Comunale per quarantacinque giorni affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i loro elementi;

Che entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati da detto P.R.P.C. possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Latisana, 4 giugno 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICO:
p.i. Graziano Travaini

10_24_3_AVV_COM PORCIA 2 PRPC AREA URBANA CENTRALE_012

Comune di Porcia (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 2 al PRPC di iniziativa pubblica denominato "dell'Area Urbana Centrale".

IL DIRIGENTE

Visti:

art.25 L.R. 5/2007;

art.7 comma 7 D.P.Reg. n. 086/Pres./2008;

art.5 del Regolamento recante disposizioni su contenuti e modalità di adozione ed approvazione dei Piani Attuativi Comunali;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27/05/2010, è stata adottata la variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato "DELL'AREA URBANA CENTRALE";
che la predetta deliberazione, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, è depositata presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico, per 30 (trenta) giorni effettivi a far data dal 14/06/2010; Entro tale termine chiunque può prendere visione degli atti e presentare eventuali osservazioni ed opposizioni.

Porcia, 7 giugno 2010

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Licinio Gardin

10_24_3_AVV_COM PORDENONE 117 PRGC_002

Comune di Pordenone**Avviso di deposito relativo all'approvazione della variante al PRGC n. 117.**

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica della L.R. 5/2007, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 24.05.2010, il Comune di Pordenone ha approvato la variante urbanistica al P.R.G.C. n. 117, afferente l'approvazione del piano delle alienazioni, valorizzazioni ed acquisizioni immobiliari di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in legge con modificazioni dell'art. 1, comma 1 della legge 133/2008, adottata con D.C.C. n. 13 del 01.02.2010

Pordenone, 1 giugno 2010

IL DIRETTORE DI SETTORE:
arch. Antonio Zofrea

10_24_3_AVV_COM PORDENONE PAC VIA PRASECCO_003

Comune di Pordenone**Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa pubblica di via Prasecco - B/RU n. 38.**

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 5/2007, con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 152 del 24.05.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Pordenone, previo esame dell'osservazione/opposizione pervenuta, ha approvato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa pubblica di via Prasecco - B/RU 38 escludendo lo stesso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli artt. da 13 a 18 del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.e.i.

Pordenone, 1 giugno 2010

IL DIRETTORE DI SETTORE:
arch. Antonio Zofrea

10_24_3_AVV_COM PORDENONE PRPC VIA CASTELFRANCO_001

Comune di Pordenone**Avviso di approvazione del PRPC di iniziativa privata in zona residenziale "C" denominato P.A. n. 55 di via Castelfranco e del relativo schema di convenzione.**

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 5/2007, con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 151 del 24.05.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Pordenone, stante l'assenza di osservazioni/opposizioni, ha approvato il P.R.P.C. di iniziativa privata in zona residenziale "C" denominato P.A. n. 55 di via Castelfranco ed il relativo schema di convenzione, previo accertamento di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli artt. da 13 a 18 del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.e.i.

Pordenone, 1 giugno 2010

IL DIRETTORE DI SETTORE:
arch. Antonio Zofrea

10_24_3_AVV_COM SAN QUIRINO 53 PRGC_019

Comune di San Quirino (PN)

Avviso di deposito variante n. 53 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DI P.O.

VISTO l'art. 17 del Dpr. 20-03-2008, n° 086/Pres.;

RENDE NOTO

Che con delibera consiliare n° 13 del 11.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la Variante n° 53 al Piano Regolatore Generale del Comune, relativa alla realizzazione di un centro di documentazione e catalogazione "Magredi"

Che la suddetta delibera di adozione e tutti gli elaborati verranno depositati nella segreteria comunale dalla data di affissione del presente avviso all'Albo Pretorio e che gli stessi rimarranno a disposizione del pubblico nelle ore d'ufficio, per 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione di analogo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Che entro il medesimo periodo di deposito di 30 (trenta) giorni, chiunque abbia interesse, può presentare "Osservazioni" alla Variante.

San Quirino, 25 maggio 2010

IL RESPONSABILE DI P.O.:
geom. Lucia Menotto

10_24_3_AVV_COM SUTRIO PGU REALIZZAZIONI VARIE_004

Comune di Sutrio (UD)

Approvazione progetto generale unitario per la "Realizzazione di stavoli-chalet, unità commerciali e alberghi entro l'ambito "A" e sottoambiti n. 2-3-4 e schema di convenzione urbanistica.

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e s.m.i. e della dell'art.63 L.R. 5/2007, si rende noto che, con deliberazione del G.C. in data 11/05/2010 n.41, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto generale unitario per la "realizzazione di stavoli-chalet, unità commerciali e alberghi entro l'ambito A" e sottoambiti n. 2-3-4 e schema di convenzione urbanistica.

Copia della deliberazione unitamente agli elaborati tecnici rimarranno depositati per la durata di trenta giorni effettivi a partire dal 16/06/2010, a libera visione del pubblico, presso la Segreteria del Comune. Entro tale periodo chiunque può presentare osservazioni e/o opposizioni.

Sutrio, 3 giugno 2010

IL SINDACO:
Sergio Straulino

10_24_3_AVV_DITTA TEGHIL SERVICE AVVISO PROCEDURA VIA_015

Ditta Teghil Service Snc di Teghil Alessandro & C. - Varmo (UD)

Avviso di deposito per verifica di assoggettabilità a VIA e contestuale valutazione d'incidenza di progetto preliminare per un impianto di derivazione ad uso idroelettrico con potenza nominale di 112 kW in Comune di Varmo.

Premesso che la ditta TEGHIL SERVICE SNC di Teghil Alessandro & C. ha presentato in data 24.04.2009 alla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici di Udine istanza di concessione di piccola derivazione d'acqua, iscritta al n. IPD/ 6058 dell'apposito registro e che la potenza di concessione è di 112 kW, ciò premesso

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 16.1.2008 n. 4, è stata depositata presso la Direzione Regionale dell'Ambiente - Servizio VIA - Via Giulia 75/1 - 34126 Trieste, oltrech  presso la sede del Comune di Varmo copia completa della documentazione presentata.

Il progetto prevede una derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal fiume Varmo in localit  Madrisio nei pressi del ponte di accesso alle "Cave Teghil".

Per la durata di 45 giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso chiunque pu  prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni presso il Servizio VIA della Regione FVG e presso il Comune di Varmo.

Analogo avviso   pubblicato presso l'albo pretorio del Comune di Varmo.
Varmo, 7 giugno 2010

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
TEGHIL SERVICE SNC:
sig. Alessandro Teghil

10_24_3_CNC_OP COIANIZ AVVISO MOBILITA OPERATORE SOCIO SANITARIO_018

Opera Pia Coianiz - Asp - Tarcento (UD)

Avviso di mobilit  per la copertura di sei posti di "Operatore socio sanitario" a tempo indeterminato - Cat. BS Ccnl comparto sanit .

In esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 81 del 24.05.2010 ed ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, si rende noto che   indetto un avviso pubblico di mobilit  esterna per titoli e colloquio per la copertura di n. 6 posti di "Operatore socio sanitario" a tempo indeterminato -cat. Bs - C.C.N.L. Comparto Sanit .

I requisiti per l'ammissione, le modalit  di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle candidature ed il calendario dei colloqui sono indicati nel bando dell'avviso pubblico integralmente disponibile sul sito internet dell'Opera Pia Coianiz (www.operapiacoianiz.it) e presso l'Ufficio di Direzione Generale (Tel. 0432 780735 - email segreteria@operapiacoianiz.it).

Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami.

Tarcento, 31 maggio 2010

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Sandro Bruno

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio del provveditorato e servizi generali